

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

D.L. 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	68
ALLEGATO 2 (<i>Correzioni di forma approvate dalla Commissione</i>)	102
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento del Governo</i>)	107

SEDE REFERENTE

Venerdì 17 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI, indi del vice presidente Tino IANNUZZI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro, per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo, per lo sviluppo economico, Simona Vicari, per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 10.15.

D.L. 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 ottobre scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che è in distribuzione una proposta di correzioni formali al testo originario del decreto-legge. Invita i colleghi a prenderne visione poiché tali correzioni saranno poi assunte dalla Commissione prima del conferimento del mandato alla relatrice.

Informa che sono pervenute le seguenti sottoscrizioni: l'onorevole Dorina Bianchi sottoscrive l'emendamento 3.42 Borghi; l'onorevole Maria Antezza sottoscrive l'emendamento 3.84 del Relatore (ex 1.124 Latronico); l'onorevole Angelo Antonio D'Agostino sottoscrive l'emendamento 12.39 Manfredi; l'onorevole Cosimo Latronico sottoscrive l'emendamento 12.39 Manfredi; l'onorevole Cosimo Latronico sottoscrive l'emendamento 4.43 Guidesi; l'onorevole Salvatore Matarrese sottoscrive gli emendamenti 3.44 Borghi, 9.2 Mariani e 10.44 De Girolamo; gli onorevoli Salvatore Matarrese e Angelo Antonio D'Agostino sottoscrivono gli emendamenti 17.158 Abrignani e gli identici emendamenti come riformulati 17.04 Pellegrino e 17.017 Realacci; l'onorevole Ernesto Preziosi sottoscrive gli emendamenti 42.15 Gigli, 42.17 Rubinato, 42.23 Rubinato e

42.21 Gigli; l'onorevole Umberto Marroni sottoscrive gli emendamenti 4.50 Amoddio, 4.52 Melilli e 4.53 Causi; l'onorevole Oreste Pastorelli sottoscrive l'emendamento 37.5 Matarrese; l'onorevole Umberto Marroni sottoscrive l'emendamento 20.17 Morassut; l'onorevole Cosimo Latronico sottoscrive l'emendamento 4.2 Speranza; l'onorevole Umberto Marroni sottoscrive l'emendamento 26.6 Morassut; l'onorevole Pastorelli sottoscrive le seguenti proposte emendative: 21.06 Ottobre, 25.32 Schullian, 28.3 Vargiu, 31.01 Dorina Bianchi, 42.8 Vargiu, 43.024 Alfreider e 0.35.125.24 Alfreider; l'onorevole Manfredi sottoscrive l'emendamento 27.3 Marroni; l'onorevole Latronico sottoscrive l'emendamento 36.1 Antezza (nuova formulazione); gli onorevoli Mariani, Maestri, Arlotti e Alfreider sottoscrivono l'articolo aggiuntivo 31.01 Dorina Bianchi.

Informa quindi che l'onorevole Salvatore Matarrese ha ritirato i seguenti emendamenti: 21.14 e 37.6, 26.14, 26.15, 21.14, 31.5, 26.17, 29.11 e 37.6.

Con riferimento alla richiesta formulata ieri dai deputati Pellegrino e Crippa in merito alla valutazione di ammissibilità delle proposte emendative 17.196 del Governo e 38.136 della relatrice, comunica che gli emendamenti 38.176 della relatrice e 17.196 del Governo, a seguito di un supplemento di istruttoria effettuato, sono da ritenersi inammissibili.

Infine, preavvisa che sono in corso di verifica eventuali correzioni e modifiche che sarà necessario apportare ad alcune proposte emendative approvate nelle precedenti sedute. Tali proposte di correzione e di modifica saranno distribuite per le verifiche opportune da parte dei deputati della Commissione nella giornata di oggi al fine di essere assunte nel corpo del provvedimento.

Enrico BORGHI (PD) prende atto dell'inammissibilità dell'emendamento 17.196 Governo. Nel sottolineare la rilevanza della materia, manifesta la volontà della sua parte politica di riproporre il tema in sede legislativa.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, propone di riprendere i lavori dall'esame dell'articolo 9 e di proseguire con le proposte emendative relative agli articoli 3, 4 e 5, nonché con gli ulteriori articoli in materia di infrastrutture, anche in considerazione della presenza in Commissione del sottosegretario competente. Propone, inoltre, dopo la pausa antimeridiana, di esaminare le proposte emendative riferite agli articoli 35, in materia di ambiente, e 36, 37 e 38 relative all'energia e concludere con l'esame degli articoli recanti disposizioni finanziarie per gli enti territoriali.

Carlo SIBILIA (M5S) chiede chiarimenti sull'organizzazione odierna dei lavori della Commissione e, in particolare, sulla possibilità che venga esaminato già nella seduta antimeridiana l'articolo 17 e le relative proposte emendative.

Ermete REALACCI, *presidente*, sottolinea come l'esame dell'articolo 17 e delle proposte emendative relative dipenderà dall'andamento dei lavori.

Carlo SIBILIA (M5S) chiede notizie in merito alla presentazione della relazione del Governo relativa all'analisi tecnico-normativa e di impatto sulla regolamentazione, già richiesta nelle precedenti sedute, dal momento che il Governo medesimo si era impegnato a farle pervenire alla Commissione in data odierna.

Ermete REALACCI, *presidente*, si riserva di sollecitare il Governo a inviare la predetta documentazione nel tempo più breve possibile.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, riprende l'esame sospeso nella precedente seduta delle proposte emendative relative all'articolo 9, su cui è stato già espresso il parere della relatrice e del Governo.

Claudia MANNINO (M5S), nell'illustrare il proprio emendamento 9.23, ricorda come gli eventi drammatici verificatisi nelle scorse giornate abbiamo an-

cora una volta dimostrato che le opere abusive siano una rilevante concausa dei danni che si verificano nelle zone ad elevato rischio idrogeologico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Mannino 9.23, nonché gli identici emendamenti Pellegrino 9.13 e De Mita 9.46.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Mariani 9.1 di cui prospetta la SEGUENTE riformulazione: «*Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole:* e le stazioni appaltanti possono prescindere dalla richiesta della garanzia a corredo dell'offerta di cui all'articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

al medesimo comma, sostituire la lettera d) con la seguente: d) i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici; ».

Raffaella MARIANI (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 9.1 proposta dalla relatrice.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) interviene in merito alla proposta emendativa in esame sottolineando le criticità connesse all'eliminazione delle garanzie previste per le stazioni appaltanti.

La Commissione approva l'emendamento 9.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che l'ultimo capoverso dell'emendamento Realacci 9.3 riferito alla lettera *d)* del comma 2, è da ritenersi precluso dall'approvazione dell'emendamento Mariani 9.1 (*nuova formulazione*).

La Commissione approva l'emendamento Realacci 9.3 per la parte non preclusa (*vedi allegato 1*).

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede un chiarimento sulle correzioni di forma messe in distribuzione e riferite ad articoli ancora da votare. A suo avviso, si tratta di modifiche che comportano la possibilità di emendarle.

Ermete REALACCI, *presidente*, precisa che si tratta di correzioni di carattere meramente formale.

Giovanni PAGLIA (SEL), intervenendo sull'emendamento Pellegrino 9.16, osserva come le modifiche effettuate con l'abbassamento delle soglie in modo casuale dimostrano che l'affidamento diretto in modo derogatorio è un errore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pellegrino 9.16 e Terzoni 9.42, approva gli emendamenti Mariani 9.2, Malpezzi 9.17, 9.18 e 9.19 (*vedi allegato 1*).

Alberto ZOLEZZI (M5S) illustra il subemendamento Mannino 0.9.47.1.

Claudia MANNINO (M5S) precisa che il proprio subemendamento 0.9.47.1 è teso a specificare meglio i criteri per l'aggiudicazione definitiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento 0.9.47.1 e approva gli identici subemendamenti Mariani 0.9.47.2 e Dorina Bianchi 0.9.47.3 (*vedi allegato 1*).

Alberto ZOLEZZI (M5S), intervenendo sull'emendamento 9.47 del Governo, rileva che con questo emendamento si va a sbloccare un progetto che il TAR ha

considerato costoso e irrealizzabile, progetto non atto a combattere il dissesto idrogeologico.

Ermete REALACCI, *presidente*, precisa che l'emendamento 9.47 del Governo sarà posto in votazione così come emendato dall'approvazione degli identici subemendamenti Mariani 0.9.47.2 e Dorina Bianchi 0.9.47.3 e dalla modifica formale proposta dalla relatrice e accettata dal Governo.

Claudia MANNINO (M5S) chiede se, qualora la relatrice o il Governo modificano i loro emendamenti, non si tratti di nuovi emendamenti.

Ermete REALACCI, *presidente*, osserva che non è il caso dell'emendamento in questione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 9.47 del Governo, come sub emendato (*vedi allegato 1*); respinge l'articolo aggiuntivo Abrignani 9.020

Ermete REALACCI, *presidente*, nel passare all'esame dell'articolo 3, comunica che gli emendamenti Guerra 3.80, De Mita 3.5, Marroni 3.78 e gli articoli aggiuntivi Miotto 3.04 e 3.03 sono stati ritirati dai presentatori.

Chiara BRAGA, *relatore*, esprime i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 3. Invita al ritiro, o altrimenti esprime parere contrario, sugli emendamenti Pili 3.7, Zan 3.9, Invernizzi 3.68, De Lorenzis 3.11 e Zolezzi 3.13. Esprime parere favorevole sull'emendamento Alfreider 3.10. Invita al ritiro, o altrimenti esprime parere contrario, sugli emendamenti Della Valle 3.23, Molteni 3.47, Matteo Bragantini 3.70 e Distaso 3.18.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Mazzoli 3.40, se riformulato nei seguenti termini: «*All'articolo 3, comma 3, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e finalizzate, nel limite massimo di 100 milioni di euro, a nuovi progetti di interventi, secondo le modalità*

indicate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, assegnando priorità alla:

a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché riduzione del rischio idrogeologico;

b) riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;

c) messa in sicurezza degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di proprietà comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica.

Restano in ogni caso esclusi dall'attribuzione di tali risorse i Comuni che non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica ad essi attribuiti ».

Precisa che tale riformulazione assorbe il contenuto dell'emendamento Borghi 3.33 e invita, quindi, i presentatori al ritiro dell'emendamento.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede se una riformulazione riferita a due emendamenti non debba essere considerata un nuovo emendamento della relatrice.

Ermete REALACCI, *presidente*, precisa che la riformulazione è riferita al solo emendamento Mazzoli 3.40 e assorbe il contenuto dell'emendamento Borghi 3.33.

Chiara BRAGA, *relatore*, invita al ritiro, o altrimenti esprime parere contrario, sugli emendamenti Grimoldi 3.67, Martella 3.58, Marroni 3.31, Mariani 3.35, Matteo Bragantini 3.73 e Allasia 3.50. Esprime parere favorevole sull'emendamento Borghi 3.44 e ricorda che insieme a questo dovranno essere esaminati gli emendamenti dei colleghi Zan e Latronico riferiti in origine all'articolo 1 e di cui ha proposto una riformulazione con spostamento all'articolo 3.

Claudia MANNINO (M5S) chiede se gli emendamenti riferiti all'articolo avrebbero dovuto essere considerati inammissibili e se uno spostamento all'articolo 3 non configuri nuovi emendamenti.

Diego DE LORENZIS concorda con le osservazioni della collega Mannino.

Filiberto ZARATTI (SEL) chiede se nel caso delle opere proposte dagli emendamenti dei colleghi Borghi, Zan e Latronico, non si tratti di progetti privi di finanziamento.

Ermete REALACCI, *presidente*, replicando ai colleghi Mannino e De Lorenzis, precisa che si tratta di una riformulazione e che come tale può consistere anche in un diverso posizionamento dell'emendamento. Su quanto affermato dal collega Zaratti, osserva che il *budget* delle opere in questione è legato al definanziamento di altre opere.

Chiara BRAGA, *relatore*, invita al ritiro, o altrimenti esprime parere, contrario sull'emendamento Sani 3.27. Esprime parere favorevole sull'emendamento Iannuzzi 3.41

Invita al ritiro o altrimenti esprime parere contrario sul subemendamento Mazzoli 0.3.82.1 e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3.82.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Martella 3.59, Borghi 3.42 e 3.43. Invita al ritiro o altrimenti esprime parere contrario sugli emendamenti Borghi 3.55 e Sandra Savino 3.52.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO de CARO, nell'esprimere parere conforme a quello della relatrice, precisa che è necessario apportare una modifica al testo del decreto, inserendo, al comma 6 dell'articolo 3, il riferimento anche al comma 6 della norma ivi citata. Precisa altresì che i progetti di cui al medesimo comma 6 sono opere autorizzate e cantierabili, ma la cui copertura deriva dalla decadenza dei finanziamenti delle opere di cui ai commi 2 e 3. Precisa, infine, che le opere

riferite all'articolo 1 sono opere ferroviarie e soggette a una gestione commissariale, mentre nel caso dell'articolo 3 si tratta di opere viarie soggette a una gestione ordinaria.

Filiberto ZARATTI (SEL), nel ringraziare il sottosegretario per i chiarimenti testé forniti, esprime perplessità in ordine alla previsione, contenuta al comma 6 dell'articolo 3, di uno specifico elenco di opere pubbliche strutturali a cui destinare prioritariamente le risorse revocate che confluiscono nel Fondo « sblocca cantieri » di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011. Rileva, infatti, come, non essendo possibile conoscere con esattezza l'ammontare dello stanziamento di tale Fondo, l'intera disposizione sia priva di idonea copertura finanziaria, con inevitabili conseguenze sulla effettiva realizzabilità delle opere comprese nel suddetto elenco.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la modifica proposta dal rappresentante Governo al comma 6 dell'articolo 3 non rappresenta un mero coordinamento formale, ma deve essere formalizzata in una apposita proposta emendativa.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO de CARO formalizza, quindi, la modifica proposta al comma 6 dell'articolo 3 nell'emendamento 3.400 del Governo.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che il termine per presentare eventuali subemendamenti all'emendamento 3.400 del Governo è fissato alle ore 13.30 della seduta odierna.

Giovanni PAGLIA (SEL) si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Zaratti in ordine alle criticità riscontrabili nella previsione di un elenco di opere pubbliche strategiche cui destinare le risorse che confluiscono nel Fondo « sbocca cantieri » di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011.

Claudia MANNINO (M5S), nel condividere le criticità appena segnalate dagli onorevoli Zaratti e Paglia, stigmatizza il fatto che, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 3, venga predisposto un elenco di opere pubbliche per la cui realizzazione manca, ad oggi, idonea copertura finanziaria e che peraltro non rispondono a un piano strategico nazionale in grado di delineare con chiarezza quali interventi siano prioritari rispetto ad altri.

Chiede, inoltre, se la scadenza del termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 3.400 del Governo possa essere procrastinata alla ripresa dei lavori della Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, fa presente che, ai fini di un ordinato svolgimento dei lavori della Commissione, non è possibile accogliere la richiesta appena formulata dall'onorevole Mannino e che, pertanto, il termine per la presentazione dei subemendamenti rimane fissato alle ore 13.30 della seduta odierna.

Costatata l'assenza del presentatore dell'emendamento De Mita 3.5: si intende che vi abbia rinunciato.

Mauro PILI (Misto), illustra il proprio 3.7 volto a rinviare di un anno la data entro cui appaltare e aprire i cantieri con riguardo a opere pubbliche di primaria importanza per la regione Sardegna, che altrimenti rischierebbero di non essere mai realizzate. Raccomanda pertanto l'approvazione di tale proposta emendativa.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) esprime perplessità in ordine all'impianto complessivo del decreto-legge in esame che, a suo avviso, non risponde alle reali esigenze strutturali del Paese, ma che è volto esclusivamente a soddisfare interessi particolari di cui si fanno portavoce i singoli deputati della maggioranza attraverso la presentazione di apposite proposte emendative.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Pili 3.7.

Ermete REALACCI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore, dichiara pertanto decaduto l'emendamento Zan 3.9.

Paolo GRIMOLDI (LNA), nell'intervenire sull'emendamento Invernizzi 3.68, di cui è cofirmatario, chiede alla relatrice di riconsiderare il parere precedentemente espresso.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, conferma l'invito al ritiro sull'emendamento Invernizzi 3.68.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Invernizzi 3.68.

Diego DE LORENZIS (M5S) illustra le finalità perseguite dall'emendamento a sua firma 3.11 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento De Lorenzis 3.11.

Alberto ZOLEZZI (M5S) illustra le finalità perseguite dall'emendamento a sua firma 3.13 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Zolezzi 3.13, approva l'emendamento Alfreider 3.10 (*vedi allegato 1*) e respinge l'emendamento Della Valle 3.23.

Paolo GRIMOLDI (LNA), intervenendo sull'emendamento Molteni 3.74, di cui è cofirmatario, chiede alla relatrice di riconsiderare il parere precedentemente espresso.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, nel confermare l'invito al ritiro sull'emendamento Molteni 3.74, rileva come vi sia la volontà del Governo di intervenire entro breve termine sulle opere indicate e, pertanto, contrariamente a quanto previsto nella citata proposta emendativa, non sia possibile accogliere, con riguardo a tali opere,

eventuali rinvii per l'avvio degli appalti e l'apertura dei cantieri.

Diego DE LORENZIS (M5S) segnala come, a suo avviso, non vi sia un atteggiamento uniforme da parte della maggioranza nella valutazione delle diverse proposte emendative.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Molteni 3.74.

Mirella LIUZZI (M5S) stigmatizza il fatto che il provvedimento in esame disponga interventi per la realizzazione di opere pubbliche, per i quali, tuttavia, non è prevista adeguata copertura finanziaria.

La Commissione respinge l'emendamento Matteo Bragantini 3.70.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, propone di accantonare l'esame dell'emendamento Distaso 3.18, di cui proporrà una riformulazione per cui dovrà essere riferito al comma 6.

La Commissione approva l'emendamento Mazzoli 3.40, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Enrico BORGHI (PD) ritira il proprio emendamento 3.33.

La Commissione respinge l'emendamento Grimoldi 3.67.

Andrea MARTELLA (PD) ritira il proprio emendamento 3.58.

Umberto MARRONI (PD), nel ritirare l'emendamento a sua firma 3.31, dichiara di volerne trasfondere il contenuto in un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

Raffaella MARIANI (PD) ritira il proprio emendamento 3.35.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), nel far proprio l'emendamento Mariani 3.35,

ne illustra le finalità auspicandone l'approvazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Mariani 3.35.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, chiede che siano indicate in maniera precisa le proposte emendative ritirate dai presentatori.

Claudia MANNINO (M5S) chiede che sia noto l'elenco delle proposte emendative ritirate dai presentatori.

Ermete REALACCI, *presidente*, fa presente che non è possibile dare seguito alla richiesta dell'onorevole Mannino, in quanto non è stato predisposto un elenco delle proposte emendative ritirate dai presentatori.

Davide CRIPPA (M5S) si associa alla richiesta formulata dall'onorevole Mannino e chiede che sia altresì reso noto l'elenco delle proposte emendative ritirate dai presentatori nella seduta di ieri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Matteo Bragantini 3.73 e Allasia 3.50.

Diego DE LORENZIS (M5S), intervenendo sull'emendamento Borghi 3.44, stigmatizza il fatto che sia previsto un apposito elenco di opere pubbliche cui destinare le risorse revocate che confluiscono nel Fondo «sblocca cantieri» di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, in quanto, trattandosi di risorse non esattamente quantificabili, tali interventi risultano privi di idonea copertura finanziaria.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Borghi 3.44 (*vedi allegato 1*).

Ermete REALACCI, *presidente* constata l'assenza del presentatore dell'emen-

damento Sani 3.27: si intende che vi abbia rinunciato.

Chiara BRAGA, *relatore*, riprende l'esame dell'emendamento Distaso 3.18 precedentemente accantonato e ne propone la seguente riformulazione: «*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: SS 291 in Sardegna; aggiungere le seguenti: SS 172 Dei Trulli Tronco Casamassima Putignano*».

Antonio DISTASO (FI-PdL) accetta la riformulazione del suo emendamento 3.18, come proposta dalla relatrice.

Mirella LIUZZI (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Distaso 3.18, di cui non condivide il contenuto, ma che prevede opere a favore del proprio territorio.

Diego DE LORENZIS (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Distaso 3.18.

Cosimo LATRONICO (FI Pdl), intervenendo sull'emendamento 3.18 come riformulato, sottolinea che è volto alla realizzazione di opere che hanno un valore strategico e che nella classificazione delle opere si dovrebbe dare priorità alla mobilità ferroviaria.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) osserva che le finalità dell'emendamento Distaso 3.18 sono di stampo clientelare e che si procedere a finanziare opere non inserite in un coerente piano infrastrutturale. Si dichiara insoddisfatto dei due distinti elenchi di opere forniti dal Governo, obiettando che si dovrebbe redigere un elenco di opere da finanziare in via prioritaria.

Giovanni PAGLIA (SEL) concorda con il deputato De Rosa sulla necessità di predisporre un elenco di opere prioritarie.

Filiberto ZARATTI (SEL) concorda anch'egli con i deputati De Rosa e Paglia, aggiungendo che il secondo elenco gli

sembra in contrasto con le opere da definanziare.

La Commissione approva l'emendamento Distaso 3.18, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Diego DE LORENZIS (M5S) ritiene che dal punto di vista procedurale il riferimento all'articolo 3 di proposte emendative inizialmente riferite all'articolo 1 richieda la presentazione di nuovi emendamenti da parte della relatrice, per i quali ovviamente dovranno essere fissati i termini per i relativi subemendamenti.

Ermete REALACCI, *presidente*, precisa, infine, che le opere riferite all'articolo 1 sono opere ferroviarie e soggette a una gestione commissariale, mentre nel caso dell'articolo 3 si tratta di opere viarie soggette a una gestione ordinaria. Invita quindi la relatrice a presentare gli emendamenti in questione riferiti all'articolo 1 come nuovi emendamenti riferiti all'articolo 3.

Davide CRIPPA (M5S) chiede chiarimenti sull'orario della ripresa pomeridiana dei lavori della Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, ritiene possano riprendere tra le 14.30 e le 15.

Claudia MANNINO (M5S) chiede una verifica formale sulla possibilità di riferire all'articolo 3 alcuni emendamenti presentati all'articolo 1.

Alberto ZOLEZZI (M5S) invita la relatrice a riconsiderare il parere espresso sul proprio subemendamento 0.3.82.1.

La Commissione respinge, l'emendamento Zolezzi 0.3.82.1

Diego DE LORENZIS (M5S) ritiene che l'emendamento 3.82 della relatrice debba essere integrato con procedure di valutazione del rischio idrogeologico relativamente alla la realizzazione della metropolitana di Genova.

Chiara BRAGA, *relatore*, sottolinea che il proprio emendamento 3.82 fa riferimento ad un progetto già realizzato.

Filiberto ZARATTI (SEL) ritiene che le integrazioni proposte al provvedimento in esame siano caratterizzate da evidenti aspetti di illogicità.

La Commissione approva gli emendamenti della relatrice 3.82 e Tino Iannuzzi 3.41 (*vedi allegato 1*).

Diego DE LORENZIS (M5S) intervenendo sull'emendamento Pratavia 3.75, invita il rappresentante del Governo e i gruppi di maggioranza al finanziamento di opere di reale utilità.

Filiberto ZARATTI (SEL) dichiara voto favorevole sull'emendamento Pratavia 3.75.

La Commissione respinge l'emendamento Pratavia 3.75

Ignazio ABRIGNANI (FI Pdl) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Martella 3.59.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Martella 3.59, Borghi 3.42 e Borghi 3.43 (*vedi allegato 1*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S), intervenendo sull'emendamento Borghi 3.55, invita la Commissione a valutare con attenzione le spese in esso previste.

La Commissione approva l'emendamento Borghi 3.55 (*vedi allegato 1*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza della deputata Sandra Savino: si intende che abbia rinunciato al suo emendamento 3.52.

Diego DE LORENZIS (M5S) domanda quando saranno distribuite le nuove formulazioni degli emendamenti presentate nel corso della seduta.

Ermete REALACCI, *presidente*, assicura che sono già in distribuzione.

Chiara BRAGA, *relatore*, passa alle proposte emendative riferite all'articolo 4. Esprime parere favorevole sull'emendamento Mariani 4.5, Guidesi 4.43, se riformulato sostituendo la parola « esclusivamente » con « prioritariamente »: esprime, altresì parere favorevole sull'emendamento Dorina Bianchi 4.28, Castricone 4.11, purché riformulato nel seguente testo:

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

« 3-bis. I finanziamenti contratti dalle banche di cui al comma 3 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, incondizionata, esplicita, irrevocabile e a prima richiesta, che resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

8-ter. Al fine di assicurare la prosecuzione dell'assistenza abitativa alla popolazione e in particolare il sostegno dei nuclei familiari con componenti disabili o in condizioni di disagio economico e sociale i contratti di locazione e gli interventi di sostegno abitativo alternativo di cui all'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2010 n. 3870 e all'articolo 27 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010 n. 3917, possono essere

prorogati, in relazione alle effettive esigenze fino all'anno 2016, entro il tetto di spesa annuo di euro 900.000 per l'anno 2015 e euro 300.000 per l'anno 2016, fermo restando l'erogazione delle somme nei limiti di stanziamento annuali iscritti in bilancio.

8-quater. Agli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse effettivamente disponibili di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n.77.

8-quinquies. Tutti gli assegnatari di alloggi del Progetto Case e MAP sono tenuti al pagamento del canone concessorio stabilito dai comuni e a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria degli stessi e delle parti comuni. Per la gestione della complessa situazione emergenziale delineatasi a seguito degli eventi sismici, per l'Edilizia Residenziale Pubblica, Progetto CASE e MAP, i comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, secondo le superfici lorde coperte degli alloggi.

La manutenzione straordinaria degli alloggi del progetto C.A.S.E e dei M.A.P. è effettuato dai comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi, nei limiti delle risorse disponibili stanziata per la ricostruzione dei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, e assegnate a tale finalità con delibera CIPE, nell'ambito delle risorse destinate alle spese obbligatorie, sulla base delle esigenze rilevate dagli Uffici Speciali per la ricostruzione e su proposta del Coordinatore della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2014.

8-sexies. In fase di esecuzione delle sentenze di condanna dei Comuni e degli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a provvedere sulle

domande disciplinate, rispettivamente, dall'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3790 del 9 luglio 2009, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2013, il commissario *ad acta*, nominato dall'Autorità giudiziaria, è tenuto a rispettare l'ordine di priorità nell'erogazione dei contributi predisposto dai Comuni in conformità ai vincoli della pianificazione della ricostruzione e della programmazione finanziaria e di bilancio e della assunzione a protocollo delle richieste di contributo.

8-septies. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma, decorre dalla data in cui l'ufficio, in ragione dei criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all'istante l'avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare i 180 giorni.

8-octies. Per ultimare le attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, le operazioni di movimentazione e trasporto dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale, da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione, sono a carico delle Amministrazioni competenti che li gestiscono in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente e con particolare riferimento al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 63 e al decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152/2006. Le stesse pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad avvalersi dei siti di deposito temporaneo autorizzati e localizzati in uno dei Comuni del Cratere che abbiano in disponibilità aree per il trattamento del rifiuto.

8-novies. Le Pubbliche Amministrazioni vigilano affinché i soggetti incaricati dei lavori effettuino la demolizione selettiva e/o la raccolta selettiva per raggruppare i materiali di cui al comma precedente in categorie omogenee, caratterizzarli ed

identificarli con il corrispondente codice CER, nel rispetto delle disposizioni di legge di cui al decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152/2006, e, infine, procedano al trasporto verso siti di recupero e smaltimento autorizzati.

8-decies. Gli Uffici Speciali di cui all'articolo 67-ter, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, incaricati del monitoraggio finanziario e attuativo, si occupano anche del monitoraggio delle macerie. A questo fine, per garantire la tracciabilità dei materiali di cui al comma 1 e il monitoraggio delle informazioni relative alla movimentazione degli stessi, i soggetti incaricati dei lavori sono obbligati a registrarsi nella banca dati di gestione delle macerie secondo modalità che verranno definite con provvedimenti dei Responsabili degli Uffici speciali. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni di cui sopra, comporta la revoca dei finanziamenti, nonché la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti.

8-undecies. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal Protocollo di Intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la Provincia dell'Aquila e con il Comune dell'Aquila in data 2 dicembre 2010, e dall'Accordo di Programma siglato in data 14 gennaio 2013 tra il Ministero Ambiente ed il Comune dell'Aquila, concernenti, tra l'altro, le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava ex Teges in località Pontignone – Paganica – Comune dell'Aquila, i materiali classificati con codice CER 200399, vengono prioritariamente conferiti presso il deposito temporaneo localizzato nella cava ex Teges. Il termine di autorizzazione per l'esercizio del detto impianto, fissato dal decreto Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 16 del 6 agosto 2009, è prorogato fino all'esaurimento della sua capacità.

8-duodecies. Nell'ambito delle risorse destinate alla ricostruzione privata una quota fino ad un massimo dell'1 per cento delle suddette risorse, confluisce in un

fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1o giugno 2014.

8-terdecies. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma, le risorse del fondo possono essere utilizzate, per provvedere ai fabbisogni di prestazioni e servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, in qualunque forma resi, degli enti locali e degli uffici statali istituzionalmente preposti alle attività della ricostruzione, anche in deroga ai limiti assunzionali vigenti.

8-quaterdecies. Tale fabbisogno è definito sulla base di un programma di assistenza tecnica, con cadenza biennale, posto in essere, su proposta degli enti locali e degli uffici interessati, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

8-quinquiesdecies. Al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Gli Uffici speciali si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del Regio Decreto del 30 ottobre 1933, n. 1611. ».

Esprime parere favorevole infine sugli emendamenti Amoddio 4.50, Melilli 4.52, Causi 4.53 e Catalano 4.54. Propone l'accantonamento dell'emendamento Speranza 4.2 il cui contenuto dovrebbe essere più opportunamente riferito all'articolo 36. Invita quindi al ritiro dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO de CARO concorda con il parere espresso dalla relatrice.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede delucidazioni circa il metodo di sostituzione applicato nella seduta odierna.

Davide CRIPPA (M5S), ricollegandosi all'intervento del deputato De Rosa, chiede chiarimenti sulle modalità con cui viene esercitato il controllo sulle sostituzioni, soprattutto nei casi in cui la sostituzione riguardi deputati che non hanno mai preso parola, laddove, quindi, non sia possibile stabilire con certezza se fossero già presenti alla seduta o meno (come nel caso del deputato Segoni). Fa notare che su tale argomento la presidenza continua a produrre precedenti di dubbia applicabilità.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel far presente che il metodo di sostituzione finora applicato è quello rispondente alla prassi regolamentare, osserva che la seduta che si svolgerà dopo la pausa per il pranzo sarà una nuova seduta, essendo oggetto di specifica autonoma convocazione, e che quindi sarà possibile effettuare nuove sostituzioni.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.60, stigmatizzando la mancanza di criteri di scelta delle opere e la mancata indicazione dei comuni beneficiari delle risorse.

Filiberto ZARATTI (SEL) nel condividere l'emendamento 4.60, giudica paradossale prevedere la distribuzione di risorse su base retroattiva.

Paolo GRIMOLDI (LNA) dichiara di condividere l'emendamento in esame.

Mauro PILI (Misto), nel dichiarare vergognoso il contenuto dell'articolo 4, ne auspica la soppressione.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede di svolgere adeguati accertamenti sulle modalità di ripartizione delle risorse prevista dall'articolo 4.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento De Rosa 4.60.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), raccomandando l'approvazione dell'emendamento Guidesi 4.39, chiede che venga fornita una lista di comuni beneficiari dell'intervento in questione.

Paolo GRIMOLDI (LNA) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Guidesi 4.39, di cui è cofirmatario.

Mauro PILI (Misto) dichiara di condividere l'emendamento Guidesi 4.39.

Filiberto ZARATTI (SEL) dichiara di condividere l'emendamento Guidesi 4.39.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Guidesi 4.39, di cui condivide il contenuto.

Michele DELL'ORCO (M5S) si chiede come sia possibile legittimare l'assegnazione di risorse sulla base di mere comunicazioni informali.

Martina NARDI (SEL) si dichiara contraria all'emendamento Guidesi 4.39.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Guidesi 4.39.

Alberto ZOLEZZI (M5S), intervenendo sull'emendamento Mariani 4.5, ribadisce la necessità di fornire una lista dei comuni beneficiari.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Mariani 4.5 (*vedi allegato 1*).

Alberto ZOLEZZI (M5S), intervenendo sull'emendamento Terzoni 4.62, di cui è cofirmatario, ne raccomanda l'approvazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Terzoni 4.62.

Dorina BIANCHI (NCD) sottoscrive l'emendamento Minardo 4.26, e lo ritira.

Ermete REALACCI, *presidente*, chiede ai presentatori se accettino la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento Guidesi 4.43.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO de CARO esprime parere favorevole sulla proposta di riformulazione dell'emendamento Guidesi 4.43 avanzata dal relatore.

Paolo GRIMOLDI (LNA) accetta la riformulazione dell'emendamento Guidesi 4.43, di cui è cofirmatario.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) dichiara di condividere l'emendamento Guidesi 4.43.

Giuseppina CASTIELLO (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Guidesi 4.43.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Guidesi 4.43 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*) e respinge l'emendamento Guidesi 4.45.

Ermete REALACCI, *presidente*, consta l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti De Menech 4.14, Russo 4.20 e Pastorelli 4.71: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Alberto ZOLEZZI (M5S) dichiara la propria contrarietà all'emendamento Dorina Bianchi 4.28.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Dorina Bianchi 4.28 (*vedi allegato 1*).

Enrico BORGHI (PD), sottoscrive l'emendamento Bargerò 4.56, e lo ritira.

Davide CRIPPA (M5S) fa notare che la presidenza ha precedentemente dichiarato decaduta una serie di emendamenti pur in presenza dei presentatori.

Ermete REALACCI, *presidente*, consta l'assenza del presentatore dell'emendamento De Menech 4.13: s'intende che vi

abbia rinunciato. Prende atto poi che l'emendamento Cominelli 4.8 è stato ritirato. Constata, quindi, l'assenza del presentatore dell' identico emendamento Russo 4.19: s'intende che vi abbia rinunciato. Prende atto poi che l'emendamento De Menech 4.15 è stato ritirato.

Paolo GRIMOLDI (LNA) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Guidesi 4.47, di cui è cofirmatario.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) dichiara di condividere le finalità dell'emendamento Guidesi 4.47.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) dichiara di condividere le finalità dell'emendamento Guidesi 4.47.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Guidesi 4.47.

Ermete REALACCI, *presidente*, propone l'accantonamento dell'emendamento Speranza 4.2.

La Commissione concorda.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Fragomeli 4.59 e Guerra 4.51: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO de CARO esprime parere favorevole sulla proposta di riformulazione dell'emendamento Castricone 4.11 avanzata dal relatore.

Enrico BORGHI (PD), nel dichiarare di voler sottoscrivere l'emendamento Castricone 4.11, ne accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Salvatore MATARRESE (SCpI) sottoscrive l'emendamento Castricone 4.11, così come riformulato.

Davide CRIPPA (M5S) fa notare che la riformulazione dell'emendamento Castricone

cone 4.11 è assimilabile, in realtà, alla presentazione di una nuova proposta emendativa.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, fa notare che quella proposta è una mera riformulazione integrativa dell'emendamento Castricone 4.11.

Ermete REALACCI, *presidente*, concorda con la considerazione svolta dal relatore.

Davide CRIPPA (M5S) contesta quanto testé affermato dal relatore e dal presidente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Castricone 4.11 (*Nuova formulazione*) e approva, quindi, gli emendamenti Amoddio 4.50, Melilli 4.52 e Causi 4.53 (*vedi allegato 1*).

Enrico BORGHI (PD) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Catalano 4.77.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Catalano 4.77.

Salvatore MATARRESE (SCpI) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Catalano 4.77.

Raffaella MARIANI (PD) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Catalano 4.77.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), intervenendo sull'emendamento Catalano 4.77, osserva che viene finalmente dato un parere favorevole sulla trasparenza dei dati, tema che, in realtà, è del tutto assente dal decreto-legge in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Catalano 4.77 (*vedi allegato 1*).

Chiara BRAGA (PD), *relatore* propone di accantonare l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5 e di passare all'esame, in successione, degli articoli 12,16 e 17.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene che non sia possibile cambiare continuamente il programma dei lavori che viene stabilito.

Enrico BORGHI (PD) osserva che l'ordine dell'esame viene definito dalla relatrice.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, ricorda che, all'inizio della seduta, aveva proposto di iniziare dall'esame degli articoli di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e questo si sta facendo. Quello che ha proposto è solo un momentaneo accantonamento dell'articolo 5.

La Commissione delibera di accantonare le proposte emendative riferite all'articolo 5.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, passa, quindi, ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 12. Invita al ritiro o altrimenti esprime parere contrario sull'emendamento Castelli 12.24. Esprime parere favorevole sull'emendamento Manfredi 12.39, se riformulato nei termini riportati in allegato. Invita al ritiro il presentatore degli emendamenti Occhiuto 12.3 e 12.4, in quanto assorbiti dall'eventuale approvazione dell'emendamento Manfredi 12.39, se riformulato. Invita al ritiro, o altrimenti esprime parere contrario, i presentatori dell'emendamento Castelli 12.36.

Il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto DEL BASSO de CARO esprime parere conforme a quello del relatore.

Diego DE LORENZIS (M5S) chiede una sospensione di un quarto d'ora.

Ermete REALACCI, *presidente*, non acconsente.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), illustra l'emendamento Castelli 12.24, di cui è cofirmatario. Osserva che l'articolo in esame è teso ad aumentare il potere sostitutivo in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Carlo SIBILIA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, ribadisce la richiesta del suo gruppo di acquisire l'analisi tecnico-normativa che il Governo si era impegnato a fornire entro la giornata odierna.

Massimiliano MANFREDI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 12.39, avanzata dal relatore. Sottolinea che l'esercizio del potere sostitutivo è finalizzato a permettere alle Regioni di non perdere i fondi europei.

Alessandro DI BATTISTA (M5S) si associa a quanto detto dal collega Sibilìa e invita il Presidente a fare tutto quello che è in suo potere per ottenere dal Governo l'analisi tecnico-normativa, sottolineando che la richiesta viene dal maggiore gruppo di opposizione.

Giuseppina CASTIELLO (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Manfredi 12.39 (*nuova formulazione*).

Mauro PILI (Misto) sottolinea che l'inerzia e i ritardi nell'utilizzo dei fondi europei non ricade nella responsabilità delle Regioni, perché è necessario che i progetti siano sottoposti a valutazioni di impatto ambientale che ricadono in capo al Governo.

Claudia MANNINO (M5S) osserva che vengono finanziate e premiate Regioni che sono state incapaci di utilizzare fondi europei. Trova inoltre contraddittorio che in altra parte del decreto di sottraggano fondi stanziati per impianti depurazione.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) sottolinea che le opere vanno realizzate nel rispetto delle prerogative dei territori.

Dorina BIANCHI (NCD) sottoscrive l'emendamento Manfredi 12.39 (*nuova formulazione*).

Umberto MARRONI (PD) sottoscrive l'emendamento Manfredi 12.39 (*nuova formulazione*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Manfredi 12.39 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Alberto ZOLEZZI (M5S) illustra l'emendamento Castelli 12.36, di cui è cofirmatario, emendamento finalizzato a limitare i premi alle regioni non virtuose.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Castelli 12.36.

Ermete REALACCI, *presidente*, con riferimento all'articolo 16, comunica che sono stati ritirati dai presentatori l'emendamento Lenzi 16.10 e l'articolo aggiuntivo Borghi 16.02.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, nell'esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 16, invita al ritiro, o altrimenti esprime parere contrario, i presentatori dell'emendamento Capelli 16.10. Esprime parere favorevole sull'emendamento Vargiu 16.1, se riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*) e sull'articolo aggiuntivo Borghi 16.01 se riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Invita al ritiro o altrimenti esprime parere contrario i presentatori dei subemendamenti Mannino 0.16.0.16.2, 0.16.0.16.3, De Rosa 0.16.0.16.4 e 0.16.0.16.5. Esprime parere favorevole sul subemendamento Mariani 0.16.0.16.6 e raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 16.016.

Il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto DEL BASSO de CARO esprime parere conforme a quello del relatore.

Davide CRIPPA (M5S) intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al Presidente per quale motivo è stato giudicato ammissibile l'articolo aggiuntivo Borghi 16.02. A questi punti, a suo avviso, va rivista tutta la declaratoria di ammissibilità.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede chiarimenti in ordine all'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo 16.016 del relatore, che interviene, a suo avviso, su oggetto estraneo al contenuto del decreto.

Diego DE LORENZIS (M5S) ritiene che la valutazione di ammissibilità degli articoli aggiuntivi non sia stata rigorosa.

Ermete REALACCI, *presidente*, sottolinea che l'oggetto dell'articolo aggiuntivo Borghi 16.02 che, peraltro, è stato ritirato, è contenuto in altra parte del decreto-legge. Constata, quindi, l'assenza dei presentatori dell'emendamento Capelli 16.10: si intende che vi abbiano rinunciato.

Salvatore MATARRESE (SCpI), accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento Vargiu 16.1, di cui è cofirmatario, avanzata dal relatore.

Alberto ZOLEZZI (M5S) dichiara il suo voto di astensione sull'emendamento Vargiu 16.1 (*nuova formulazione*). Sottolinea che, con la strada dell'affidamento ai privati, si smantella un servizio sanitario nazionale che è tra i migliori al mondo.

Mauro PILI (Misto), intervenendo sull'emendamento Vargiu 16.1, come riformulato dalla relatrice, mette in luce che le misure in esso previste potrebbero creare aggravii alla regione Sardegna nella definizione dell'offerta sanitaria pubblica regionale.

Giovanni PAGLIA (SEL), intervenendo sull'emendamento Vargiu 16.1, come riformulato dalla relatrice, sottolinea le criticità che potrebbero riscontrarsi nella concreta applicazione delle misure in esso previste.

Claudia MANNINO (M5S) chiede al rappresentante del Governo se quanto previsto dall'emendamento Vargiu 16.1, come riformulato dalla relatrice, possa determinare un conflitto di competenza tra Stato e regione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Vargiu 16.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Enrico BORGHI (PD) accetta la riformulazione del suo articolo aggiuntivo 16.01 proposta dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Borghi 16.01 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*) e respinge i subemendamenti Mannino 0.16.0.16.2 e 0.16.0.16.3.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra le finalità del suo subemendamento 0.16.0.16.4 e ne raccomanda l'approvazione.

Mauro PILI (Misto) rileva l'opportunità di riferire l'articolo aggiuntivo 16.016 del relatore a un articolo diverso del testo del provvedimento in esame, in quanto la suddetta proposta emendativa, nel prevedere disposizioni in materia di metropolitane, presenta un contenuto estraneo a quello oggetto dell'articolo 16, che reca misure di agevolazioni per investimenti privati nelle strutture ospedaliere.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Pili.

Ermete REALACCI (PD) osserva come la questione testé segnalata dagli onorevoli Pili e Latronico sia condivisibile e richieda una più approfondita riflessione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge il subemendamento De Rosa 0.16.0.16.4.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra le finalità del suo subemendamento 0.16.0.16.5 e ne raccomanda l'approvazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge il subemendamento De Rosa 0.16.0.16.4.

Davide CRIPPA (M5S) si associa all'intervento dell'onorevole Pili in ordine alla opportunità di riferire la disposizione di cui all'articolo aggiuntivo 16.016 del relatore a un altro articolo del testo del provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva il subemendamento Mariani 0.16.0.16.6 (*vedi allegato 1*).

Ermete REALACCI (PD), nel ribadire come sia opportuna una più approfondita riflessione in ordine alla corretta collocazione della disposizione di cui all'articolo aggiuntivo 16.016 del relatore nel corpo del testo del decreto-legge in esame, chiede al relatore stesso se intende momentaneamente accantonare la suddetta proposta emendativa.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, insiste per mantenere invariata l'attuale collocazione del suo articolo aggiuntivo 16.016.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, quindi, l'articolo aggiuntivo 16.016 della relatrice (*vedi allegato 1*).

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, nel passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 17, formula un invito al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, i presentatori dell'emendamento Mannino 17.53. Esprime parere favorevole sull'emendamento Morassut 17.163, purché riformulato. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, i presentatori degli emendamenti Alberti 17.37, Nardi 17.56, Palese 17.144 e 17.145, Abrignani 17.162, Matarrese 17.139 e Pellegrino 17.93. Esprime parere favorevole sul-

l'emendamento Catania 17.136. Esprime, altresì, parere favorevole sugli identici emendamenti Dorina Bianchi 17.119 e Castiello 17.142, purché riformulati. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, i presentatori degli emendamenti Grimoldi 17.74 e Zaratti 17.90. Esprime parere favorevole sull'emendamento Realacci 17.173. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, i presentatori degli emendamenti De Mita 17.14 e 17.13, Nardi 17.55, Zaratti 17.91, De Rosa 17.39, De Mita 17.12 e Martinelli 17.154. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, i presentatori dei subemendamenti Manino 0.17.195.2, 0.17.195.3, 0.17.195.4 e 0.17.195.5. Esprime parere favorevole sull'emendamento 17.195 del Governo. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Catania 17.137 e Taranto 17.69. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, i presentatori dell'emendamento Nardi 17.57. Esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian 17.21.

Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, degli identici emendamenti Zaratti 17.88 e Giovanna Sanna 17.184, degli identici emendamenti Matarrese 17.140 e Abrignani 17.159, nonché degli emendamenti Dorina Bianchi 17.111, Nardi 17.54 e Crippa 17.40, segnalando in particolare che quest'ultimo risulta privo di idonea copertura finanziaria. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, i presentatori dell'emendamento Schullian 17.20, degli identici emendamenti De Mita 17.11 e Abrignani 17.161, nonché degli identici emendamenti Dorina Bianchi 17.132 e Matarrese 17.133. Propone di accantonare l'emendamento Dorina Bianchi 17.131. Esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian 17.19, purché riformulato. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, i presentatori dell'emendamento Schullian 17.18. Esprime parere favorevole sull'emendamento Giovanna Sanna 17.183, purché riformulato. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, i presentatori degli emendamenti Palese 17.143, Abrignani 17.158, Matarrese 17.138 e Pellegrino 17.84.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Petitti 17.182 e formula un invito al ritiro sugli emendamenti Realacci 17.171 e 17.170, in quanto assorbiti dall'eventuale approvazione emendamento Petitti 17.182 su cui ha già espresso parere favorevole. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Mannino 17.38.

Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, i presentatori degli emendamenti De Mita 17.7, Catania 17.135 e Aiello 17.15, degli identici emendamenti De Mita 17.8, Abrignani 17.157 e Matarrese 17.141, degli identici emendamenti De Mita 17.6 e Vignali 17.126, nonché degli emendamenti Pellegrino 17.80 e Dorina Bianchi 17.127. Esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Pellegrino 17.04 e Realacci 17.017, purché riformulati. Infine, invita al ritiro, altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Crippa 17.013.

La seduta, sospesa alle 13.30, riprende alle 14.55.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti circa il prosieguo dell'esame del provvedimento posto che, a fronte del gran numero di proposte emendative che devono essere ancora esaminate, l'inizio dell'esame del provvedimento stesso in Assemblea è previsto per lunedì 20 ottobre.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda al deputato De Rosa come i lavori della Commissione andranno adeguatamente organizzati in vista dell'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea, il cui termine riveste carattere tassativo.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede se la notizia di una riformulazione dell'articolo 35 del decreto-legge, di cui ha avuto notizia prima dell'inizio della seduta, rivesta o meno il carattere dell'ufficialità.

Ermete REALACCI, *presidente*, fa presente che non è stata formalmente pre-

sentata la riformulazione della proposta emendativa citata dal deputato De Rosa.

Propone quindi di procedere innanzitutto all'esame dell'emendamento del Governo 3.400.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento del Governo 3.400 (*vedi allegato 1*).

Ermete REALACCI, *presidente*, propone quindi di passare all'esame degli emendamenti del relatore 3.83 e 3.84, i quali derivano dalla riformulazione rispettivamente degli emendamenti Zan 1.64 e Latronico 1.124.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 3.83 e 3.84.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, propone di riformulare l'emendamento Morassut 17.163.

Ermete REALACCI, *presidente*, chiede ai presentatori se accedano alla proposta di riformulazione proposta dal relatore.

Roberto MORASSUT (PD), pur apprezzando lo sforzo del relatore, esprime taluni dubbi sulla riformulazione testé proposta. Chiede, quindi, di approfondire ulteriormente la questione.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) fa notare che la riformulazione testé proposta dal relatore configura la presentazione di un nuovo emendamento, richiedendo la fissazione di un nuovo termine per la presentazione dei subemendamenti.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, propone di accantonare brevemente l'emendamento Morassut 17.163 al fine di ragionare su una ulteriore riformulazione.

La Commissione concorda.

Ermete REALACCI, *presidente*, sospende brevemente la seduta per consen-

tire al relatore di svolgere i necessari approfondimenti.

La seduta, sospesa alle 15.10, è ripresa alle 15.15.

Ermete REALACCI, *presidente*, fa presente che prima di iniziare la votazione delle proposte emendative all'articolo 17 occorre tornare sulla questione della riformulazione dell'emendamento Morassut 17.163.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, propone una ulteriore nuova riformulazione dell'emendamento Morassut 17.163, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Roberto MORASSUT (PD), accoglie la proposta di riformulazione da ultimo illustrata dalla relatrice.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), esprime apprezzamento per la riformulazione proposta dal relatore.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO de CARO esprime parere favorevole sull'emendamento 17.163 Morassut come da ultimo riformulato.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) intervenendo sull'emendamento Mannino 17.53, ne raccomanda l'approvazione, facendo notare che l'articolo 17, come attualmente formulato, rischia di creare confusione nel quadro normativo locale.

Filiberto ZARATTI (SEL) dichiara di condividere l'emendamento Mannino 17.53.

Martina NARDI (Misto-LED), pur apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore, ritiene che la norma, così come formulata, possa presentare ancora delle incertezze interpretative.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Mannino 17.53.

Claudia MANNINO (M5S), pur riconoscendo che l'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Morassut 17.163 è migliorativa, preannuncia il suo voto contrario.

Davide CRIPPA (M5S) chiede la votazione per parti separate dell'emendamento Morassut 17.163.

Ermete REALACCI, *presidente*, accoglie la richiesta testé formulata dal deputato Crippa.

Filiberto ZARATTI (SEL), apprezzando l'ulteriore nuova riformulazione proposta dal relatore in ordine all'emendamento Morassut 17.163, preannuncia che su di esso voterà a favore.

Davide CRIPPA (M5S) chiede la votazione per parti separate dell'emendamento Morassut 17.163.

Ermete REALACCI, *presidente*, accoglie la richiesta testé formulata dal deputato Crippa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva la prima parte relativa al numero 1) della lettera *a*) dell'emendamento Morassut 17.163 (nuova formulazione) (*vedi allegato 1*); approva altresì la seconda parte relativa ai numeri 2.1) e 2.2) della lettera *a*) dell'emendamento Morassut 17.163 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*). Approva infine la terza parte, dal numero 2.3) fino alla fine, dell'emendamento Morassut 17.163 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Ferdinando ALBERTI (M5S) illustra il suo emendamento 17.37.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Alberti 17.37.

Martina NARDI (Misto-LED) ritira l'emendamento 17.56.

Claudia MANNINO (M5S) fa proprio l'emendamento Nardi 17.56, condividendone le finalità.

Filiberto ZARATTI (SEL) sottoscrive l'emendamento Nardi 17.56.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Nardi 17.56.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Palese 17.144.

Claudia MANNINO (M5S) dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Palese 17.144.

Mauro PILI (Misto), nel sottolineare la complessità della materia trattata dal comma 1, lettera *a*), dell'articolo 17, richiama la necessità di salvaguardare le regioni a statuto speciale.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Palese 17.144, condividendone le finalità.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Palese 17.144.

Ermete REALACCI, *presidente*, prende atto che l'emendamento Palese 17.145 è sottoscritto dagli onorevoli Abrignani, Latronico e Castiello.

Claudia MANNINO (M5S) sottolinea l'opportunità di inserire la previsione di un vincolo temporale relativo al cambio di destinazione delle unità immobiliari.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Palese 17.145.

Ermete REALACCI, *presidente*, prende atto che l'emendamento Mariani 17.187 è stato ritirato.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) richiama le problematiche relative agli stru-

menti urbanistici richiamati dall'articolo in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Abrignani 17.162.

Salvatore MATARRESE (SCpI) ritira il suo emendamento 17.139.

Serena PELLEGRINO (SEL) illustra il suo emendamento 17.93.

Martina NARDI (Misto-LED) dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Pellegrino 17.93.

Claudia MANNINO (M5S), pur apprezzando le finalità dell'emendamento Pellegrino 17.93, dichiara il voto contrario del suo gruppo sullo stesso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Pellegrino 17.93.

Ermete REALACCI, *presidente*, sottoscrive l'emendamento Catania 17.136.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) esprime condivisione sulle finalità dell'emendamento Catania 17.136.

Filiberto ZARATTI (SEL) dichiara il voto favorevole sull'emendamento Catania 17.136.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Catania 17.136 (*vedi allegato 1*).

Dorina BIANCHI (NCD) accetta la riformulazione proposta del suo emendamento 17.119.

Giuseppina CASTIELLO (FI-PdL) accetta la riformulazione proposta del suo emendamento 17.142.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva gli identici emen-

damenti Dorina Bianchi 17.119 (*nuova formulazione*) e Castiello 17.142 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Ferdinando ALBERTI (M5S) ricorda il contenuto della lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 17.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Grimoldi 17.74.

Diego DE LORENZIS (M5S) sollecita il Governo a far pervenire la relazione dell'analisi di impatto della regolamentazione più volte richiesta.

Ermete REALACCI, *presidente*, come già preannunciato, avverte che la relazione perverrà entro la seduta odierna.

Serena PELLEGRINO (SEL) illustra le finalità dell'emendamento Zaratti 17.90, auspicando una seria riflessione sul tema trattato dal numero 2, lettera *c*), del comma 1 dell'articolo 17, del quale si richiede la soppressione.

Umberto MARRONI (PD) esprime condivisione sulle affermazioni dell'onorevole Pellegrino, facendo presente che la normativa trattata incide sull'intero territorio nazionale.

Claudia MANNINO (M5S) sottoscrive l'emendamento Zaratti 17.90, condividendo le finalità.

Davide CRIPPA (M5S) richiama le gravi conseguenze derivanti dalle disposizioni contenute nel numero 2, lettera *c*), del comma 1 dell'articolo 17.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Zaratti 17.90.

Claudia MANNINO (M5S), richiede la controprova della votazione testé effettuata.

La Commissione procede alla controprova della votazione dell'emendamento Zaratti 17.90, che risulta respinto.

Claudia MANNINO (M5S) esprime parere favorevole sull'emendamento Realacci 17.173

La Commissione approva l'emendamento Realacci 17.173 (*vedi allegato 1*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S) sottoscrive gli emendamenti De Mita 17.14 e 17.13.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti De Mita 17.14 e 17.13.

Claudia MANNINO (M5S) illustra i subemendamenti a sua firma 0.17.195.2 e 0.17.195.4

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Mannino 0.17.195.2, 0.17.195.3 e 0.17.195.4

La Commissione approva l'emendamento del rappresentante del Governo 17.195 (*vedi allegato 1*).

Martina NARDI (MISTO) illustra l'emendamento a sua firma 17.55.

Claudia MANNINO (M5S) non condividendo appieno il contenuto dell'emendamento Nardi 17.55, auspica una riformulazione del relatore, preannuncio altrimenti l'astensione dal voto del proprio gruppo.

La Commissione respinge l'emendamento Nardi 17.55.

Filiberto ZARATTI (SEL) illustra l'emendamento a sua firma 17.91.

Claudia MANNINO (M5S) sottoscrive l'emendamento Zaratti 17.91.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 17.91.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara l'emendamento De Rosa 17.39 precluso dal risultato della votazione sull'emendamento Morassut 17.163.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) condividendone le finalità, sottoscrive l'emendamento De Mita 17.12.

La Commissione respinge l'emendamento De Mita 17.12.

Marco MARTINELLI (FI Pdl) accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento a sua firma 17.154.

Ermete REALACCI, *presidente*, sottoscrive l'emendamento Catania 17.137.

Claudia MANNINO (M5S) sottoscrive l'emendamento Catania 17.137.

Filiberto ZARATTI (SEL) sottoscrive l'emendamento Catania 17.137.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Catania 17.137 e Taranto 17.69 (*vedi allegato 1*).

Martina NARDI (Misto-LED) illustra l'emendamento a sua firma 17.57 e chiede al relatore di riconsiderare il parere sfavorevole.

Claudia MANNINO (M5S) sottoscrive l'emendamento Nardi 17.57.

La Commissione respinge l'emendamento Nardi 17.57.

La Commissione approva l'emendamento Schullian 17.21 (*vedi allegato 1*), ritenendosi, nel contempo, da esso assorbiti gli emendamenti Zaratti 17.88, Sanna 17.184, Matarrese 17.140 e Abrignani 17.159.

Ermete REALACCI, *presidente*, chiarisce che l'emendamento Bianchi 17.111 è da ritenersi assorbito dall'approvazione dell'emendamento Schullian 17.21 limitatamente alla prima parte, mentre la se-

conda, quella relativa al « conseguentemente », sarà posta in votazione.

Chiara BRAGA, *relatore*, chiarisce di aver espresso parere favorevole sul secondo capoverso dell'emendamento Dorina Bianchi 17.111.

La Commissione approva l'emendamento Dorina Bianchi 17.111 (*vedi allegato 1*) per la parte non preclusa dalla precedente votazione.

Paolo GRIMOLDI (LNA), intervenendo sull'articolo 35 del provvedimento, rileva come, in contrasto con l'orientamento espresso dai deputati della maggioranza nella Commissione ambiente, l'emendamento presentato dal relatore non sopprima l'articolo stesso, modificandolo in modo assolutamente non incisivo. Preannuncia, quindi, il ritiro di tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo e l'abbandono dei lavori della Commissione. Ribadisce, infatti, come sarebbe stato necessario sopprimere completamente l'articolo 35, il quale è contrario ad ogni forma di meritocrazia e rischia di vanificare tutti gli sforzi sostenuti nel corso degli ultimi anni al fine di estendere sistemi di raccolta differenziata.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Nardi 17.54 risulta precluso.

Davide CRIPPA (M5S) con riferimento al suo emendamento 17.40, evidenzia come lo stesso, proponendo un'aliquota IVA agevolata del 4 per cento per gli interventi di ristrutturazione, sia volto a innescare un circolo virtuoso che consenta di contrastare efficacemente il consumo di suolo, incentivando il recupero degli edifici mediante ristrutturazioni e scoraggiando la costruzione di nuovi edifici.

Enrico BORGHI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento Crippa 17.40.

Ermete REALACCI, *presidente*, fa presente come si renda necessario valutare la correttezza tecnica della formulazione dell'emendamento Crippa 17.40, per la parte in cui non stabilisce un limite all'aumento dell'IVA sulle nuove costruzioni.

Accantona, quindi, l'emendamento Crippa 17.40.

Avverte che l'emendamento Schullian 17.20 è stato ritirato, mentre gli identici emendamenti De Mita 17.11 e Abrignani 17.161 e gli identici emendamenti Dorina Bianchi 17.132 e Matarrese 17.133, nonché l'emendamento Dorina Bianchi 17.131 risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Dorina Bianchi 17.111.

Claudia MANNINO (M5S) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento Schullian 17.19.

La Commissione approva l'emendamento Schullian 17.19, come riformulato nel senso di sopprimere le parole: « ed in ragione dello stesso » (*vedi allegato 1*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Schullian 17.18 è stato ritirato e accantona l'emendamento Giovanna Sanna 17.183.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), con riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 17 del provvedimento, sottolinea come la contraddittorietà dell'atteggiamento della relatrice Braga, la quale mentre è relatrice anche sul disegno di legge finalizzato a porre limiti al consumo del suolo mentre, con la norma in esame, introduce misure di *deregulation* in materia edilizia. Sottolinea, altresì, come ciò risulti particolarmente grave dopo gli eventi verificatisi nei giorni scorsi nella regione Liguria, i quali hanno evidenziato i danni recati da una politica di progressiva cementificazione del territorio.

La Commissione respinge l'emendamento Palese 17.143.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Abrignani 17.158 e Matarrese 17.138 risultano preclusi.

Claudia MANNINO (M5S) rileva come, oltre a determinare un maggior consumo di suolo, le disposizioni previste dall'articolo 17 del provvedimento comporteranno una forte riduzione delle entrate spettanti ai comuni. Ritiene che ciò indurrà gli enti locali ad autorizzare maggiormente la costruzione di nuovi edifici, a scapito di una politica di recupero degli edifici esistenti.

Serena PELLEGRINO (SEL) illustra il suo emendamento 17.84.

La Commissione respinge l'emendamento Pellegrino 17.84 e approva l'emendamento Petitti 17.182 (*vedi allegato 1*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che i suoi emendamenti 17.171 e 17.170 risultano preclusi.

Claudia MANNINO (M5S), nell'illustrare il suo emendamento 17.38, ricorda che una proposta emendativa avente lo stesso contenuto è stata approvata come emendamento al collegato ambientale alla legge di stabilità per il 2014.

La Commissione approva l'emendamento Mannino 17.38 (*vedi allegato 1*).

Ermete REALACCI, *presidente*, costata l'assenza del presentatore dell'emendamento De Mita 17.7, s'intende che vi abbia rinunciato. Avverte, quindi, che l'emendamento Catania 17.135 è stato ritirato mentre, con riferimento agli emendamenti Aiello 17.15 e De Mita 17.8, costatata l'assenza dei presentatori, s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Abrignani 17.157.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Matarrese 17.141 è stato ritirato e che i presentatori hanno accettato la riformulazione del loro emendamento Giovanna Sanna 17.183.

La Commissione approva l'emendamento Giovanna Sanna 17.183 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 1).

Ermete REALACCI, *presidente*, costata l'assenza del presentatore dell'emendamento De Mita 17.6, s'intende vi abbia rinunciato, e avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Vignali 17.126.

Filiberto ZARATTI (SEL) illustra l'emendamento Pellegrino 17.80, di cui è cofirmatario, il quale è volto alla soppressione del comma 4 dell'articolo 17 del provvedimento, che altrimenti consentirebbe l'attuazione per stralci funzionali delle convenzioni di lottizzazione previste dalla legge urbanistica n. 1150 del 1942.

Michele DELL'ORCO (M5S) con riferimento all'emendamento Pellegrino 17.80, evidenzia come le disposizioni contenute nel comma 4 dell'articolo 17 dimostrino come il Governo non tenga conto, nel regolare la materia urbanistica, di quelle che sono le reali esigenze espresse dai cittadini e dalle associazioni del settore. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento Pellegrino 17.80.

La Commissione respinge l'emendamento Pellegrino 17.80.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica il ritiro dell'emendamento Dorina Bianchi 17.127.

Salvatore MATARRESE (SCpI) sottoscrive gli identici articoli aggiuntivi Pellegrino 17.04 e Realacci 17.017, così come riformulati.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che i presentatori degli identici articoli aggiuntivi Pellegrino 17.04 e Realacci 17.017 hanno accettato la riformulazione.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Pellegrino 17.04 e Rea-

lacci 17.017, (*nuova formulazione*) (vedi allegato 1).

Davide CRIPPA (M5S) illustra la *ratio* del suo articolo aggiuntivo 17.013, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Crippa 17.013.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Crippa 17.40 resta accantonato nell'attesa di una sua riformulazione.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 5 e dei relativi emendamenti.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Pellegrino 5.5 e De Rosa 5.6.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO de CARO esprimere pareri conformi a quelli della relatrice.

Enrico BORGHI (PD) ritira l'emendamento a sua firma 5.3.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole, condizionatamente a una sua riformulazione, sul successivo emendamento Borghi 5.40.

Ermete REALACCI, *presidente*, al fine di ulteriori opportuni approfondimenti, propone una breve sospensione della seduta.

La Commissione consente.

La seduta, sospesa alle 17.05, è ripresa alle 17.30.

Ermete REALACCI, *presidente*, propone che i lavori della Commissione proseguano fino alle ore 20. Si potrebbe quindi fare una pausa di un'ora e riprendere a lavorare alle 21.

La Commissione concorda.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Borghi 5.40 e Realacci 5.25 purché riformulati. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Dorina Bianchi 5.28, Abrignani 5.24 e Borghi 5.23. Invita al ritiro degli emendamenti Dell'Orco 5.7, Catalano 5.39 e Borghi 5.19, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime inoltre parere contrario sui subemendamenti De Rosa 0.5.05.1, Paglia 0.5.05.2 e 0.5.05.3, De Rosa 0.5.05.4 e 0.5.05.5, Segoni 0.5.05.6 e Paglia 0.5.05.7 e 0.5.05.8. Raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo della relatrice 5.05, che riformula nei termini riportati in allegato.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO de CARO esprimere pareri conformi a quelli della relatrice.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) stigmatizza il contenuto dell'articolo aggiuntivo della relatrice 5.05.

Filiberto ZARATTI (SEL) auspica una maggiore riflessione sul contenuto dell'articolo 5 del provvedimento in esame che proroga le concessioni autostradali senza l'effettuazione di alcuna procedura di gara. Si tratta di misure di carattere protezionistico che giudica inaccettabili e scandalose e che si configurano come vere e proprie regalie alle società che attualmente gestiscono la rete autostradale.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) richiama le considerazioni critiche espresse su tali norme da diversi soggetti ascoltati nel corso delle audizioni – quali i rappresentanti della Banca d'Italia e dell'Autorità garante della concorrenza –, esprimendo forti perplessità sul contenuto dell'articolo 5, che di fatto regala denaro ai privati senza motivazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge gli identici emendamenti Pellegrino 5.5 e De Rosa 5.6.

Enrico BORGHI (PD) accetta la riformulazione proposta del suo emendamento 5.40.

Michele DELL'ORCO (M5S) sottolinea che l'intervento normativo sulle concessioni autostradali previsto dall'articolo 5 provocherà l'apertura di una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Borghi 5.40 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 1).

Ermete REALACCI, *presidente*, precisa che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Borghi 5.40 (*nuova formulazione*), interamente sostitutivo dell'articolo 5, debbono intendersi preclusi i successivi emendamenti.

Michele DELL'ORCO (M5S) ritiene che il suo emendamento 5.7 non risulti precluso dalla votazione della nuova formulazione dell'emendamento Borghi 5.40, in quanto ancora riferibile ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5.

Ermete REALACCI, *presidente*, rileva che anche l'approvazione dell'originario testo dell'emendamento Borghi 5.40 avrebbe precluso i successivi emendamenti.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) concorda con le considerazioni espresse dall'onorevole Dell'Orco.

Enrico BORGHI (PD), nel ritenere la questione di particolare delicatezza, chiede una breve sospensione dei lavori.

La seduta, sospesa alle 17.50, è ripresa alle 17.55.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Borghi 5.40 (*nuova formulazione*) risultano preclusi i successivi emendamenti ad esclusione, in via del tutto eccezionale, degli emendamenti Dell'Orco 5.7, Dorina Bianchi 5.28 e Abrignani 5.24, che risultano ancora riferibili al testo

dell'articolo 5 come sostituito dall'emendamento testé approvato.

Enrico BORGHI (PD) precisa che l'emendamento Abrignani 5.24 è assorbito dal suo emendamento 5.40 (*nuova formulazione*).

Michele DELL'ORCO (M5S) illustra le finalità del suo emendamento 5.7.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Dell'Orco 5.7.

Alberto ZOLEZZI (M5S) stigmatizza la realizzazione di opere dannose per l'ambiente soprattutto dove è evidente la carenza di mezzi pubblici.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Dorina Bianchi 5.28 e Borghi 5.23 (*vedi allegato 1*).

Ermete REALACCI, *presidente*, accetta la riformulazione del proprio emendamento 5.25.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) sottoscrive l'emendamento Realacci 5.25.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Realacci 5.25 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra le finalità del subemendamento a sua firma 0.5.0.5.1.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge, con votazioni distinte, i subemendamenti De Rosa 0.5.0.5.1 e Paglia 0.5.0.5.2.

Alberto ZOLEZZI (M5S) illustra le finalità del subemendamento Paglia 0.5.0.5.3 e invita il relatore a riconsiderare il parere contrario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge il subemendamento Paglia 0.5.0.5.3.

Michele DELL'ORCO (M5S) illustra le finalità del subemendamento De Rosa 0.5.0.5.4 e invita il relatore a riconsiderare il parere contrario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge il subemendamento De Rosa 0.5.0.5.4.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra le finalità del subemendamento a sua firma 0.5.0.5.5 e invita il relatore a riconsiderare il parere contrario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti De Rosa 0.5.0.5.5 e gli identici Segoni 0.5.0.5.6 e Paglia 0.5.0.5.7.

Diego DE LORENZIS (M5S) condivide le finalità del subemendamento Paglia 0.5.0.5.8.

Filiberto ZARATTI (SEL) raccomanda anch'egli l'approvazione del subemendamento Paglia 0.5.0.5.8.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge il subemendamento Paglia 0.5.0.5.8.

Alberto ZOLEZZI (M5S) esprime il parere contrario del suo gruppo sull'emendamento del Governo 5.05.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento del Governo 5.05 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Chiara BRAGA, *relatore*, invita la Commissione a passare all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 20. Invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, delle proposte emendative De Rosa 20.13, Abrignani 20.2, Riccardo Gallo 20.16, Paglia 0.20.21.2,

Mannino 0.20.22.1, De Rosa 0.20.23.1, De Rosa 0.20.23.4, De Rosa 0.20.23.6, De Rosa 0.20.23.7, De Rosa 0.20.23.8; esprime parere favorevole sulle proposte emendative Crippa 20.12, Borghi 20.14, Carrescia 0.20.21.1, sugli emendamenti del Governo 20.21, 20.22 e 20.23 e, infine, Borghi 20.01; chiede l'accantonamento delle proposte emendative Abrignani 20.3 e Morassut 20.17.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO de CARO esprimere pareri conformi a quelli della relatrice.

Massimiliano MANFREDI (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Morassut 20.17.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua firma 20.13 e invita il relatore a riconsiderare il parere contrario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento De Rosa 20.13 e Abrignani 20.2.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata che poiché è assente il presentatore dell'emendamento Riccardo Gallo 20.16, si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Crippa 20.12 e Borghi 20.14 (*vedi allegato 1*).

Alberto ZOLEZZI (M5S) esprime il parere contrario del suo gruppo sul subemendamento Carrescia 0.20.21.1.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) illustra le finalità del subemendamento a sua firma 0.20.21.1, del quale raccomanda l'approvazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva il subemendamento Carrescia 0.20.21.1 (*vedi allegato 1*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento Paglia 0.20.21.2, che eviterebbe di procedere ad una totale dismissione del patrimonio pubblico senza il minimo controllo.

Filiberto ZARATTI (SEL) invita la maggioranza ad un ripensamento sul subemendamento Paglia 0.20.21.2, poiché giudica sbagliato prevedere norme che facilitino la vendita del patrimonio pubblico.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge il subemendamento 0.20.21.2.

Ermete REALACCI, *presidente*, prende atto che il subemendamento Schullian 0.20.21.3 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento del Governo 20.21 (*vedi allegato 1*) e respinge il subemendamento Mannino 0.20.22.1.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), intervenendo sull'emendamento del Governo 20.22, rileva come lo stesso permetta la svendita degli immobili non solo statali, ma anche degli altri enti pubblici, non rendendo più necessario l'assenso del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in merito all'eventuale rilievo storico-culturale degli edifici da dismettere. Si tratta di una disposizione a suo avviso molto preoccupante.

La Commissione approva l'emendamento del Governo 20.22 (*vedi allegato 1*). Respinge, successivamente, con distinte votazioni, i subemendamenti De Rosa 0.20.23.1, 0.20.23.4, 0.20.23.6, 0.20.23.7 e 0.20.23.8. Approva, quindi, l'emendamento del Governo 20.23 (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO de CARO modifica, in senso contrario, il proprio avviso favorevole in merito all'articolo aggiuntivo Borghi 20.01, alla luce di un parere contrario espresso sullo stesso

da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Enrico BORGHI (PD) ritira il proprio articolo aggiuntivo 20.01.

La Commissione passa all'esame dell'emendamento della relatrice 22.03 e dei relativi subemendamenti.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, invita al ritiro dei subemendamenti Carrescia 0.22.03.1 e Busin 0.22.03.2.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dei subemendamenti Carrescia 0.22.03.1 e Busin 0.22.03.2: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) dichiara, a nome del suo gruppo, di condividere l'emendamento 22.03 della relatrice.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento della relatrice 22.03 (*vedi allegato 1*). Passa, quindi, all'esame dell'articolo 23 e dei relativi emendamenti.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, esprime invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'emendamento Businarolo 23.6. Esprime, altresì, parere favorevole con riformulazione, che illustra, sull'emendamento Vazio 23.22. Invita, poi, al ritiro dell'emendamento Abrignani 23.3 e degli identici articoli aggiuntivi Abrignani 23.04 e Marco Di Maio 23.03.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO de CARO concorda.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica il ritiro degli emendamenti Mariani 23.1, Abrignani 23.3 e Schullian 23.16.

Enrico BORGHI (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Vazio 23.22.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra, in qualità di cofirmatario, l'emenda-

mento Businarolo 23.6, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Businarolo 23.6 e approva l'emendamento Vazio 23.22 nella nuova formulazione (*vedi allegato 1*).

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) ritira il proprio emendamento 23.3 e illustra l'articolo aggiuntivo 23.04, di cui è primo firmatario, identico all'articolo aggiuntivo Di Maio 23.03, chiedendo alla relatrice la motivazione del suo parere contrario sullo stesso.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, intervenendo sull'articolo aggiuntivo Abrignani 23.04, chiarisce che esso attiene ad un tema per il quale è necessario acquisire il parere da parte del Ministero della giustizia, in assenza del quale reputa opportuno confermare il suo avviso contrario sullo stesso.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) chiede di valutare l'opportunità di accantonare il suo articolo aggiuntivo 23.04 nell'attesa che il Ministero della giustizia si esprima sullo stesso.

Ermete REALACCI, *presidente*, propone quindi di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Abrignani 23.04 e Marco Di Maio 23.03 per consentire gli opportuni approfondimenti sugli stessi.

La Commissione acconsente.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, chiede di accantonare l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24.

Ermete REALACCI, *presidente*, chiarisce che tale accantonamento risulta opportuno alla luce dell'eventualità di ricondurre ad una sola proposta emendativa i tre simili emendamenti Marroni 24.1, Mazzoli 24.3 e Realacci 24.4.

Claudia MANNINO (M5S) rileva come le questioni affrontate dalle predette pro-

poste emendative all'articolo 24 siano contenute all'interno dei regolamenti edilizi.

Roberto MORASSUT (PD), intervenendo sull'emendamento 24.1 di cui è cofirmatario, rileva come quanto affrontato dagli emendamenti citati sia contenuto nella legge n. 10 del 2013, recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, approvata nella scorsa legislatura.

La Commissione acconsente all'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 24.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la Commissione passa ad esaminare l'emendamento Speranza 4.2, precedentemente accantonato.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO de CARO esprime il parere favorevole del Governo sull'emendamento Speranza 4.2.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, esprime sua volta parere favorevole sull'emendamento Speranza 4.2.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Speranza 4.2.

Claudia MANNINO (M5S) chiede chiarimenti in merito alla portata normativa dell'emendamento Speranza 4.2.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) chiarisce che l'emendamento Speranza 4.2 allenta per specifiche fattispecie il patto di stabilità interno per le regioni, anche con riferimento ai debiti pregressi.

La Commissione approva l'emendamento Speranza 4.2 (*vedi allegato 1*).

Ermete REALACCI, *presidente*, passando all'esame dell'articolo 26, ricorda che sono stati ritirati gli emendamenti Librandi 26.15, 26.14 e 26.13, Giovanna Sanna 26.3 e Mazziotti Di Celso 26.17

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, invita i presentatori al ritiro, esprimendo altri-

menti parere contrario, degli identici emendamenti Sorial 26.31 e Duranti 26.18, dell'emendamento Zolezzi 26.32, dei subemendamenti De Rosa 0.26.67.4 e 0.26.67.6, Zolezzi 0.26.67.8, 0.26.67.7 e 0.26.67.9, Basilio 0.26.67.12, Busto 0.26.67.14, Zolezzi 0.26.67.20. Esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 26.67. Invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Ruocco 26.37, De Rosa 26.35 e Realacci 26.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento Taranto 26.28. Invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti D'Arienzo 26.33 e De Rosa 26.36. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Morassut 26.6 e Basilio 26.42 a condizione che quest'ultimo sia riformulato sostituendo la parola « trasmesso » con la parola « comunicato ». Invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti D'Arienzo 26.45, Riccardo Gallo 26.7, Scanu 26.48, Corda 26.49, D'Arienzo 26.54, Rizzo 26.56, Scanu 26.55, Artini 26.29, D'Arienzo 26.58, Abrignani 26.11, D'Arienzo 26.60. Esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 26.66. Invita al ritiro i presentatori, dovendo altrimenti esprimere parere contrario, i presentatori degli articoli aggiuntivi Abrignani 26.01 e Giovanna Sanna 26.02.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO de CARO esprime parere conforme a quello del relatore.

Claudia MANNINO (M5S), illustrando l'emendamento Sorial 26.31, soppressivo dell'articolo 26, osserva che tale disposizione è volta, a suo parere, esclusivamente a fare cassa, senza alcuna indicazione di criteri per l'individuazione dei beni da dismettere.

Filiberto ZARATTI (SEL), intervenendo sull'emendamento Duranti 26.18, di cui è cofirmatario e identico all'emendamento Sorial 26.31, osserva che l'articolo 26, oltre al pregiudizio economico rappresentato dalla vendita a poco prezzo di beni de-

maniali che appartengono alla comunità dei cittadini, realizza anche un pregiudizio per l'ambiente, in quanto il carattere demaniale ha sinora consentito di mantenere intatti i suddetti beni e di impedire il diffondersi dell'abusivismo. Ricorda inoltre ai colleghi del Partito democratico le critiche che gli stessi muovevano al Governo Berlusconi per analoghi interventi.

Claudia MANNINO (M5S) auspica che la relatrice e il rappresentante del Governo vogliano riconsiderare i pareri espressi sugli emendamenti sopra citati, valutando eventuali riformulazioni utili ad identificare le particolari tipologie di beni immobili da dismettere, indicando se essi siano da individuare tra quelli in condizioni fatiscenti o tra quelli di rilevanza storico-culturale.

Ermete REALACCI, *presidente*, osserva che la vendita non farà cessare i vincoli esistenti in caso di beni culturali e ambientali.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Sorial 26.31 e Duranti 26.18.

Alberto ZOLEZZI (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 26.32, con il quale si chiede il coinvolgimento della cittadinanza mediante progetti di iniziative civica e percorsi di progettazione partecipata.

La Commissione respinge l'emendamento Zolezzi 26.32.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), illustrando il subemendamento a sua prima firma 0.26.67.4, ritiene che sia opportuno privilegiare la locazione degli immobili pubblici o l'assegnazione ad altri soggetti pubblici, rispetto alla vendita. Ricorda inoltre che in questo periodo di crisi verrebbe realizzata semplicemente una svendita a tutto vantaggio degli speculatori. Si tratta peraltro di beni demaniali soggetti a una tutela che la Costituzione riconosce.

La Commissione respinge il subemendamento De Rosa 0.26.67.4.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.26.67.6, raccomandandone l'approvazione e di cui illustra le finalità.

La Commissione respinge il subemendamento De Rosa 0.26.67.6.

Alberto ZOLEZZI (M5S) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.26.67.8, che richiama espressamente l'articolo 9 della Costituzione, relativo alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico.

Mauro PILI (Misto) richiama gli statuti di alcune regioni a statuto speciale, i quali stabiliscono che, cessata la destinazione pubblica, i beni tornano a far parte del demanio. Ritiene che le norme degli statuti dovrebbero essere richiamate quali fattori di salvaguardia.

La Commissione respinge il subemendamento Zolezzi 0.26.67.8.

Alberto ZOLEZZI (M5S) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.26.67.7, il quale prevede che, nell'ambito delle dismissioni, si tenga conto della sostenibilità ambientale, economica e sociale.

La Commissione respinge il subemendamento Zolezzi 0.26.67.7.

Alberto ZOLEZZI (M5S) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.26.67.9, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge il subemendamento Zolezzi 0.26.67.9.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) ritira il subemendamento Basilio 0.26.67.12 del quale è cofirmatario. Illustra poi il subemendamento Busto 0.26.67.14, evidenziando che lo stesso è volto ad acquisire il

concerto del Ministero dell'ambiente, per una maggiore tutela delle situazioni più delicate.

La Commissione respinge il subemendamento Busto 0.26.67.14.

Alberto ZOLEZZI (M5S), illustrando il subemendamento a sua prima firma 0.26.67.20, ricorda che lo stesso è diretto a garantire che non sia modificata la sagoma dell'edificio esistente.

La Commissione respinge il subemendamento Zolezzi 0.26.67.20.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), in relazione all'emendamento del Governo 26.67, chiede che il patrimonio pubblico non sia svenduto e invita a prendere in considerazione altre forme di valorizzazione.

La Commissione approva l'emendamento del Governo 26.67 (*vedi allegato 1*).

Ermete REALACCI, *presidente*, rilevata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Ruocco 26.37, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato e che tale emendamento debba intendersi decaduto.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), illustrando l'emendamento a sua prima firma 26.35, evidenzia che lo stesso prevede il censimento degli immobili pubblici inutilizzati, prima di deciderne l'alienazione. Chiede che l'emendamento venga quanto meno accantonato.

Mauro PILI (Misto), intervenendo sull'emendamento De Rosa 26.35, pone all'attenzione della Commissione il tema del coinvolgimento delle amministrazioni locali.

Filiberto ZARATTI (SEL), intervenendo sull'emendamento De Rosa 26.35, ritiene meritorio il censimento, ivi previsto, della totalità degli immobili pubblici inutilizzati, anche al fine di assicurare modalità trasparenti nelle procedure di alienazione.

La Commissione respinge quindi l'emendamento De Rosa 26.35.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che il rappresentante del Governo ha testé presentato l'emendamento 37.52 del Governo (*vedi allegato 3*), per il quale propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 22 della giornata odierna. Avverte, altresì, che il Governo ha trasmesso la relazione di analisi dell'impatto sulla regolamentazione e la relazione tecnico-normativa riferite al provvedimento in esame.

Filiberto ZARATTI (SEL) invita la Presidenza a stabilire tempi adeguati per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 37.52 del Governo testé presentato, del quale si rende necessario valutare attentamente il contenuto.

Claudia MANNINO (M5S), nell'associarsi alle considerazioni da ultimo svolte dal collega Zaratti, rileva la necessità da parte dei Gruppi di procedere ad una attenta valutazione dei contenuti dell'emendamento 37.52 del Governo.

Ermete REALACCI, *presidente*, ritiene che il termine per la presentazione dei subemendamenti possa slittare non oltre le ore 23 per consentire la conclusione dell'esame del provvedimento entro i tempi concordati in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), nel sottoscrivere l'emendamento Realacci 26.4, ne illustra le finalità, essenzialmente volte a consentire la più ampia partecipazione dei cittadini in linea con quella che dovrebbe essere una tradizione della sinistra italiana.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Realacci 26.4.

Claudia MANNINO (M5S), intervenendo sull'emendamento Taranto 26.28, osserva che le disposizioni da esso recate

incidono sull'attuale riparto delle competenze legislative tra Stato, regioni ed enti locali in assenza di una specifica revisione costituzionale.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, fa presente che l'emendamento Taranto 26.28 recepisce una condizione contenuta nel parere favorevole espresso dalla Commissione Attività produttive sul provvedimento in esame.

Claudia MANNINO (M5S) rileva che la maggioranza, procedendo pervicacemente nella direzione intrapresa, mostra di volere scaricare tutte le problematiche sulla Corte Costituzionale, destinata ad affrontare in futuro un inevitabile e massiccio contenzioso.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO de CARO ricorda che sull'emendamento Taranto 26.28 vi è il parere favorevole del Governo.

La Commissione approva quindi l'emendamento Taranto 26.28 (*vedi allegato 1*).

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara che, non essendo presenti i firmatari, l'emendamento D'Arienzo 26.33 si intende decaduto.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 26.36, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento De Rosa 26.36 ed approva l'emendamento Morassut 26.6 (*vedi allegato 1*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S), intervenendo sull'emendamento Basilio 26.42, di cui è cofirmatario, chiede al relatore la portata della riformulazione in precedenza proposta.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, ricorda che la proposta di riformulazione in pre-

cedenza formulata è stata condivisa con il competente Ministero.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) accetta quindi la riformulazione dell'emendamento Basilio 26.42, in precedenza proposta dal relatore e sulla quale vi è il consenso da parte del rappresentante del Governo.

La Commissione approva quindi l'emendamento Basilio 26.42, così come riformulato (*vedi allegato 1*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, non risultando presenti i firmatari, gli emendamenti D'Arienzo 26.45, Riccardo Gallo 26.7 e Scanu 26.48 si intendono decaduti.

Alberto ZOLEZZI (M5S) illustra le finalità dell'emendamento Corda 26.49, di cui raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Corda 26.49.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, non risultando presenti i firmatari, gli emendamenti D'Arienzo 26.54 e Scanu 26.55 si intendono decaduti; avverte, altresì, che l'emendamento Rizzo 26.56 risulta precluso.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), nel fare proprio l'emendamento Artini 26.29, ne illustra le finalità, essenzialmente volte ad assicurare la necessaria tutela dei beni demaniali interessati dalla disposizione.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Artini 26.29.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, non risultando presenti i firmatari, l'emendamento D'Arienzo 26.58 si intende decaduto.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento a sua firma 26.11, fa presente che sullo stesso era stata ipotizzata una possibile riformulazione.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO de CARO osserva che sull'emendamento Abrignani 26.11, del quale in precedenza è stata prospettata una riformulazione, vi è stata una valutazione favorevole da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e contraria da parte del Ministero della difesa.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, alla luce delle dichiarazioni testé rese dal rappresentante del Governo, propone quindi di accantonare l'emendamento Abrignani 26.11.

La Commissione concorda.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, non risultando presenti i firmatari, l'emendamento D'Arienzo 26.59 si intende decaduto.

Mauro PILI (Misto), nel sottoscrivere l'emendamento D'Arienzo 26.60, dichiara il proprio voto contrario sullo stesso in quanto sostanzialmente volto a concedere indebiti vantaggi agli acquirenti privati.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che sull'emendamento D'Arienzo 26.60 vi è comunque il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo.

La Commissione respinge quindi l'emendamento D'Arienzo 26.60.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), intervenendo sull'emendamento 26.66 del Governo, considera inaccettabile affidare al Ministero della difesa la scelta in ordine alla destinazione d'uso degli immobili pubblici da porre in vendita.

Mauro PILI (Misto) ritiene che l'emendamento 26.66 del Governo, avente ad oggetto, tra l'altro, la dismissione di fari localizzati nella regione Sardegna in siti di particolare interesse ambientale, miri ad assicurare vantaggi inaccettabili in favore di soggetti privati.

La Commissione approva quindi l'emendamento 26.66 del Governo (*vedi allegato 1*).

Mirella LIUZZI (M5S) dichiara che l'emendamento 37.52 del Governo, del quale ha testé preso visione, rappresenta una vergogna sotto il profilo del rispetto della tutela ambientale, tanto più essendo stato presentato da un Governo che si dichiara di centrosinistra.

Claudia MANNINO (M5S) si associa con convinzione all'osservazione della collega Liuzzi rilevando che l'emendamento 37.52 del Governo, facendo riferimento al regime autorizzatorio di cui all'articolo 52-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 in materia di espropriazione di aree, introduce poteri di intervento inconciliabili con lo stato di diritto.

Filiberto ZARATTI (SEL) ritiene che l'emendamento 37.52 del Governo, che autorizza procedure di esproprio in ambiti di particolare rilevanza ambientale, non sia degno del Parlamento di uno Stato civile.

Enrico BORGHI (PD) fa presente che il gruppo del Partito democratico non era stato preventivamente messo a conoscenza della presentazione da parte del Governo dell'emendamento 37.52. Chiede pertanto che su di esso possa essere aggiornata la discussione ad un successivo momento.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) invita la Presidenza a valutare con particolare rigore la sussistenza dei prescritti requisiti per l'ammissibilità dell'emendamento 37.52 del Governo.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel comunicare che sono in distribuzione proposte di correzioni di forma riferite ad alcune proposte emendative approvate dalla Commissione, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 20, è ripresa alle 21.35.

Ermete REALACCI, *presidente*, ritiene che l'emendamento 37.52 del Governo, volto a inserire le opere relative al trasporto e allo stoccaggio di idrocarburi tra le infrastrutture alle quali si applicano le procedure autorizzative derogatorie di cui all'articolo 52-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 2001, previste per le infrastrutture appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti e per gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, sia inammissibile per estraneità di materia, atteso che l'articolo 37 del decreto-legge in esame prevede l'estensione delle procedure previste dal citato articolo 52-*quinquies* per i gasdotti di approvvigionamento dall'estero e per le opere ad essi accessorie esclusivamente al fine di « aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale, anche in considerazione delle situazioni di crisi internazionali esistenti ».

Mirella LIUZZI (M5S) ritiene che non sia stato corretto da parte del presidente fissare un termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 37.52 del Governo prima di valutarne l'ammissibilità. Ritiene, pertanto, che a questo punto l'emendamento dovrebbe essere oggetto di discussione e quindi di votazione.

Ermete REALACCI, *presidente*, evidenzia che l'emendamento presentato dal Governo è stato immediatamente numerato ed è stato fissato il termine per i subemendamenti, in considerazione dell'ora tarda e della necessità di lasciare tempi adeguati ai gruppi per la presentazione dei subemendamenti.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) avanza il dubbio che l'emendamento 37.52 sia stato numerato e sia stato fissato il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti nella speranza che nessun deputato si accorgesse della sua portata e si opponesse alla sua votazione. Ribadisce, in ogni caso, che la valutazione di ammissibilità avrebbe dovuto precedere

la fissazione di un termine per la presentazione dei subemendamenti.

Ermete REALACCI, *presidente*, ribadisce che la numerazione dell'emendamento e la fissazione del termine per la presentazione dei subemendamenti hanno avuto luogo immediatamente per permettere ai gruppi di prendere visione dell'emendamento del Governo e presentare i relativi subemendamenti. Avverte, quindi, che si riprenderà l'esame delle residue proposte emendative riferite all'articolo 26.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 26.01, relativo all'annosa questione degli stabilimenti balneari, in considerazione del previsto riordino della materia, al quale sta lavorando in questi giorni il sottosegretario Baretta.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che l'articolo aggiunto Giovanna Sanna 26.02 è stato ritirato.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) illustra l'emendamento 26.11, a sua firma, precedentemente accantonato, evidenziando che esso è diretto a risolvere la situazione di circa duecento famiglie le cui abitazioni, situate su spiagge, sono state classificate alla stregua di strutture ricettive e come tali soggette alla cosiddetta direttiva « Bolkestein ».

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, conferma il parere contrario già espresso sull'emendamento Abrignani 26.11, sottolineando come si pongano problemi di compatibilità con la normativa dell'Unione europea.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO de CARO riferisce che sull'emendamento Abrignani 26.11 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esprime parere favorevole, il Ministero della difesa parere contrario, mentre il Ministero dell'economia e delle finanze non ha rilevato particolari profili di criticità. Ritiene, pertanto, di dover esprimere parere contrario su tale emendamento.

La Commissione respinge l'emendamento Abrignani 26.11.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, chiede che si passi all'esame degli emendamenti Antezza 36.1, Mariastella Bianchi 36.12 e Latronico 36.6, precedentemente accantonati.

Propone quindi una riformulazione dell'emendamento Antezza 36.1 nel senso di prevedere la sostituzione dell'articolo 36 con il seguente: ART. 36 – (*Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi*) – 1. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera *n-sexies*) è aggiunta la seguente: « *n-septies*) delle spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata per gli importi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 luglio di ciascun anno, sulla base dell'ammontare delle maggiori entrate riscosse dalla Regione, rivenienti dalla quota spettante alle stesse Regioni dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, nel limite delle aliquote di prodotto relative alle produzioni incrementali rispetto all'anno 2013. ». 2. Con la legge di stabilità per il 2015 e con quelle successive è definito per le Regioni, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il limite della esclusione dal patto di stabilità interno delle spese in conto capitale finanziate con le entrate delle aliquote di prodotto di cui all'articolo 20, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625. ».

Avverte che tale riformulazione determinerebbe l'assorbimento degli emendamenti Mariastella Bianchi 36.12 e Latronico 36.6.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) ritiene che la riformulazione proposta dalla re-

latrice non si limiti ad una riscrittura dell'emendamento Antezza 36.1, ma si sostanzi, di fatto, in un nuovo emendamento, rispetto al quale non è stato fissato alcun termine per la presentazione di subemendamenti. Chiede, pertanto, che si dia la possibilità di subemendare la nuova formulazione dell'emendamento Antezza 36.1.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) osserva che la riformulazione dell'emendamento Antezza 36.1 ha un carattere restrittivo rispetto al testo originario della medesima proposta emendativa, dal momento che quest'ultima prevedeva una integrale esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno delle spese realizzate a valere sui proventi delle *royalties*, mentre la riformulazione limita l'esclusione alle spese sostenute a valere sulle *royalties* derivanti dall'incremento della produzione rispetto all'anno 2013.

Ermete REALACCI, *presidente*, si riserva di valutare le osservazioni formulate dal deputato De Rosa e propone di accantonare nuovamente l'esame degli emendamenti Antezza 36.1, Mariastella Bianchi 36.12 e Latronico 36.6.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, ritiene che la nuova formulazione dell'emendamento Antezza 36.1, da lei proposta, costituisca un'autentica riformulazione di quella proposta emendativa, il cui contenuto è ampliato per tenere conto anche di quanto previsto dall'emendamento Latronico 36.6.

Mirella LIUZZI (M5S) chiede alla presidenza se intenda porre in votazione la nuova formulazione dell'emendamento Antezza 36.1, proposta dalla relatrice.

Mariastella BIANCHI (PD) ritiene che la nuova formulazione dell'emendamento Antezza 36.1 non determini l'assorbimento dell'emendamento 36.12, a sua prima firma.

Ermete REALACCI, *presidente*, tenendo conto delle osservazioni formulate dal deputato De Rosa, accantona nuovamente l'esame degli emendamenti Antezza 36.1, Mariastella Bianchi 36.12 e Latronico 36.6. Avverte, quindi, che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 35.

Chiara BRAGA, *relatore*, formula un invito al ritiro sugli identici emendamenti Capelli 35.76, Grimoldi 35.36 e Zaratti 35.16, avvertendo che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario.

Il sottosegretario Silvia VELO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Stefano VIGNAROLI (M5S) manifesta la contrarietà del proprio gruppo alle disposizioni contenute nell'articolo 35 del provvedimento, evidenziando come gli obblighi derivanti dalle normative europee vadano nella direzione di favorire il pretrattamento dei rifiuti e non in quella di aumentare l'attività degli impianti di termovalorizzazione. Segnala, quindi, la necessità di assegnare la priorità al riciclaggio dei rifiuti e non al recupero di energia.

Filiberto ZARATTI (SEL) esprime, a sua volta, contrarietà alle norme contenute nell'articolo in esame, evidenziando come le disposizioni non affrontino il problema del ciclo dei rifiuti in modo sistematico. Ritiene, in particolare, che sia errata la scelta fatta, che potrà consentire di spingere l'utilizzo dei termocombustori fino al massimo della loro potenza. Sarebbe, a suo avviso, più corretto incentivare la raccolta differenziata consentendo così di ridurre sempre di più l'utilizzo degli impianti di incenerimento dei rifiuti.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Capelli 35.76, Grimoldi 35.36 e Zaratti 35.16.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che si passerà, quindi, all'esame dell'emendamento 35.125 della relatrice e dei relativi subemendamenti.

Tino IANNUZZI (PD) ritira il proprio subemendamento 0.35.125.32.

Chiara BRAGA, *relatore*, esprime un invito al ritiro o, altrimenti, parere contrario sui subemendamenti Mannino 0.35.125.4, Zolezzi 0.35.125.5, Mannino 0.35.125.8, 0.35.125.6 e 0.35.125.7 e Zaratti 0.35.125.12. Formula parere favorevole sul subemendamento Bratti 0.35.125.9 e sul subemendamento Vignaroli 0.35.125.10, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime, poi, invito al ritiro o, altrimenti, parere contrario sugli identici subemendamenti Castiello 0.35.125.13 e Busin 0.35.125.2, nonché Carrescia 0.35.125.3 e un parere favorevole sul subemendamento Carrescia 0.35.125.14 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Fa presente, altresì, che il subemendamento Vignaroli 0.35.125.11 sarebbe assorbito dall'approvazione della nuova formulazione del subemendamento Vignaroli 0.35.125.10, sulla quale ha espresso parere favorevole. Espresso un parere favorevole sul subemendamento Zolezzi 0.35.125.15, formula un invito al ritiro o, altrimenti, parere contrario sugli identici subemendamenti Zolezzi 0.35.125.16 e Pellegrino 0.35.125.17. Esprime, quindi, parere favorevole sul subemendamento Bratti 0.35.125.18, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), e un invito al ritiro o, altrimenti, parere contrario sui subemendamenti Carrescia 0.35.125.19 e 0.35.125.20, Zolezzi 0.35.125.21, Carrescia 0.35.125.22, Zolezzi 0.35.125.23, Alfreider 0.35.125.24, Carrescia 0.35.125.25, Pellegrino 0.35.125.26, Mannino 0.35.125.27, Carrescia 0.35.125.28, Busin 0.35.125.29, sugli identici subemendamenti Pellegrino 0.35.125.30 e Zolezzi 0.35.125.31, nonché sugli identici subemendamenti Zolezzi 0.35.125.33 e Zaratti 0.35.125.34. Esprime, infine, parere favorevole sul subemendamento Mariani 0.35.125.36 e un invito al ritiro o, altrimenti, parere contrario sui subemendamenti Bratti 0.35.125.37 e Busin 0.35.125.38. Raccomanda, infine, l'approvazione del suo emendamento 35.125.

Il sottosegretario Silvia VELO esprime parere conforme alla relatrice.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), nel raccomandare l'approvazione del subemendamento 0.35.125.4, di cui è primo firmatario, si sofferma sulle numerose criticità poste dalla proposta emendativa della relatrice, che, pur presentando taluni limitati margini di miglioramento rispetto al testo dell'articolo 35, conferma la scelta, a suo avviso sbagliata, di puntare strategicamente sull'incenerimento dei rifiuti, anziché sulla raccolta differenziata.

La Commissione respinge il subemendamento De Rosa 0.35.125.4.

Stefano VIGNAROLI (M5S), nel raccomandare l'approvazione del subemendamento Zolezzi 0.35.125.5, osserva come si debba privilegiare il riciclo dei rifiuti rispetto alla loro combustione, osservando come anche le esperienze maturate a livello territoriale suggeriscano un ripensamento da parte della maggioranza rispetto all'intervento normativo proposto.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) osserva come l'atteggiamento dei deputati del Movimento 5 Stelle sia piuttosto contraddittorio, dal momento che si esprimono critiche molto vivaci rispetto a interventi che vengono invece riproposti, con limitate modifiche, in altre proposte emendative presentate da deputati del medesimo gruppo.

La Commissione respinge il subemendamento Zolezzi 0.35.125.5.

Claudia MANNINO (M5S) ritira il subemendamento 0.35.125.8, di cui è rima firmataria.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), intervenendo con riferimento al subemendamento Mannino 0.3.125.6, respinge le critiche formulate dal deputato Carrescia, sottolineando come il proprio gruppo abbia presentato tanto proposte emendative radicalmente diverse rispetto a quanto

prospettato dal Governo e dalla relatrice quanto proposte più limitate, tese a migliorare i testi presentati. In ogni caso, ritiene che sia falso e scorretto attribuire al proprio gruppo l'intento di promuovere la combustione dei rifiuti.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) osserva che talune delle proposte emendative presentate da deputati del Movimento 5 Stelle integrino l'emendamento della relatrice.

La Commissione respinge il subemendamento Mannino 0.35.125.6.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), intervenendo con riferimento al subemendamento Mannino 0.3.125.7, invita il deputato Carrescia a smettere di dire sciocchezze e a leggere le proposte alternative presentate dal Movimento 5 Stelle, che non vanno assolutamente nella direzione di privilegiare l'incenerimento dei rifiuti.

Ermete REALACCI, *presidente*, invita il deputato De Rosa a mantenere i toni nell'ambito della normale dialettica parlamentare.

Enrico BORGHI (PD) ritiene che il collega Carrescia abbia la facoltà di esprimere un giudizio politico sulle proposte emendative in discussione.

La Commissione respinge il subemendamento Mannino 0.35.125.7.

Filiberto ZARATTI (SEL) illustra il subemendamento 0.35.125.12, di cui è primo firmatario, osservando come la sua eventuale approvazione potrebbe consentire alla maggioranza di dimostrare che non intende privilegiare l'incenerimento dei rifiuti. Ritiene, infatti, che debba essere chiarito l'intento di una progressiva riduzione della capacità di combustione dei rifiuti, in linea con quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea.

Stefano VIGNAROLI (M5S), associandosi alle considerazioni del collega Zaratti,

evidenzia come la scelta strategica per affrontare le problematiche connesse al ciclo dei rifiuti non possa essere quella di ricorrere ad un maggior utilizzo dei termovalorizzatori.

La Commissione respinge il subemendamento Zaratti 0.35.125.12.

Alessandro BRATTI (PD) accetta la riformulazione del suo subemendamento 0.35.125.9, proposta dalla relatrice, pur rilevando come sarebbe stato auspicabile un intervento più sistematico, in linea con quanto previsto nel disegno di legge in materia ambientale, collegato alla legge di stabilità 2014. Ritieni, tuttavia, che la relatrice, insieme a molti altri colleghi, abbia svolto un ottimo lavoro, che ha consentito di apportare sensibili miglioramenti al testo dell'articolo 35.

Filiberto ZARATTI (SEL), pur riconoscendo che il subemendamento Bratti 0.35.125.9, qualora approvato, rappresenterebbe un parziale superamento delle criticità rinvenibili nel testo dell'emendamento 35.125 del relatore, interamente sostitutivo del corrispondente articolo del decreto-legge in discussione, esprime su di esso la propria contrarietà, dal momento che l'incremento della tariffa a carico dei soggetti che conferiscono i rifiuti appare decisamente al di fuori dei parametri di mercato, con conseguente negative sul trattamento dei rifiuti medesimi.

Stefano VIGNAROLI (M5S), associandosi alle osservazioni testé svolte dall'onorevole Zaratti, nel rilevare altresì come la realizzazione di nuovi inceneritori non corrisponda più alle effettive necessità del nostro Paese, chiede la votazione per parti separate del subemendamento Bratti 0.35.125.9.

La Commissione approva quindi il subemendamento Bratti 0.35.125.9, così come riformulato (*vedi allegato 1*).

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla

Presidenza chiarimenti in merito al mancato recepimento della richiesta di votazione per parti separate del subemendamento Bratti 0.35.125.9, avanzata per tempo dall'onorevole Vignaroli.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel precisare come dal presentatore fosse già stata accettata la riformulazione proposta dal relatore del subemendamento Bratti 0.35.125.9, dichiara di non aver ritenuto opportuno procedere, nel caso specifico, alla votazione per parti separate.

Stefano VIGNAROLI (M5S) accetta la riformulazione del subemendamento 0.35.125.10 a sua prima firma, in precedenza proposta dal relatore e sulla quale ha concordato il rappresentante del Governo.

La Commissione approva il subemendamento Vignaroli 0.35.125.10, così come riformulato (*vedi allegato 1*).

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) dichiara di sottoscrivere il subemendamento Castiello 0.35.125.13, sul quale Stefano VIGNAROLI (M5S) esprime il proprio voto contrario.

La Commissione respinge il subemendamento Castiello 0.35.125.13.

Ermete REALACCI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori, dichiara decaduto il subemendamento Busin 0.35.125.2; comunica, altresì, che il subemendamento Vignaroli 0.35.125.11 si intende assorbito dall'approvazione del subemendamento Vignaroli 0.35.125.10 e che il subemendamento Carrescia 0.35.125.3 è stato ritirato dal presentatore.

Chiara BRAGA, *relatore*, propone una riformulazione del subemendamento Carrescia 0.35.125.14, nei termini riportati in allegato.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) accetta la riformulazione del subemendamento 0.35.125.14 a sua firma, proposta dal re-

latore e sulla quale concorda anche il rappresentante del Governo.

Stefano VIGNAROLI (M5S) ritiene che il subemendamento Carrescia 0.35.125.14, per quanto riformulato, non sia comunque suscettibile di recare miglioramenti all'attuale ciclo di gestione dei rifiuti.

La Commissione approva quindi il subemendamento Carrescia 0.35.125.14, così come riformulato (*vedi allegato 1*).

Alberto ZOLEZZI (M5S) illustra le finalità del suo subemendamento 0.35.125.15, di cui raccomanda l'approvazione.

La Commissione approva quindi il subemendamento Zolezzi 0.35.125.15 (*vedi allegato 1*).

Salvatore MICILLO (M5S), intervenendo sul subemendamento Zolezzi 0.35.125.16, rileva che buona parte dei Paesi europei faccia sempre meno ricorso agli inceneritori per la gestione ed il trattamento dei rifiuti. In tale contesto, ricorda come di recente anche il decreto-legge cosiddetto della Terra dei fuochi non abbia in realtà conseguito gli obiettivi prefissati, ritenendo che analoga sorte toccherà anche al provvedimento in esame. A suo avviso, appare piuttosto necessario investire nello sviluppo delle tecnologie più evolute per la gestione dell'intero ciclo dei rifiuti.

Ermete REALACCI, *presidente*, in risposta alle osservazioni testé formulate dall'onorevole Micillo, evidenzia come l'impianto complessivo del provvedimento in esame sia tuttavia finalizzato ad impedire la realizzazione di nuovi inceneritori sul territorio nazionale.

Filiberto ZARATTI (SEL) esprime il proprio dissenso rispetto a quanto testé sostenuto dal presidente Realacci.

Diego DE LORENZIS (M5S) concorda circa la necessità di utilizzare le più avan-

zate tecnologie disponibili attualmente per lo smaltimento ed il trattamento dei rifiuti, anche al fine di favorire processi di recupero, riuso e riciclo dei materiali di scarto in un'ottica di sempre maggiore sostenibilità ambientale.

La Commissione respinge quindi gli identici subemendamenti Zolezzi 0.35.125.16 e Pellegrino 0.35.125.17.

Alessandro BRATTI (PD) accetta la riformulazione del subemendamento 0.35.125.18 a sua prima firma, in precedenza proposta dal relatore e sulla quale ha concordato il rappresentante del Governo.

La Commissione approva quindi il subemendamento Bratti 0.35.125.18, così come riformulato (*vedi allegato 1*).

Piergiorgio CARRESCIA (PD) dichiara di ritirare il subemendamento a sua firma 0.35.125.19.

Stefano VIGNAROLI (M5S), nel fare proprio il subemendamento Carrescia 0.35.125.19, ne illustra le finalità.

Alberto ZOLEZZI (M5S), intervenendo sul predetto subemendamento, osserva come l'emendamento 35.125 del relatore, cui lo stesso si riferisce, sottende in realtà l'intenzione di procedere alla realizzazione di nuovi inceneritori nel nostro Paese.

La Commissione respinge il subemendamento Carrescia 0.35.125.19.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira gli subemendamenti a sua firma 0.35.125.20 e 0.35.125.22.

La Commissione respinge il subemendamento Zolezzi 0.35.125.21.

Salvatore MICILLO (M5S), intervenendo sul subemendamento Zolezzi 0.35.125.23, prende atto di come la linea ambientalista più volte pubblicamente sostenuta in passato dal Partito Democratico

risultati decisamente sconfessata dai contenuti in materia di gestione dei rifiuti recati da specifiche disposizioni del decreto-legge in discussione.

Alessandro BRATTI (PD), nel replicare alle osservazioni da ultimo svolte dall'onorevole Micillo, sottolinea come il decreto-legge in esame abbia quale principale finalità quella di assicurare una tempestiva risposta ad una situazione emergenziale nel campo della gestione dei rifiuti, evitando altresì che il nostro Paese incorra nel pagamento di sanzioni per mancato adeguamento alle direttive europee.

Filiberto ZARATTI (SEL) ritiene che il provvedimento in esame non sia affatto idoneo a fornire risposte adeguate alle delicate questioni richiamate dall'onorevole Bratti.

La Commissione respinge quindi il subemendamento Zolezzi 0.35.125.23.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che i subemendamenti Alfreider 0.35.125.24 e Carrescia 0.35.125.25 sono stati ritirati dai presentatori.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), intervenendo sul subemendamento Pellegrino 0.35.125.26, ritiene che il provvedimento in esame non impedirà la realizzazione sul territorio italiano di nuovi inceneritori, laddove, a suo avviso, sarebbero più opportuni investimenti a sostegno di una strategia complessiva finalizzata al riciclo ed al riuso dei materiali di scarto, privilegiando in particolar modo l'utilizzo degli impianti di trattamento a freddo.

La Commissione respinge il subemendamento Pellegrino 0.35.125.26.

Stefano VIGNAROLI (M5S) osserva che le procedure di infrazione avviate contro il nostro Paese non riguardano, salvo il caso di Napoli, la mancanza di inceneritori, ma la qualità dell'aria. Segnala poi che dal

2020 non si potranno più bruciare rifiuti organici o compostabili.

La Commissione respinge il subemendamento Mannino 0.35.125.27.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira il proprio subemendamento 0.35.125.28, osservando che il testo dell'articolo 35 è stato modificato in maniera insoddisfacente, definendo contributo quello che in realtà è un tributo. Dichiarò pertanto che non parteciperà al voto relativo all'emendamento del relatore 35.125.

Claudia MANNINO (M5S) dichiara di fare proprio il subemendamento Carrescia 0.35.125.28, giudicandolo ragionevole.

La Commissione respinge il subemendamento Carrescia 0.35.125.28.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, stante l'assenza dei presentatori, il subemendamento Busin 0.35.125.29 deve intendersi decaduto.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) segnala che a Brescia è in funzione dal 1996 uno dei più grandi inceneritori d'Europa e, provenendo da quella città, testimonia i disagi e i problemi sanitari causati da tale impianto. Invita pertanto i colleghi a valutare con attenzione le decisioni che stanno prendendo sia per quello che riguarda il sovradimensionamento degli impianti di incenerimento, sia con riferimento alla salute dei cittadini. Conclude evidenziando il peggioramento in termini di qualità dell'aria derivante dall'incremento dell'attività degli impianti.

Alessandro BRATTI (PD) osserva che non si sta discutendo dell'impatto degli inceneritori, ma del trasporto di rifiuti tra regioni, e segnala che a Brescia già vengono trattati rifiuti provenienti da altre regioni e addirittura dalla Svizzera. Evidenzia inoltre che gli impianti vengono riattivati previa nuova valutazione di impatto ambientale.

Mirko BUSTO (M5S) osserva che esiste una situazione grave, oltre quella segnalata dal collega Sorial, a Gerbido, vicino Torino.

La Commissione respinge gli identici subemendamenti Pellegrino 0.35.125.30 e Zolezzi 0.35.125.31.

Tino IANNUZZI (PD) ritira il subemendamento a sua firma 0.35.125.32.

Alberto ZOLEZZI (M5S) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.35.125.33. Osserva inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la Pianura Padana avrà una qualità dell'aria peggiore di quella prevista dal diritto dell'Unione europea, per cui l'Italia potrebbe incorrere in una procedura di infrazione.

La Commissione respinge gli identici subemendamenti Zolezzi 0.35.125.33 e Zaratti 0.35.125.34.

Stefano VIGNAROLI (M5S) osserva che la dichiarazione di impianto strategico consente di difendere il sito anche con i militari.

La Commissione approva il subemendamento Mariani 0.35.125.36 (*vedi allegato 1*).

Alessandro BRATTI (PD) ritira il suo subemendamento 0.35.125.37.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, stante l'assenza dei presentatori, il subemendamento Busin 0.35.125.38 deve intendersi decaduto.

Claudia MANNINO (M5S) osserva che quanto affermato in relazione agli impianti di incenerimento si scontra con l'attuazione della direttiva dell'Unione europea relativa alla qualità dell'aria, per la quale si registra un'infrazione, in mancanza del Piano nazionale dell'aria.

Alessandro BRATTI (PD) ricorda che le nuove autorizzazioni per la realizzazione

di impianti di incenerimento devono tener conto del diritto dell'Unione europea. Questo vale in particolare per le regioni Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna.

Claudia MANNINO (M5S) osserva che è inutile fare riferimento alle direttive se non viene approvato il Piano nazionale dell'aria.

Alessandro BRATTI (PD) evidenzia che le tre regioni testé menzionate hanno approvato i piani regionali per la qualità dell'aria e pertanto il problema è superato.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che queste osservazioni erano state fatte dalle agenzie per l'ambiente nelle relative audizioni.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 35.125, come risultante dall'approvazione dei subemendamenti (*vedi allegato 1*).

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, ricorda che, con l'approvazione del proprio emendamento 35.125, sono decaduti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 35, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Castiello 35.014, sul quale esprime invito al ritiro, altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Silvia VELO esprime parere conforme a quello del relatore, in quanto è in via di definizione un regolamento per i RAEE e la modifica della normativa impedirebbe la conclusione in tempi brevi del relativo *iter*.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Castiello 35.014 e lo ritira.

Claudia MANNINO (M5S) chiede se l'articolo aggiuntivo Castiello 35.014 fosse ammissibile.

Ermete REALACCI, *presidente*, conferma l'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo Castiello 35.014.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento Crippa 17.40, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Claudia MANNINO (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento Crippa 17.40, proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Crippa 17.40, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, propone una nuova formulazione dell'emendamento Antezza 36.1, volta a recepire sostanzialmente anche gli emendamenti Mariastella Bianchi 36.12 e Latronico 36.6, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maria ANTEZZA (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore, evidenziando che in tal modo viene superato il limite temporale e la modifica varrà anche per le successive leggi di stabilità. Osserva inoltre che vengono rafforzati gli interventi di tutela.

Mariastella BIANCHI (PD) si dichiara soddisfatta degli interventi relativi alle bonifiche e al ripristino ambientale. Ritira quindi il suo emendamento 36.12.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) si dichiara soddisfatto per lo sviluppo delle azioni di tutela ambientale. Osserva che ora l'intero programma dovrà essere dotato delle necessarie disponibilità finanziarie. Ritira quindi il suo emendamento 36.6.

Mirella LIUZZI (M5S) si stupisce che Mariastella Bianchi sia soddisfatta della riformulazione dell'emendamento Antezza 36.1, che sblocca le *royalties* dal patto di stabilità. Segnala che l'emendamento in esame si pone in contrasto con il successivo articolo 38.

La Commissione approva l'emendamento Antezza 36.1, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 27.

Chiara BRAGA, *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Marroni 27.3 e formula un invito al ritiro o altrimenti parere contrario sull'emendamento Zolezzi 27.6. Invita, infine, al ritiro il presentatore dell'emendamento Marroni 27.2.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO de CARO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Massimiliano MANFREDI (PD) sottoscrive l'emendamento Marroni 27.3.

La Commissione approva l'emendamento Marroni 27.3 (*vedi allegato 1*).

Alberto ZOLEZZI (M5S) non comprende le ragioni del parere contrario della relatrice sull'emendamento 27.6, a sua prima firma, tanto più alla luce del positivo impatto occupazionale che l'intervento proposto avrebbe.

La Commissione respinge l'emendamento Zolezzi 27.6.

Umberto MARRONI (PD) ritira il proprio emendamento 27.2.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 28.

Chiara BRAGA, *relatore*, formula un parere favorevole sull'emendamento Var-
giu 28.3 e un parere favorevole sull'emendamento Gadda 28.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO de CARO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Enrico BORGHI (PD) sottoscrive l'emendamento Vargiu 28.3.

La Commissione approva l'emendamento Vargiu 28.3 (*vedi allegato 1*).

Maria Chiara GADDA (PD) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice del suo emendamento 28.1.

La Commissione approva l'emendamento Gadda 28.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) intervenendo sull'ordine dei lavori chiede di stabilire un termine per decidere le modalità con cui procedere all'esame degli articoli non ancora affrontati.

Filiberto ZARATTI (SEL) osserva che rimangono da porre in votazione proposte emendative riferite a ben 19 articoli. Ritiene pertanto che sia necessario procedere alla convocazione di un Ufficio di Presidenza per decidere sull'ulteriore programmazione dei lavori.

Ermete REALACCI, *presidente*, ritiene non necessario riunire l'Ufficio di Presidenza, mantenendo l'organizzazione dei lavori già stabilita. Precisa quindi che la Commissione proseguirà i lavori dando la priorità agli articoli più significativi.

Chiara BRAGA, *relatore*, ritiene che la Commissione sia nelle condizioni per esaminare gli articoli non ancora affrontati.

Claudia MANNINO (M5S) domanda se la relatrice possa almeno indicare quali articoli intende affrontare per primi.

Chiara BRAGA, *relatore*, precisa che verranno esaminati dapprima le proposte emendative riferite agli articoli 29, 30 e 31 e che, dopo l'esame di alcune proposte emendative rimaste in sospeso, la Com-

missione passerà ad esaminare le proposte emendative riferite agli articoli 37, 38, 40, 41, 42 e 43.

Claudia MANNINO (M5S) fa presente che l'articolo 25 si riferisce a una materia di stretta competenza della Commissione e, pertanto, chiede di procedere con priorità all'esame delle proposte emendative riferite a tale articolo.

Chiara BRAGA, *relatore*, assicura la collega Mannino che le proposte emendative riferite all'articolo 25 saranno esaminate tempestivamente.

Diego DE LORENZIS (M5S) ribadisce la validità delle considerazioni svolte dai colleghi.

Ermete REALACCI, *presidente*, conferma che la Commissione procederà nell'esame delle proposte emendative come testé stabilito. Avverte quindi che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 29.

Chiara BRAGA, *relatore*, formula un invito al ritiro o altrimenti un parere contrario sugli emendamenti Liuzzi 29.15 e Prodani 29.19. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Meta 29.2 e 29.3 e Realacci 29.6. Esprime quindi un invito al ritiro o altrimenti parere contrario sull'emendamento Oliaro 29.11 e un parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Catalano 29.01, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO de CARO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Mirella LIUZZI (M5S) illustra l'emendamento 29.15 a sua prima firma, manifestando la contrarietà del Movimento 5 Stelle all'attribuzione al Governo di una delega nell'ambito della riforma portuale. Esprime perplessità su questo modo di agire, sottolineando che un disegno di legge sulla riforma portuale è già all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Fa inoltre

presente come nell'ambito della Commissione Trasporti sia stata evidenziata la necessità di sentire le Commissioni competenti prima dell'adozione dei decreti delegati.

La Commissione respinge l'emendamento Liuzzi 29.15.

Diego DE LORENZIS (M5S), intervenendo sull'emendamento Meta 29.2, esprime apprezzamento per una proposta emendativa che ritiene condivisibile, anche se migliorabile.

La Commissione approva l'emendamento Meta 29.2 (*vedi allegato 1*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, in assenza dei presentatori, l'emendamento Prodani 29.19 si intende decaduto.

Diego DE LORENZIS (M5S) manifesta condivisione per l'emendamento Meta 29.3 che ritiene di buon senso, essendo volto a limitare i danni derivanti dalla delega attraverso la previsione di un parere delle Commissioni competenti sullo schema di decreto recante la proposta del piano di riordino portuale.

La Commissione approva l'emendamento Meta 29.3 (*vedi allegato 1*).

Diego DE LORENZIS (M5S) intervenendo sull'emendamento Realacci 29.6, chiede al presentatore delucidazioni sulle finalità della stessa proposta emendativa.

Ermete REALACCI, *presidente*, precisa che il proprio emendamento, piuttosto che a far costruire nuovi porti, tende a far utilizzare meglio quelli esistenti.

La Commissione approva l'emendamento Realacci 29.6 (*vedi allegato 1*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, in assenza dei presentatori, l'emendamento Oliaro 29.11 si intende decaduto.

Enrico BORGHI (PD) dopo aver sottoscritto l'articolo aggiuntivo 29.01 Catalano, accoglie la riformulazione proposta dalla relatrice.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Catalano 29.01 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative all'articolo 31.

Chiara BRAGA, *relatore*, esprime un invito al ritiro o altrimenti parere contrario sugli emendamenti De Rosa 31.20, Dellai 31.21, Petitti 31.2, Librandi 31.5, Nardi 31.17 e Pizzolante 31.7. Formula, infine, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Dorina Bianchi 31.01.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO de CARO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) ricorda come in occasione dell'esame di precedenti provvedimenti il Partito Democratico avesse espresso contrarietà alle stesse disposizioni sui *condhotel* presenti nell'articolo in esame. Auspica che l'orientamento non sia oggi mutato e che la maggioranza voglia votare l'emendamento 31.20 a sua prima firma.

La Commissione respinge l'emendamento De Rosa 31.20.

Ermete REALACCI, *presidente*, assente il presentatore, dichiara decaduto l'emendamento Dellai 31.21.

Enrico BORGHI (PD) sottoscrive l'emendamento Petitti 31.2.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) auspica che la Commissione approvi l'emendamento Petitti 31.2, osservando come questo produca effetti migliorativi sull'edilizia turistica.

La Commissione respinge l'emendamento Petitti 31.2.

Ermete REALACCI, *presidente*, assente il presentatore, dichiara decaduto l'emendamento Librandi 31.5.

Filiberto ZARATTI (SEL) sottoscrive l'emendamento Nardi 31.17. Esprime forte preoccupazione nei confronti di una disposizione che è paragonabile ad un vero e proprio condono sull'edilizia turistica e alberghiera.

Alberto ZOLEZZI (M5S) manifesta contrarietà sulle disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 31, che ritiene creino un danno all'Italia nel settore del turismo.

La Commissione respinge l'emendamento Nardi 31.17.

Dorina BIANCHI (NCD) ritira l'emendamento Pizzolante 31.7, di cui è cofirmataria.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Dorina Bianchi 31.01, manifesta forti perplessità per una norma che ritiene assurda e non pertinente alle finalità del provvedimento. Chiede dunque alla maggioranza di prendere coscienza di questo atteggiamento non approvando la proposta emendativa.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Dorina Bianchi 31.01 (*vedi allegato 1*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 32.

Enrico BORGHI (PD) ritira l'emendamento 32.1 a propria prima firma.

Chiara BRAGA, *relatore*, esprime parere contrario sui subemendamenti Scotto 0.32.0.17.1 e Busin 0.32.0.17.5 e racco-

manda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a propria firma 32.017.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO de CARO esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge il subemendamento Scotto 0.32.0.17.1.

Tino IANNUZZI (PD), *presidente*, constatata l'assenza del presentatore del subemendamento Busin 0.32.0.17.5, dichiara che si intende che vi abbia rinunciato.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) fa presente che l'articolo aggiuntivo 32.017 della relatrice introduce disposizioni in materia di autotrasporto. Ritiene tale argomento estraneo al contenuto dell'articolo 32 e giudica quindi opportuna quantomeno una ricollocazione della proposta emendativa all'interno del provvedimento.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) chiede alla relatrice di inserire all'interno del proprio articolo aggiuntivo una disposizione volta a prevedere che la mancata corrispondenza dei risultati del tachigrafo digitale a quanto previsto dalla normativa vigente costituisca una prova della violazione di quest'ultima, al fine di rovesciare l'onere della prova sui conducenti, anche al fine di contrastare la pratica del cabotaggio abusivo.

Chiara BRAGA, *relatore*, invita il collega Carrescia a presentare un ordine del giorno al riguardo, rimettendosi in ogni caso alle valutazioni del rappresentante del Governo sul merito della proposta.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO de CARO, pur concordando nel merito con la richiesta del deputato Carrescia, si riserva di fare un approfondimento al riguardo.

Claudia MANNINO (M5S) chiede alla presidenza di verificare la corretta ricollocazione dell'articolo aggiuntivo in esame.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) insiste sulla ricollocazione dell'articolo aggiuntivo al fine di dare maggiore coerenza al provvedimento. Chiede inoltre che vengano allontanate dall'aula della Commissione le persone non autorizzate.

Tino IANNUZZI (PD), *presidente*, invita gli assistenti parlamentari a limitare l'ingresso nell'aula della Commissione alle sole persone autorizzate.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) giudica grave la presenza di persone non autorizzate all'interno dell'aula della Commissione.

Tino IANNUZZI (PD), *presidente*, nel rilevare che le persone presenti in aula al momento dell'intervento del collega De Rosa erano autorizzate, sottolinea di aver già provveduto nel senso richiesto dal collega De Rosa.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO de CARO nel ringraziare il deputato Carrescia per il suggerimento, che condivide, fa presente che su di esso il Ministero dell'interno ha espresso alcune perplessità e che dovrebbe quindi esprimere parere contrario su una eventuale riformulazione in tal senso.

Tino IANNUZZI (PD), *presidente*, sulla scorta delle indicazioni del Governo, invita il collega Carrescia a presentare un ordine del giorno.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 32.017 della relatrice (*vedi allegato 1*).

Tino IANNUZZI (PD), *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 25.

Chiara BRAGA, *relatore*, nel rendere i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 25, esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian 25.32. Esprime quindi parere favorevole sull'emenda-

mento Dorina Bianchi 25.7, a condizione che venga riformulato sopprimendo il punto 2 del capoverso *b-quater*. Invita i presentatori al ritiro dei restanti emendamenti, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO de CARO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) sottoscrive l'emendamento Schullian 25.32.

La Commissione approva l'emendamento Schullian 25.32 (*vedi allegato 1*).

Dorina BIANCHI (NCD) accoglie la riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento a propria prima firma 25.7 e ritira i restanti propri emendamenti riferiti all'articolo 25.

Alberto ZOLEZZI (M5S), intervenendo sull'emendamento 25.7, osserva che esso prevede procedure accelerate in relazione ai beni culturali e ritiene che costituisca una sorta di commissariamento delle sovrintendenze volta a permettere un'ulteriore svendita del patrimonio culturale.

La Commissione approva l'emendamento Dorina Bianchi 25.7 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Tino IANNUZZI (PD), *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Caparini 25.16, dichiara che si intende che vi abbia rinunciato.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti 25.24 e 25.14, fa presente che l'articolo in esame mostra l'insofferenza del Governo verso la tutela dei beni culturali. Ritiene che spesso la semplificazione si traduca nel mancato rispetto delle regole. Osserva che vengono imposti alle sovrintendenze tempi talmente ristretti per esplicitare le procedure di loro competenza che di fatto si inibisce la possibilità del loro intervento.

Filiberto ZARATTI (SEL) osserva che il comma 3 dell'articolo 25 è uno dei punti più difficilmente digeribili del provvedimento in esame, perché introduce la fattispecie del silenzio-assenso per i pareri che le sovrintendenze devono rendere su beni di grande pregio, come ribadito più volte anche dal Presidente del Consiglio: si tratta di che sostengono peraltro un settore economico che può avere una funzione anticiclica rispetto alla grave crisi del Paese. Invita quindi la Commissione a fare un'ulteriore riflessione in vista della soppressione del comma 3.

Mirella LIUZZI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che si stia contravvenendo ad ogni regola parlamentare nell'esame del decreto-legge, dal momento che in aula sono presenti anche i collaboratori dei Ministri. Invita quindi la presidenza a vigilare attentamente sulle presenze nell'aula della Commissione, ritenendo altrimenti possibile invitare le associazioni ambientaliste o altri soggetti non autorizzati a seguire in aula l'esame del provvedimento.

Chiara BRAGA, *relatore*, fa presente che l'unica modifica che si introdurrebbe sopprimendo il comma 3 sarebbe l'eliminazione del passaggio presso la conferenza dei servizi. Sottolinea che non si introduce la procedura del silenzio-assenso, ma si stabilisce che, in caso di mancanza di pronuncia da parte del sovrintendente, è chiamato ad intervenire l'ente locale.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Malisani 25.24 e Giancarlo Giordano 25.14.

Claudia MANNINO (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 25.43, ribadisce che il comma 3 introduce la fattispecie del silenzio-assenso. Prendendo atto del problema della lentezza nelle procedure, osserva che, in caso di mancata espressione del parere da parte del sovrintendente, sarebbe opportuno a suo giudizio ricorrere al giudice amministrativo per omissione di atti di ufficio, piut-

tosto che vanificare le competenze delle sovrintendenze.

Filiberto ZARATTI (SEL) prende atto delle precisazioni della relatrice in ordine al comma 3, tuttavia ne richiama il contenuto, sottolineando che esso introduce la fattispecie del silenzio-assenso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mannino 25.43 e Castiello 25.4.

Filiberto ZARATTI (SEL) sottoscrive l'emendamento Pastorelli 25.46.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pastorelli 25.46 e Latronico 25.5.

Tino IANNUZZI (PD), *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Guidesi 25.13, dichiara che si intende che vi abbia rinunciato.

Claudia MANNINO (M5S), intervenendo sull'emendamento a propria firma 25.48, esprime perplessità sulla previsione in base alla quale il parere di cui al comma 4 dell'articolo 25 deve venire espresso di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Osserva che in zone di particolare pregio archeologico, come ad esempio la Valle dell'Imera, nella propria regione, per evitare che le infrastrutture devastino i territori dovrebbe esprimersi il solo Ministero dei beni culturali.

Filiberto ZARATTI (SEL) concorda con quanto affermato dalla collega Mannino. Rileva che a suo giudizio dovrebbero essere i piani per le infrastrutture ad avere il parere del Ministero dei beni culturali piuttosto che le linee guida per la verifica preventiva di interesse archeologico ad avere il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Claudia MANNINO (M5S) chiede alla relatrice di conoscere le motivazioni del concerto con il Ministero delle infrastrut-

ture e dei trasporti previsto dal comma 4 dell'articolo 25.

Diego DE LORENZIS (M5S) concorda con le considerazioni della collega Mannino e richiama alcune opere infrastrutturali della propria regione che stanno devastando aree di grande pregio in cui sono presenti tombe messapiche.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) invita la relatrice a dare la risposta richiesta dalla collega Mannino.

Filiberto ZARATTI (SEL) nel richiamare il lavoro complesso e articolato che la Commissione sta svolgendo da diversi giorni sul provvedimento in esame e lo spirito di collaborazione dimostrato finora, invita la relatrice e il Governo a dare una risposta alle questioni più rilevanti, come quella posta dalla collega Mannino, anche per mantenere un corretto rapporto con le opposizioni.

Chiara BRAGA, *relatore*, riguardo alle richieste di precisazione formulate nel corso del dibattito, fa presente che il concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è motivato dal fatto che la verifica preventiva dell'interesse archeologico ha a che fare con la progettazione preliminare e propedeutica alla realizzazione dell'opera di cui al codice dei contratti pubblici, rispetto al quale è competente il citato Ministero.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO de CARO chiarisce che la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 25 è stata predisposta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e che pertanto la previsione del concerto con il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti è funzionale ad una maggiore efficacia delle procedure di verifica.

Claudia MANNINO (M5S) ritiene insoddisfacenti i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Mannino 25.48.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, propone di passare all'esame dell'articolo 11.

Claudia MANNINO (M5S) osserva che si era convenuto di procedere diversamente.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, ritiene preferibile procedere all'esame dell'articolo 11.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) sottolinea la scorrettezza di esaminare alcune degli articoli più importanti del provvedimento a notte inoltrata dopo un'intera settimana di lavoro intenso.

Mirella LIUZZI (M5S) chiede ulteriori chiarimenti sul prosieguo dei lavori della Commissione.

Enrico BORGHI (PD) rammenta che è il relatore a proporre l'ordine di esame degli articoli.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) ricorda di avere chiesto di potere conoscere in anticipo i pareri del relatore e del Governo su tutte le proposte emendative, in modo da avere un quadro complessivo. Stigmatizza pertanto il *modus operandi* seguito nell'esame del provvedimento.

Ermete REALACCI, *presidente*, osserva che, con l'eccezione dell'articolo 38, sono stati già affrontati i principali punti problematici del provvedimento in esame.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario su tutti gli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 11.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO de CARO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori di tutti gli

articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 11, avverte che si intendono decaduti.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO de CARO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Claudia MANNINO (M5S) richiama l'attenzione della Commissione sulla gravità delle norme introdotte con il provvedimento in esame, citando brani del volume *Rottama Italia*.

Filiberto ZARATTI (SEL), invitando la Commissione ad un voto favorevole sull'emendamento Paglia 13.3, in qualità di cofirmatario, richiama le considerazioni espresse dal commissario Raffaele Cantone.

La Commissione respinge l'emendamento Paglia 13.3.

Claudia MANNINO (M5S) richiama nuovamente l'attenzione della Commissione sulla gravità delle norme introdotte con il provvedimento in esame, citando brani del volume *Rottama Italia*.

Filiberto ZARATTI (SEL) invita la Commissione ad un voto favorevole sull'emendamento Paglia 13.2, in qualità di cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Paglia 13.2.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti De Rosa 14.6 e Sorial 14.7. Esprime parere favorevole, purché riformulato eliminando la parte relativa alla lettera b), sull'emendamento Arlotti 14.1, parere favorevole, ove riformulato come in allegato, sull'emendamento Realacci 14.3 e parere favorevole sull'emendamento Borghi 14.2.

Il sottosegretario Simona VICARI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) preliminarmente dichiara di non comprendere la riformulazione proposta dell'emendamento Realacci 14.3. Intervenedo sul suo emendamento 14.6, precisa che esso mira a salvaguardare una normativa nazionale che appare più stringente di quella proposta a livello europeo.

Massimiliano MANFREDI (PD), rispondendo ai rilievi del collega De Rosa sulla riformulazione dell'emendamento Realacci 14.3, osserva che l'emendamento mira ad adeguarsi ad una prassi europea consolidata.

La Commissione respinge l'emendamento De Rosa 14.6.

Alberto ZOLEZZI (M5S), intervenendo sull'emendamento Sorial 14.7, in qualità di cofirmatario, esprime un giudizio critico sul modo in cui si è svolto l'esame del provvedimento e si dichiara infastidito dell'atteggiamento del Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Sorial 14.7.

Tiziano ARLOTTI (PD) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice sul suo emendamento 14.1.

Claudia MANNINO (M5S) richiama ancora una volta l'attenzione della Commissione sulla gravità delle norme introdotte con il provvedimento in esame, citando brani del volume *Rottama Italia*.

La Commissione approva l'emendamento Arlotti 14.1, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Ermete REALACCI, *presidente*, intervenendo sul suo emendamento 14.3, dichiara, dopo una lettura più approfondita, di comprendere le ragioni della riformula-

zione proposta dalla relatrice, che pertanto accetta.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), rispondendo al collega Manfredi intervenuto in precedenza, osserva come non sia necessario seguire una prassi diffusa a livello europeo peggiorativa rispetto a quanto accade nel nostro Paese.

La Commissione approva l'emendamento Realacci 14.3, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Claudia MANNINO (M5S) continua a richiamare l'attenzione della Commissione sulla gravità delle norme introdotte con il provvedimento in esame, citando brani del volume *Rottama Italia*.

La Commissione approva l'emendamento Borghi 14.2 (*vedi allegato 1*).

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, propone di passare all'esame dell'articolo 19.

Mirella LIUZZI (M5S) chiede chiarimenti sull'ordine che si intende seguire nell'esame degli articoli.

Ermete REALACCI, *presidente*, precisa che la relatrice sta seguendo un ordine progressivo.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Arlotti 19.2, invitando al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 19.

Il sottosegretario Simona VICARI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Claudia MANNINO (M5S) richiama ulteriormente l'attenzione della Commissione sulla gravità delle norme introdotte con il provvedimento in esame, citando brani del volume *Rottama Italia*.

La Commissione approva l'emendamento Arlotti 19.2 (*vedi allegato 1*).

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ritira il suo emendamento 19.1.

Ermete REALACCI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Plangger 19.4, avverte che si intendono decaduti.

Claudia MANNINO (M5S) chiede se vi sia l'intenzione di presentare nuovi emendamenti relativi all'articolo 38.

Ermete REALACCI, *presidente*, chiarisce che non vi sono nuovi emendamenti all'articolo 38.

Alberto ZOLEZZI (M5S) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo Lorefice 19.04, relativo ai soggetti colpiti dal terremoto che ha interessato la Sicilia orientale nel 1990.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Lorefice 19.04.

Claudia MANNINO (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Schullian 19.05, e richiama ancora una volta l'attenzione della Commissione sulla gravità delle norme introdotte con il provvedimento in esame, citando brani del volume *Rottama Italia*.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) chiede chiarimenti circa gli articoli ancora da esaminare.

Ermete REALACCI, *presidente*, fornisce al collega Abrignani i chiarimenti richiesti.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Schullian 19.05.

Ermete REALACCI, *presidente*, passando all'esame dell'articolo 21, ricorda che sono stati ritirati gli emendamenti Matarrese 21.14 e Mariani 21.48.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere con-

trario, i presentatori dell'emendamento Paglia 21.17. Esprime parere favorevole sull'emendamento Marroni 21.1, a condizione che sia riformulato eliminando la parte consequenziale (*vedi allegato 1*). Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Mariani 21.3, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Alberti 21.29, Riccardo Gallo 21.10, Alberti 21.32 e De Rosa 21.34. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Alberti 21.35 e Borghi 21.9. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Paglia 21.15 e De Mita 21.43. Esprime parere favorevole sull'emendamento Mariani 21.6. Invita infine al ritiro i presentatori degli emendamenti De Mita 21.46 e D'Ottavio 21.8 e degli articoli aggiuntivi Ragosta 21.05 e Ottobre 21.06.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO de CARO concorda con il parere espresso dal relatore.

Stefano VIGNAROLI (M5S) cita brani tratti dal libro *Rottama Italia*.

La Commissione respinge l'emendamento Paglia 21.17.

Umberto MARRONI (PD) accetta la proposta di riformulazione del relatore dell'emendamento a sua firma 21.1.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede se l'approvazione dell'emendamento Marroni 21.1, come riformulato, non precluda la possibilità di modificare l'articolo 21 nel senso di escluderne l'applicazione per le nuove costruzioni.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, rassicura il collega De Rosa in ordine al permanere di tale possibilità.

La Commissione approva l'emendamento Marroni 21.1, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Raffaella MARIANI (PD) accetta la proposta di riformulazione del relatore dell'emendamento a sua firma 21.3.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) cita brani del volume *Rottama Italia*.

La Commissione approva l'emendamento Mariani 21.3, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara precluso l'emendamento Alberti 21.29. Dichiara inoltre decaduto l'emendamento Riccardo Gallo 21.10, per assenza del presentatore.

Mirella LIUZZI (M5S) legge brani tratti da una lettera aperta di un gruppo di docenti e ricercatori dell'Università e dei Centri di ricerca di Bologna al Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi.

La Commissione respinge l'emendamento Alberti 21.32.

Salvatore MICILLO (M5S) legge brani tratti dal libro *Rottama Italia*.

La Commissione respinge l'emendamento De Rosa 21.34.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) sottolinea che la deduzione di cui all'articolo 21 in esame viene riconosciuta a soggetti che hanno la possibilità economica di acquistare un'unità immobiliare da destinare alla locazione.

La Commissione approva l'emendamento Alberti 21.35 (*vedi allegato 1*).

Alberto ZOLEZZI (M5S) cita brani dal volume *Rottama Italia*.

La Commissione approva l'emendamento Borghi 21.9 (*vedi allegato 1*).

Mirella LIUZZI (M5S) prosegue nella lettura di brani tratti dalla lettera aperta di un gruppo di docenti e ricercatori

dell'Università e dei Centri di ricerca di Bologna.

La Commissione respinge l'emendamento Paglia 21.15.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara decaduto l'emendamento De Mita 21.43, per assenza del presentatore.

Mirella LIUZZI (M5S) legge un ulteriore brano tratto dalla lettera aperta di un gruppo di docenti e ricercatori dell'Università e dei Centri di ricerca di Bologna.

Tiziano ARLOTTI (PD) illustra l'emendamento Mariani 21.6 del quale è cofirmatario, raccomandandone l'approvazione ed evidenziando che l'immissione sul mercato delle locazioni degli alloggi che attualmente giacciono invenduti avrà un effetto di riduzione del prezzo degli affitti.

La Commissione approva l'emendamento Mariani 21.6 (*vedi allegato 1*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, non risultando presenti i firmatari, l'emendamento De Mita 21.46 e gli articoli aggiuntivi Ragosta 21.05 e Ottobre 21.06 si intendono decaduti; comunica, altresì, che l'emendamento D'Ottavio 21.8 è stato ritirato.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 20 ed in precedenza accantonate, conferma il parere contrario sull'emendamento Abrignani 20.3 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Morassut 20.17.

Il sottosegretario Simona VICARI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) dichiara di ritirare l'emendamento a sua firma 20.3.

Mirella LIUZZI (M5S), nel fare proprio l'emendamento Abrignani 20.3, legge brani tratti da una lettera aperta di un gruppo di docenti e ricercatori dell'Università e dei Centri di ricerca di Bologna al Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi.

La Commissione respinge l'emendamento Abrignani 20.3.

Serena PELLEGRINO (SEL) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Morassut 20.17.

Stefano VIGNAROLI (M5S), intervenendo sull'emendamento Morassut 20.17, cita brani tratti dal libro *Rottama Italia*.

La Commissione approva quindi l'emendamento Morassut 20.17.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 23 ed in precedenza accantonate, conferma il parere contrario sugli articoli aggiuntivi Abrignani 23.04 e Di Maio 23.03.

Il sottosegretario Simona VICARI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) dichiara di ritirare l'articolo aggiuntivo 23.04 a sua firma.

Sergio BOCCADUTRI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Di Maio 23.03 e ne dichiara il ritiro.

Alberto ZOLEZZI (M5S), nel fare proprio l'articolo aggiuntivo Di Maio 23.03, cita brani tratti dal libro *Rottama Italia*.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Di Maio 23.03.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 24, esprime parere favorevole sull'emendamento Marroni 24.1, a condi-

zione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), dalla cui approvazione risulterebbero assorbiti gli emendamenti Mazzoli 24.3 e gli identici emendamenti Realacci 24.4 e Pastorelli 24.28, sui quali formula pertanto un invito al ritiro. Formula, altresì, un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'emendamento De Rosa 24.27.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO de CARO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Umberto MARRONI (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 24.1, proposta dal relatore e condivisa dal Governo.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) e Serena PELLEGRINO (SEL) dichiarano di sottoscrivere l'emendamento Marroni 24.1.

La Commissione approva l'emendamento Marroni 24.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Mazzoli 24.3 e gli identici emendamenti Realacci 24.4 e Pastorelli 24.28 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento De Rosa 24.27.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 37, formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sugli identici emendamenti De Rosa 37.23, Labriola 37.22 e Zaratti 37.51, nonché sugli emendamenti De Rosa 37.30, Pellegrino 37.14, Pili 37.49, Giovanna Sanna 37.2, Abrignani 37.3, Latronico 37.4 e Gutgeld 37.21. Esprime, inoltre, parere favorevole sugli identici emendamenti Matarrese 37.5 e Piso 37.8. Formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Matarrese 37.6 e Piso 37.7. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento Gutgeld 37.18, a condizione che

venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), e formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'emendamento Vacca 37.45 e sull'articolo aggiuntivo Zolezzi 37.02.

Il sottosegretario Simona VICARI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Enrico BORGHI (PD) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti Gutgeld 37.21, che ritira, Matarrese 37.5 e Gutgeld 37.18, del quale ultimo accetta la riformulazione proposta dal relatore e condivisa dal Governo.

Dorina BIANCHI dichiara di sottoscrivere gli emendamenti Gutgeld 37.21, ritirato dal collega Borghi, e Matarrese 37.5.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), illustrando l'emendamento a sua firma 37.23, soppressivo dell'articolo 37 del decreto-legge in esame, recante misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale, ritiene necessario che il nostro Paese punti soprattutto sulla incentivazione della produzione di energia derivante dalle fonti rinnovabili.

Ermete REALACCI, *presidente*, osserva come nel settore delle fonti rinnovabili di energia, richiamato dall'onorevole De Rosa, appaia di fondamentale importanza il tema della progressiva semplificazione delle norme vigenti.

Filiberto ZARATTI (SEL), intervenendo sull'emendamento 37.51 a sua firma, identico all'emendamento De Rosa 37.23, ritiene essenziale procedere ad una definizione delle priorità di azione nel campo dell'approvvigionamento energetico dell'Italia, meglio precisando la nozione di interesse strategico nazionale, troppo spesso fraintesa in nome di specifiche convenienze economiche.

Rileva, altresì, come appaia cruciale puntare sulla differenziazione delle fonti di produzione energetica, in particolare promuovendo ed incentivando quelle rin-

novabili, piuttosto che investire ingenti risorse per la realizzazione di gasdotti transnazionali.

La Commissione respinge quindi gli identici emendamenti De Rosa 37.23, Labriola 37.22 e Zaratti 37.51.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), illustrando l'emendamento 37.30 a sua firma, pone l'accento sulla perdurante assenza di controlli e sul condizionamento operato da gruppi economici interessati anzitutto alla realizzazione dei gasdotti e delle connesse opere infrastrutturali.

La Commissione respinge l'emendamento De Rosa 37.30.

Alberto ZOLEZZI (M5S), nell'illustrare le finalità dell'emendamento Pellegrino 37.14, osserva come occorrerebbe puntare sulle fonti di energia rinnovabili, in quanto maggiormente indipendenti, rispetto alla produzione di gas, dalle mutevoli crisi internazionali.

Serena PELLEGRINO (SEL), nel rilevare come la materia recata dall'articolo 37 sia poco coerente rispetto alle finalità ed ai contenuti specifici del decreto-legge in esame, sottolinea che obiettivo primario del suo emendamento 37.14 è quello di sopprimere ogni riferimento al gasdotto TAP.

La Commissione respinge l'emendamento Pellegrino 37.14.

Mauro PILI (Misto) non comprende le ragioni del parere contrario espresso dal relatore e dal Governo sul suo emendamento 37.49, che mira ad includere nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37 del provvedimento in esame anche il metanodotto relativo alla connessione tra Algeria ed Italia, passando per la regione Sardegna, opera di indubbio interesse strategico nazionale e già destinataria delle richieste autorizzazioni sotto il profilo della tutela ambientale.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), intervenendo sull'emendamento Pili 37.49, ritiene prioritario per la regione Sardegna conseguire la propria indipendenza energetica, investendo anzitutto sulla produzione di energia da fonti rinnovabili.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Pili 37.49.

Chiara BRAGA, *relatrice*, rivedendo il parere precedentemente espresso, chiede l'accantonamento dell'emendamento Giovanna Sanna 37.2, per studiare la possibilità di una riformulazione.

Ermete REALACCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte che l'emendamento Giovanna Sanna 37.2 si intende accantonato.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) sottoscrive l'emendamento Abrignani 37.3, volto a rendere più difficile lo stoccaggio del gas.

La Commissione respinge l'emendamento Abrignani 37.3.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL), intervenendo riguardo al proprio emendamento 37.4, nel sottolineare i problemi ordinali sottesi al provvedimento, che sono stati oggetto di un'articolata discussione in Commissione, osserva che l'impostazione dell'articolo 37 travalica le disposizioni dell'articolo 117 della Costituzione, che stabilisce che la materia trattata dall'articolo medesimo è di competenza concorrente. Invita quindi la relatrice a cambiare il proprio parere riguardo al citato emendamento.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Latronico 37.4, in quanto prevede il rispetto delle competenze regionali .

Filiberto ZARATTI (SEL) esprime stupore per il fatto che il rispetto dell'articolo 117 della Costituzione venga demandato

ad una disposizione da inserire all'interno di un decreto-legge. Condividendo in ogni caso il contenuto dell'emendamento, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Mauro PILI (Misto) ritiene quello in esame un punto dirimente del provvedimento, che non tiene conto di quanto espresso nella Costituzione e ignora gli Statuti speciali regionali, che assegnano competenza esclusiva alle regioni su alcune materie, come ad esempio le miniere, che rilevano per gli idrocarburi gassosi e liquidi.

Il sottosegretario Simona VICARI fa presente che in tutti i procedimenti previsti dagli articoli 37 e 38 non viene in alcun modo inficiata la competenza delle regioni, dal momento che è prevista la presenza di un componente delle regioni in tutti i passaggi procedurali, anche con diritto di voto. Nel ricordare che previsto anche lo strumento dell'intesa con la regione, richiama le valutazioni complessivamente favorevoli date dalle Commissioni competenti in sede consultiva sugli articoli 37 e 38, ed in particolare quelle della Commissione parlamentare per le questioni regionali e della Commissione Attività produttive.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) ritiene azzardate le affermazioni del rappresentante del Governo, che, a suo giudizio, dovrebbero comportarne le dimissioni nel caso in cui le regioni dimostrassero l'incostituzionalità del provvedimento.

La Commissione respinge l'emendamento Latronico 37.4.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) sottoscrive l'emendamento Matarrese 37.5.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), intervenendo sull'emendamento Matarrese 37.5, osserva che esso è volto ad allargare ulteriormente la portata del provvedimento, non tenendo conto, ancora una volta, dei rilievi mossi da esimi costituzio-

nalisti, quali ad esempio il giudice emerito della Corte Costituzionale, professor Maddalena.

Mauro PILI (Misto) ritiene le parole del sottosegretario destituite di fondamento giuridico, per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, dal momento che una legge ordinaria non può modificare uno statuto speciale, che ha il rango di una norma costituzionale.

La Commissione approva gli identici emendamenti Matarrese 37.5 e Piso 37.8.

Salvatore MATARRESE (SCpI) ritira l'emendamento a propria firma 37.6.

Ermete REALACCI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Piso 37.7, dichiara che si intende che vi abbia rinunciato.

Enrico BORGHI (PD) sottoscrive l'emendamento Gutgeld 37.18 e lo riformula nei termini indicati dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Gutgeld 37.18 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Alberto ZOLEZZI (M5S) fa presente che l'emendamento Vacca 37.45 è volto a limitare la realizzazione di oleodotti e gasdotti, dal momento che questi potrebbero creare gravi problemi in aree sismiche.

La Commissione respinge l'emendamento Vacca 37.45.

Alberto ZOLEZZI (M5S) fa presente che l'articolo aggiuntivo a propria firma 37.02 chiede che la coltivazione, il trasporto e la raffinazione degli idrocarburi siano sottoposti ad una valutazione di impatto sanitario e al riguardo ricorda che ogni anno si spendono 48 milioni di euro per esternalità sanitarie che potrebbero ridursi nel caso in cui si procedesse a tale valutazione preliminare.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Zolezzi 37.02.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 38.

Chiara BRAGA, *relatrice*, esprime parere favorevole, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), sugli emendamenti Mariastella Bianchi 38.161, Borghi 38.91, Liuzzi 38.40 e sull'articolo aggiuntivo Abrignani 38.015. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Abrignani 38.154, Dorina Bianchi 38.95, Tancredi 38.83, Liuzzi 38.38. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 38.177. Fa presente che gli identici emendamenti Pellegrino 38.149, Tino Iannuzzi 38.114 e Grimoldi 38.98 risulterebbero assorbiti ove fosse approvato l'emendamento Borghi 38.91 nella riformulazione da lei proposta, ed invita quindi al ritiro di tali emendamenti. Invita infine i presentatori al ritiro delle restanti proposte emendative riferite all'articolo 38, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Simona VICARI esprime parere conforme a quello della relatrice, riservandosi di fare eventuali precisazioni nel corso dell'esame di ciascuna proposta emendativa.

Ermete REALACCI, *presidente*, propone di sospendere brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 2.35, riprende alle 2.45.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), intervenendo sul suo emendamento 38.47, soppressivo dell'intero articolo 38, invita ad un voto favorevole, in quanto osserva che, anche come modificato con gli emendamenti accolti dalla relatrice, il citato articolo contribuirebbe ad arrecare ingenti danni ambientali. Sottolinea la contraddizione tra la facilitazione delle trivellazioni e gli impegni assunti in sede internazionale dal Presidente del Consiglio Renzi per

la difesa dell'ambiente. Si interroga inoltre su quale posizione assumerà la collega Mariastella Bianchi visto il suo incarico di presidente della sezione italiana del gruppo interparlamentare Globe sui cambiamenti climatici.

Filiberto ZARATTI (SEL), intervenendo sul suo emendamento 38.139, soppressivo dell'intero articolo 38, ribadisce la sua contrarietà alle norme che si intendono introdurre, nonostante le proposte emendative che si vogliono recepire. Nel condividere le preoccupazioni ambientali espresse dal collega De Rosa, sottolinea la negatività anche da un punto di vista economico. Rileva, infatti, che a fronte di un limitato apporto al fabbisogno energetico nazionale, facilmente ottenibile anche attraverso un uso più efficiente delle risorse energetiche, si arrecano gravi danni a settori importanti, anche dal punto di vista occupazionale, quali il turismo e la pesca. Ribadisce che in tal modo non si rispettano gli impegni assunti in sede internazionale anche dal Presidente Renzi. In conclusione, osserva che con l'articolo in esame si favoriscono esclusivamente operatori economici molto influenti.

Mauro PILI (Misto) si dichiara favorevole ad una soppressione dell'articolo 38, ricordando che il tema delle trivellazioni è stato costantemente oggetto di confronto all'interno della Commissione ambiente. Rileva che si prospetta l'introduzione di un sistema privo di regole che potrebbe arrecare gravi danni, in luoghi di particolare pregio, quali, a titolo esemplificativo, il santuario per i cetacei situato tra Sardegna e Corsica. Sottolinea, inoltre, che si tratta di una norma anticostituzionale, in quanto non rispetta le competenze regionali.

La Commissione respinge gli identici emendamenti De Rosa 38.47 e Zaratti 38.139.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), intervenendo in qualità di cofirmatario sull'emendamento Vacca 38.49, evidenzia

l'inopportunità di rischiare gravi danni ambientali a fronte di una potenziale produzione petrolifera esigua rispetto al fabbisogno nazionale. Osserva, inoltre, che in un futuro prossimo il petrolio potrebbe diventare una risorsa scarsa di fondamentale impiego in nuovi cicli produttivi che sarebbe pertanto opportuno conservare.

La Commissione respinge l'emendamento Vacca 38.49.

Mariastella BIANCHI (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 38.161 proposta dalla relatrice, osservando, peraltro, anche a nome di altri colleghi del gruppo del Partito Democratico, che l'articolo in esame non risolve i problemi energetici del Paese. Invita pertanto ad un impegno continuativo sull'efficientamento energetico e sullo sfruttamento dell'energia solare, ricordando che la realizzazione in Sardegna di impianti di notevole potenza che dovrebbero impiegare questa fonte energetica è bloccata da problemi burocratici. Invita il sottosegretario Vicari ad un impegno per uscire da questa situazione di stallo.

Sottolinea, in ogni caso, la rilevanza del suo emendamento, in quanto introduce una vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e di quello dell'ambiente rispetto all'individuazione delle aree di prospezione. Manifesta l'intenzione di impegnarsi affinché l'individuazione di tali aree sia effettuata sulla base di criteri rigorosi, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno in tal senso.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) dichiara di comprendere l'imbarazzo della collega Mariastella Bianchi, in quanto le modifiche apportate all'articolo 38 non fermeranno le trivellazioni. Dichiara di aspettarsi segnali diversi dai colleghi del Partito Democratico, non ritenendo sufficiente la presentazione di un ordine del giorno. Auspicando misure incisive per la riduzione di emissione di anidride carbonica e la riqualificazione energetica, invita ad una riflessione tutti i colleghi facenti parte del gruppo Globe.

Mauro PILI (Misto) si dichiara contrario alla riformulazione proposta dalla relatrice, in quanto snatura l'emendamento della collega Mariastella Bianchi e non garantisce una tutela efficace delle aree marine protette. Dichiara che la relatrice Braga ed il presidente Realacci si devono assumere la responsabilità politica di tale scelta sbagliata.

Ermete REALACCI, *presidente*, osserva che non viene meno la tutela delle aree marine protette rispetto alle trivellazioni, ricordando al collega Pili che il cosiddetto santuario dei cetacei non rientra in questa tipologia.

Mauro PILI (Misto) ribadisce l'estrema pericolosità delle tecnologie utilizzate per le prospezioni petrolifere.

Filiberto ZARATTI (SEL) manifesta apprezzamento per l'intervento della collega Mariastella Bianchi, ma si dichiara dispiaciuto per il fatto che abbia accettato la riformulazione proposta dalla relatrice. Ritiene che le scelte operate dal Governo siano incompatibili con la tutela dell'ambiente e contrarie agli interessi del Paese.

Ricorda che quando misure di analogo contenuto erano state proposte dall'allora Ministro Passera, i deputati del Partito Democratico si erano opposti. Invita, pertanto, ad una maggiore coerenza rispetto alle posizioni assunte in un recente passato.

Maria ANTEZZA (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Mariastella Bianchi 38.161 come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Mariastella Bianchi 38.161 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 1).

Mirella LIUZZI (M5S), illustra l'emendamento Vacca 38.56 e ricorda che il petrolio estratto in Basilicata, che rappresenta l'ottanta per cento di quello estratto in Italia, fa fronte solo al sei per cento del fabbisogno nazionale.

La Commissione respinge l'emendamento Vacca 38.56; approva quindi l'emendamento Abrignani 38.154 (*vedi allegato 1*).

Alberto ZOLEZZI (M5S), illustrando l'emendamento Vacca 38.61, del quale è cofirmatario, evidenzia la necessità di riconoscere alle regioni il potere di vietare sul proprio territorio e in mare ogni attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. Ricorda inoltre che si ottiene più dal risparmio energetico che dalla produzione di combustibili.

Mauro PILI (Misto) sottoscrive l'emendamento Vacca 38.61 e ribadisce che le regioni non possono essere esautorate dei loro poteri in questo settore.

La Commissione respinge l'emendamento Vacca 38.61.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 38.64, che consente alle regioni di dichiararsi « *oil free zone* ».

La Commissione respinge l'emendamento De Rosa 38.64.

Mirella LIUZZI (M5S) sottoscrive l'emendamento Terzoni 38.71 e segnala che alcune regioni, come Lombardia e Abruzzo, hanno preannunciato l'intenzione di sollevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale in relazione alle previsioni del provvedimento in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Terzoni 38.71.

Alberto ZOLEZZI (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 38.70, che introduce la valutazione di impatto sanitario.

La Commissione respinge l'emendamento Zolezzi 38.70.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) si dichiara favorevole all'emendamento Latronico 38.104, che prevede la soppressione del comma 3 dell'articolo 38, volto ad inserire le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma tra i progetti di competenza statale, mentre sino all'entrata in vigore del decreto-legge tali attività erano di competenza delle regioni.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL), pur non dichiarandosi contrario alla ricerca e allo sfruttamento delle risorse petrolifere, ritiene che vadano rispettate le competenze attribuite alle regioni dalla Costituzione.

Mauro PILI (Misto) solleva il problema dei rapporti tra Stato e regioni a statuto speciale in relazione alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, citando al riguardo una sentenza della Corte Costituzionale.

Enrico BORGHI (PD) segnala al collega Pili che l'articolo aggiuntivo Alfreider 43.024, non ancora votato dalla Commissione, è espressamente diretto a tutelare l'autonomia delle regioni a statuto speciale, come la Sardegna.

Filiberto ZARATTI (SEL) osserva che l'eventuale votazione dell'articolo aggiuntivo Alfreider 43.024 non risolverà il problema del mancato riconoscimento in materia della competenza legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario.

La Commissione respinge l'emendamento Latronico 38.104.

Ermete REALACCI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'emendamento capelli 38.117.

La Commissione approva l'emendamento Tancredi 38.83 (*vedi allegato 1*).

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento Borghi 38.91, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede la votazione dell'emendamento Borghi 38.91 per parti separate.

Filiberto ZARATTI (SEL), non condividendo la filosofia di fondo dell'emendamento Borghi 38.91, anche come risulterebbe a seguito della riformulazione, annuncia il proprio voto contrario.

Mirella LIUZZI (M5S) condivide la critica del collega Zaratti e chiarisce che il proprio gruppo ha chiesto la votazione per parti separate proprio per poter evidenziare con il voto le parti ritenute accettabili e quelle che non lo sono.

Enrico BORGHI (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore. Per comprendendo i pareri contrari manifestati da alcuni colleghi, ritiene che da una lettura analitica dell'emendamento si possa cogliere lo sforzo complessivo di coniugare le diverse visioni. Ricorda infatti che un partito di Governo deve essere in grado di prendere decisioni impopolari, come dimostrato anche dalla collega Mariastella Bianchi. Rifiuta le insinuazioni di coloro che sostengono che il provvedimento sia stato pensato in favore degli operatori del settore e sottolinea gli aspetti volti alla tutela dell'ambiente, come la necessaria verifica dell'assenza di effetti di subsidenza dell'attività estrattiva sulla costa e il divieto di estrazione dello *shale gas*. Sottolinea infine che questa norma mette l'Italia ai primi posti dal punto di vista della tutela dell'ambiente.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), intervenendo sull'emendamento Borghi 38.91, nel testo riformulato, ritiene che, sebbene sarebbe stato preferibile perseguire un percorso alternativo rispetto a quello intrapreso in favore delle trivellazioni petrolifere, ciononostante tale emendamento recepisce il contenuto di talune proposte emendative presentate dal M5S. Ne chiede, pertanto, la votazione per parti separate corrispondenti alle modifiche riferite ai singoli commi.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che si procederà pertanto alla votazione per parti separate dell'emendamento Borghi 38.91, così come riformulato, corrispondenti alle modifiche apportate dalla citata proposta emendativa, rispettivamente, ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 ed 11 dell'articolo 38 del provvedimento.

La Commissione, con distinte votazioni, corrispondenti alle parti separate indicate dal presidente, approva quindi l'emendamento Borghi 38.91, così come riformulato (*vedi allegato 1*).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Borghi 38.91, nel testo riformulato, si intendono assorbiti gli identici emendamenti Grimoldi 38.105 e Dorina Bianchi 38.95, Pellegrino 38.146, Realacci 38.78, gli identici Pellegrino 38.149 e Iannuzzi 38.114 e Grimoldi 38.98, nonché l'emendamento Zaratti 38.158. Avverte che si intendono, altresì, preclusi gli emendamenti Pili 38.119, Liuzzi 38.18, Abrignani 38.156, 38.157 e 38.155 ed Allasia 38.163. Avverte, infine, che l'emendamento Abrignani 38.153 e l'emendamento Dorina Bianchi 38.95, peraltro già assorbito dall'approvazione dell'emendamento Borghi 38.91, nel testo riformulato, nonché l'emendamento Giovanna Sanna 38.127 sono stati ritirati dai presentatori, mentre gli emendamenti Capelli 38.121 e 38.130 sono da intendersi decaduti per assenza del presentatore.

Il sottosegretario Simona VICARI fa presente che gli emendamenti Pili 38.124 e 38.160, intervenendo sulle competenze legislative delle regioni a statuto speciale, potrebbero essere più correttamente discussi con riferimento all'articolo 43 del provvedimento e che, in particolare, essi potrebbero essere assorbiti da una eventuale approvazione dell'articolo aggiuntivo Alfreider 43.024, sul quale anticipa l'orientamento favorevole del Governo.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, nel convenire con quanto testé riferito dal rap-

presentante del Governo, propone dunque di accantonare l'esame degli emendamenti Pili 38.124 e 38.160.

La Commissione concorda.

Mariastella BIANCHI (PD), nel ritirare l'emendamento a sua prima firma 38.162, sottolinea l'importanza dell'approvazione dell'emendamento Borghi 38.91, nel testo riformulato, in quanto coerente con l'approvazione di una risoluzione di analogo contenuto da parte delle Commissioni Ambiente ed Attività produttive della Camera dei deputati.

Alberto ZOLEZZI (M5S), intervenendo sul subemendamento Crippa 0.38.177.1, ne illustra le finalità.

La Commissione respinge il subemendamento Crippa 0.38.177.1.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), intervenendo sul subemendamento Crippa 0.38.177.2, chiede al rappresentante del Governo e al relatore di riconsiderare il parere contrario in precedenza espresso.

Il sottosegretario Simona VICARI, nel confermare il parere contrario, osserva che appare improprio prevedere che l'Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi idrici, soggetto dotato di piena autonomia, debba esprimere un parere al Ministero dello sviluppo economico.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, nel convenire con le considerazioni del sottosegretario Vicari, conferma il parere contrario sulla proposta emendativa in esame.

La Commissione respinge quindi il subemendamento Crippa 0.38.177.2.

Alberto ZOLEZZI (M5S), intervenendo sul subemendamento Crippa 0.38.177.3, ne illustra le finalità.

La Commissione respinge quindi il subemendamento Crippa 0.38.177.3.

Nazzareno PILOZZI (Misto-LED), dopo aver sottoscritto il subemendamento Zan 0.38.177.4, lo ritira preannunciando sull'argomento la presentazione di un apposito ordine del giorno in Assemblea.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), intervenendo sul subemendamento Crippa 0.38.177.5, ne illustra le finalità.

La Commissione respinge quindi il subemendamento Crippa 0.38.177.5.

Ermete REALACCI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori, dichiara decaduto il subemendamento Busin 0.38.177.6.

Mirko BUSTO (M5S), intervenendo sul subemendamento Crippa 0.38.177.7, sottolinea l'importanza di verificare, sulla base di metodologie scientifiche attendibili, gli indici energetici e di sostenibilità ambientale.

Nazzareno PILOZZI (Misto-LED) ritiene che lo spirito della proposta emendativa sia anche quello di favorire la riconversione dei bioliquidi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi il subemendamento Crippa 0.38.177.7 ed approva l'emendamento 38.177 del relatore (*vedi allegato 1*)

Mirella LIUZZI (M5S), intervenendo sull'emendamento Crippa 38.43, di cui è cofirmataria, ne illustra le finalità volte ad introdurre il divieto di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nelle zone di produzione di prodotti agroalimentari riconosciuti dall'Unione europea con il marchio a denominazione di origine controllata o garantita. Chiede pertanto che il relatore ed il rappresentante del Governo possano modificare il parere contrario in precedenza espresso.

La Commissione respinge l'emendamento Crippa 38.43.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Tancredi 38.80 è stato ritirato.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Liuzzi 38.40, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Simona VICARI esprime parere conforme a quello del relatore.

Mirella LIUZZI (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento 38.40 a sua prima firma, proposta dal relatore e condivisa dal Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi l'emendamento Liuzzi 38.40 (*nuova formulazione*), nonché l'emendamento Liuzzi 38.38 (*vedi allegato 1*).

Mirella LIUZZI (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 38.39, volto ad adeguare i canoni per le estrazioni petrolifere a quelli attualmente in vigore nella Norvegia.

La Commissione respinge l'emendamento Liuzzi 38.39.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara di ritirare l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 38.02.

Mirko BUSTO (M5S) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 38.04, volto a tutelare il *made in Italy* e a promuovere la nozione di sovranità alimentare.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Busto 38.04.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice per il proprio articolo aggiuntivo 38.015, che ritiene migliorativa del testo. Preannuncia, inoltre, la presentazione di un

ordine del giorno sulle parti dell'emendamento che non costituiscono oggetto della riformulazione.

Alberto ZOLEZZI (M5S) non condivide lo spirito dell'articolo aggiuntivo in esame e ritiene opportuno che la Commissione faccia una riflessione più generale sull'utilizzo delle risorse geotermiche.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Abrignani 38.015, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, tornando sugli emendamenti accantonati, propone una riformulazione, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), dell'emendamento Giovanna Sanna 37.2, precedentemente accantonato.

Giovanna SANNA (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 37.2.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) ritiene che la riformulazione proposta dal relatore privi di valore il contenuto dell'emendamento e preannuncia pertanto il voto contrario del proprio gruppo.

La Commissione approva l'emendamento Giovanna Sanna 37.2, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, presenta una riformulazione degli emendamenti Cera 1.71 e Dorina Bianchi 1.127, che erano stati precedentemente accantonati.

Ermete REALACCI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Cera 1.71, dichiara che si intende che vi abbia rinunciato.

Dorina BIANCHI (NCD) accoglie la riformulazione del proprio emendamento 1.127.

La Commissione approva l'emendamento Dorina Bianchi 1.127, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, nel rendere i pareri sull'articolo 10, esprime parere favorevole sull'emendamento Borghi 10.29, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 10.45 ed esprime parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 10.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO de CARO esprime parere conforme a quello della relatrice sulle proposte emendative riferite all'articolo 10.

Alberto ZOLEZZI (M5S), intervenendo sull'emendamento Daga 10.1, osserva che l'articolo 10 costituisce di fatto la copertura del provvedimento e stigmatizza l'utilizzo che il citato articolo fa dei fondi di Cassa depositi e prestiti e delle contabilità speciali.

La Commissione respinge l'emendamento Daga 10.1.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), intervenendo sull'emendamento Daga 10.41, fa presente che nel 2003 vi è stata la trasformazione di Cassa depositi e prestiti in Spa che ha conseguentemente assunto natura privatistica e che l'emendamento dispone il ripristino funzione sociale di Cassa depositi e prestiti, cui vengono affidati i soldi dei cittadini, che sarebbe opportuno fossero impiegati per finalità pubbliche.

La Commissione respinge l'emendamento Daga 10.41.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), intervenendo sull'emendamento Castelli 10.13, fa presente che esso è volto a ribadire che gli investimenti di Cassa depositi e prestiti dovrebbero avere finalità di interesse pubblico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Castelli 10.13 e Daga 10.12.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede alla presidenza quale sia il numero legale necessario per procedere alle votazioni, ai sensi del Regolamento della Camera.

Ermete REALACCI, *presidente*, precisa che il numero legale richiesto è pari ad un quarto dei componenti della Commissione.

Quindi, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento De Girolamo 10.44, dichiara che si intende che vi abbia rinunciato.

Alberto ZOLEZZI (M5S) illustra l'emendamento Pesco 10.9, facendo presente che porre a carico di soggetti privati una quota della copertura disincentiva l'investimento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Pesco 10.9 e 10.11.

Enrico BORGHI (PD) accoglie la riformulazione del proprio emendamento 10.29. Osserva, al riguardo, che tale emendamento raccoglie lo spirito del successivo emendamento Zaratti 10.25.

La Commissione approva l'emendamento Borghi 10.29, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S), nell'illustrare l'emendamento Daga 10.5, fa presente che esso prevede l'istituzione di un Fondo per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato finanziato dalla Cassa depositi e prestiti. Manifesta stupore per l'espressione del parere contrario, visto il favore incontrato dalla proposta tra i colleghi della Commissione.

La Commissione respinge l'emendamento Daga 10.5.

Alberto ZOLEZZI (M5S), intervenendo sull'emendamento Daga 10.8, sottolinea la rilevanza della discussione relativa all'articolo 10 e la necessità, evidenziata dall'emendamento stesso, di destinare le risorse agli interventi prioritari.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Daga 10.8, Castelli 10.6 e Barbanti 10.7.

Filiberto ZARATTI (SEL), nell'illustrare il proprio emendamento 10.5, volto ad istituire una *green bank*, con un meccanismo simile a quello previsto per la cooperazione, esprime stupore per il fatto che il relatore abbia espresso al riguardo un parere contrario, essendo stata modificata la copertura finanziaria che era stata oggetto di rilievi da parte della Commissione Bilancio.

Enrico BORGHI (PD) propone la presentazione, insieme al collega Zaratti, di un ordine del giorno che riprenda i contenuti dell'emendamento 10.25, di cui condivide pienamente lo spirito.

Filiberto ZARATTI (SEL), in relazione a quanto proposto dal collega Borghi, che condivide, ritira il proprio emendamento 10.25.

La Commissione respinge l'emendamento Melilla 10.37.

Ermete REALACCI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Tagliatela 10.33, dichiara che si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 10.45 del relatore (*vedi allegato 1*).

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 40.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO de CARO esprime parere conforme a quello del relatore.

Enrico BORGHI (PD) sottoscrive l'emendamento Burtone 40.14 e lo ritira.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) sottolinea che il contenuto dell'articolo 40 evi-

denza ancora una volta l'estrema disomogeneità del provvedimento.

La Commissione respinge l'emendamento Scotto 40.4.

Ermete REALACCI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Prativiera 40.5, dichiara che si intende che vi abbia rinunciato.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 41.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) sottoscrive l'emendamento Grimoldi 41.4.

La Commissione respinge l'emendamento Grimoldi 41.4.

Enrico BORGHI (PD) ritira il suo emendamento 41.1.

Ermete REALACCI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Garofalo 41.3 e Russo 41.2, si intende vi abbiano rinunciato.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 42, ad eccezione del suo emendamento 42.37 e delle proposte emendative 42.36 e 42.02 del Governo. Esprime altresì parere contrario sul subemendamento Busin 0.42.02.1.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO de CARO esprime parere conforme a quello del relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritira tutti gli emendamenti di cui è cofirmataria che sono stati condivisi dai colleghi della Commissione Affari sociali e Commissione Cultura. Sottolinea che lo scopo di tali emendamenti è quello di salvaguardare l'utilizzo di 500 milioni di euro destinati ad interventi di natura sociale che rischiano di non poter essere spesi a causa

della loro inclusione nel Patto di stabilità. In ragione della rilevanza di tali interventi che includono tra l'altro il diritto allo studio e il finanziamento delle scuole paritarie, l'integrazione dei disabili, i contributi dei libri di testo, invita il rappresentante del Governo ad individuare una soluzione alternativa.

La Commissione respinge l'emendamento Vacca 42.28.

Ermete REALACCI, *presidente*, prende atto che gli emendamenti Ghizzoni 42.26, Vargiu 42.5 e Coscia 42.25, sono stati ritirati.

Mauro PILI (Misto), illustrando il suo emendamento 42.30, sottolinea che le disposizioni recate dall'articolo in esame sono incostituzionali in quanto violano lo statuto della regione Sardegna.

La Commissione respinge l'emendamento Pili 42.30.

Ermete REALACCI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Vargiu 42.7, si intende vi abbia rinunciato.

Mauro PILI (Misto), in relazione al suo emendamento 42.31, invita ad una riflessione sul rischio di non potere spendere le somme destinate agli interventi conseguenti ai recenti eventi alluvionali che hanno colpito la Sardegna, a causa del Patto di stabilità, a differenza di quanto accaduto per fattispecie analoghe in altre regioni.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, dichiara di non essere in condizione di mutare il suo parere sull'emendamento Pili 42.31, ma di comprendere il problema che si intende sollevare.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento Pili 42.31.

Serena PELLEGRINO (SEL) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento Pili 42.31.

La Commissione respinge l'emendamento Pili 42.31.

Ermete REALACCI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Vargiu 42.9, si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Pili 42.33.

Ermete REALACCI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Vargiu 42.8, si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 42.37 del relatore e 42.36 del Governo (*vedi allegato 1*).

Ermete REALACCI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore del subemendamento Busin 0.42.02.1, si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 42.02 del Governo (*vedi allegato 1*).

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 43, ad eccezione del subemendamento Guerra 0.43.29.1, ove riformulato, degli emendamenti 43.29, 43.28, 43.30 e dell'articolo aggiuntivo 43.025 del Governo, nonché dell'emendamento Melilli 43.20 e dell'articolo aggiuntivo Alfreider 43.024, ove riformulato, su cui esprime parere favorevole.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO de CARO esprime parere conforme a quello del relatore.

Giovanna SANNA (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Alfreider 43.024 e accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Guidesi 43.16, si intende vi abbia rinunciato. Prende quindi atto che l'emendamento De Menech 43.4 è stato ritirato

Massimo Felice DE ROSA (M5S), in conclusione del lungo esame del provvedimento, esprime la speranza che i colleghi possano aver appreso, anche grazie agli interventi dei rappresentanti del suo gruppo, quale sia la percezione del Paese reale circa la necessità di proteggere l'ambiente. Invita inoltre i colleghi della maggioranza a riflettere seriamente sulla gravità delle misure che intendono introdurre.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Guerra 43.19, si intende vi abbia rinunciato.

Enrico BORGHI (PD) ritira il suo emendamento 43.27.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti De Mita 43.26 e Fragomeli 43.24, si intende vi abbiano rinunciato.

Enrico BORGHI (PD) sottoscrive il subemendamento Guerra 0.43.29.1 e accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Guerra 0.43.29.1, come riformulato e gli emendamenti 43.29, 43.28 e 43.30 del Governo (*vedi allegato 1*).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Segoni 0.43.025.1; approva l'emendamento Melilli 43.20 e gli articoli aggiuntivi 43.025 del Governo e Alfreider 43.024, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Dellai 44.1.

Ermete REALACCI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Dellai 44.1, si intende vi abbia rinunciato.

Comunica che, a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo Alfreider 43.024,, l'onorevole Pili ha ritirato i suoi emendamenti 38.124 e 38.160, precedentemente accantonati, in quanto ricompresi nella formulazione dell'articolo aggiuntivo Alfreider 43.024.

Comunica poi che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Segnala che il deputato Grimoldi ha comunicato di voler svolgere la funzione di relatore di minoranza per l'Assemblea, per il gruppo della Lega Nord. Analoga comunicazione è pervenuta da parte del deputato De Rosa, per quanto riguarda il gruppo Movimento 5 Stelle.

Pone quindi in votazione le correzioni di forma, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva le correzioni di forma.

La Commissione delibera altresì di conferire il mandato al relatore, onorevole Chiara Braga, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ermete REALACCI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 5.

ALLEGATO 1

D.L. 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 9

Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole: e le stazioni appaltanti possono prescindere dalla richiesta della garanzia a corredo dell'offerta di cui all'articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

sostituire la lettera d) con la seguente:

d) i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici;

9. 1. (Nuova formulazione) Mariani, Arlotti.

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, *inserire le seguenti:* ad eccezione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo n. 163 del 2006 e degli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53 comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 163 del 2006, ».

Conseguentemente:

al comma 2, lettera b) *dopo le parole:* i bandi di cui al comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006,

aggiungere le seguenti: ad eccezione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo n. 163 del 2006 e degli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53 comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 163 del 2006;

al comma 2 lettera c) dopo le parole: i termini di cui al comma 6 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006 *aggiungere le seguenti:* ad eccezione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo n. 163 del 2006 e degli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53 comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 163 del 2006;

* **9. 3. (Nuova formulazione)** Realacci, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Malisani, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli appalti di cui al presente articolo sono in ogni caso soggetti agli obblighi informativi di cui all'articolo 7, comma 8 del decreto legislativo del 12 aprile del 2006 n. 163 e agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Autorità Nazionale Anticorruzione

(ANAC) può disporre controlli a campione sugli affidamenti effettuati ai sensi del presente articolo.

9. 2. Mariani, Arlotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 20, comma 10-*quinquies* 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 dopo la parola: « Investimenti » sono inserite le seguenti parole: « , direttamente o tramite intermediari bancari a cui fornisca la relativa provvista, ».

9. 17. Malpezzi, Ghizzoni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« *2-bis.* All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: « all'istruzione scolastica è » sono inserite le seguenti: « all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché ».

9. 18. Malpezzi, Ghizzoni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« *2-bis.* L'autorizzazione alla spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è incrementata, per il 2014, di due milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. ».

9. 19. Malpezzi, Ghizzoni.

Dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

2-ter. Ai lavori urgenti di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri tra quelli previsti negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano i commi 10 e 10-*ter* dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

* **0. 9. 47. 2.** Mariani, Tullo, Basso, Carrocci, Pastorino, Giacobbe, Vazio, Marco Meloni.

Dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

2-ter. Ai lavori urgenti di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra quelli previsti negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano i commi 10 e 10-*ter* dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

* **0. 9. 47. 3.** Dorina Bianchi, Tancredi.

Aggiungere il seguente comma:

« *2-bis.* Costituiscono esigenze imperative connesse a un interesse generale ai sensi dell'articolo 121, comma 2, del Codice del processo amministrativo, quelle funzionali alla tutela della incolumità pubblica. Nei casi di procedure ad evidenza pubblica avviate o da avviarsi, in quelli conseguenti alla redazione di verbale di somma urgenza per interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di urgenza, nonché nei casi di cui al comma 1, il Tribunale amministrativo regionale, nel valutare l'istanza cautelare, può accoglierla unicamente nel caso in cui i requisiti di estrema gravità e urgenza previsti dall'articolo 119, comma 4, del medesimo Codice, siano ritenuti prevalenti rispetto alle esigenze di incolumità pubblica evi-

denziate dalla stazione appaltante. Nei casi di cui al presente comma, il Tribunale amministrativo regionale fissa la data di discussione del merito del giudizio ai sensi dello stesso articolo 119, comma 3 ».

9. 47. Il Governo.

ART. 3

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: Continuità interventi Nuovo Tunnel del Brennero.

Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina *aggiungere le seguenti:* Continuità interventi Nuovo Tunnel del Brennero;

3. 10. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: SS 291 in Sardegna; *aggiungere le seguenti:* SS 172 Dei Trulli Tronco Casamassima Putignano.

3. 18. Distaso, Latronico, Fucci.

All'articolo 3, comma 3, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: e finalizzate, nel limite massimo di 100 milioni di euro, a nuovi progetti di interventi, secondo le modalità indicate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, assegnando priorità alla:

a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché riduzione del rischio idrogeologico;

b) riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;

c) messa in sicurezza degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di proprietà comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica.

Restano in ogni caso esclusi dall'attribuzione di tali risorse i Comuni che non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica ad essi attribuiti ».

3. 40. (Nuova formulazione) Mazzoli.

Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) elettrificazione delle ferrovie Sud Est – tratta Martina Franca – Lecce – Otranto – Gagliano del Capo.

3. 44. Borghi.

Al comma 6 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) potenziamento del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale Veneto (SFMR), attraverso la chiusura del quadrilatero Mestre-Treviso-Castelfranco-Padova.

3. 83. Il Relatore.

Al comma 6, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis. Ai fini di un suo ammodernamento, la tratta ferroviaria Salerno-Potenza-Taranto, in deroga alle disposizioni dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è inserita nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla medesima legge. Per la realizzazione dell'opera di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni al 2015 al 2017 a valere sulla programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020.

3. 84. Il Relatore.

All'articolo 3, comma 6, dopo la lettera d) aggiungere il seguente:

« *d-bis*) prolungamento della Metropolitana di Genova da Brignole a Piazza Martinez ».

3. 82. Il Relatore.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le risorse relative alla realizzazione degli interventi concernenti il completamento dell'asse strategico nazionale autostradale Salerno-Reggio Calabria di cui alla Delibera del CIPE n. 62 del 2011 sono erogate direttamente ad ANAS S.p.A, a fronte dei lavori già eseguiti.

3. 41. Iannuzzi, Barbato, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Massimiliano Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal CIPE nella seduta del 1° agosto 2014, che siano già state precedentemente qualificate come opere strategiche da avviare nel rispetto dell'articolo 41 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e per le quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione sia stata indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 165 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono trasmesse in via prioritaria al CIPE, entro centoottanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, ai fini dell'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione.

* **3. 59.** Martella, Mognato, Moretto, Murer, Zoggia, Rubinato.

Al comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

In relazione agli interventi di adeguamento della strada statale n. 372 « Tele-sina » tra lo svincolo di Caianello della strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88 nonché del collegamento autostradale Termoli-San Vittore, sono annullate le procedure avviate e conseguentemente revocati i soggetti promotori. Le funzioni di soggetto aggiudicatore degli interventi e gli obblighi che derivano dall'adempimento della attività previste dai commi 2 e 6 del presente articolo sono rimessi in capo ad ANAS S.p.A., ferma restando la destinazione ai lavori di adeguamento della SS 372 delle risorse già assegnate a valere sui Fondi per le aree sottoutilizzate di cui alla delibera CIPE n. 62 del 2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2011, esistenti e disponibili alla data del 30 giugno 2014.

3. 42. Borghi.

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

12-bis. Per il completamento degli interventi infrastrutturali di viabilità stradale di cui all'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è autorizzata la spesa di 487.000,00 di euro per l'anno 2014.

12-ter. All'onere derivante dal comma *12-bis*, si provvede per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 194.

3. 43. Borghi.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. Per il funzionamento dell'Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) attraverso il tunnel del Frejus è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2014, 8,8 milioni di euro per l'anno 2015, 10 milioni

di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025.

12-ter. All'onere derivante dal comma 12-bis si provvede: quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 8,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 e a 7 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse previste all'articolo 38, comma 6, della legge 8 agosto 2002, n. 166, resesi disponibili per pagamenti non più dovuti, che allo scopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

3. 55. Borghi.

Al comma 6, dopo le parole: articolo 32, comma *aggiungere le seguenti:* e 6.

3. 400. Il Governo.

ART. 4

Al comma 1, dopo le parole: dal 2 al 15 giugno 2014 *inserire le seguenti:* e quelle inserite nell'elenco-anagrafe di cui all'articolo 44-bis della legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: Ove l'Ente abbia necessità di definire il procedimento in tempi celeri, *con le seguenti:* Ove l'Ente proceda ad una convocazione;

al comma 3, lettera a) sostituire la parola: Piano *con la seguente:* Programma.

4. 5. Mariani, Arlotti.

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

d) i pagamenti esclusi dal patto devono riguardare prioritariamente edilizia scolastica, impianti sportivi, contrasto al dissesto idrogeologico, sicurezza stradale;

4. 43. (Nuova formulazione) Guidesi, Grimaldi.

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. Allo scopo di dare compiutezza alle funzioni delle aree metropolitane così come individuate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è costituito un fondo supportato, in questa fase, dalle risorse di cui al comma 9 ed in futuro da tutte le ulteriori risorse derivanti da leggi pluriennali di spesa e finalizzato alla continuità dei lavori delle reti delle aree metropolitane ed al supporto temporale delle specifiche esigenze di cassa.

4-ter. Al comma 88 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: « 211 », sono inserite le seguenti: « e del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 ».

4. 28. Bianchi Dorina, Tancredi, Vignali.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

« 3-bis. I finanziamenti contratti dalle banche di cui al comma 3 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, incondizionata, esplicita, irrevocabile e a prima richiesta, che resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Con decreto del Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

8-ter. Al fine di assicurare la prosecuzione dell'assistenza abitativa alla popolazione e in particolare il sostegno dei nuclei familiari con componenti disabili o in condizioni di disagio economico e sociale i contratti di locazione e gli interventi di sostegno abitativo alternativo di cui all'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2010 n. 3870 e all'articolo 27 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010 n. 3917, possono essere prorogati, in relazione alle effettive esigenze fino all'anno 2016, entro il tetto di spesa annuo di euro 900.000 per l'anno 2015 e euro 300.000 per l'anno 2016, fermo restando l'erogazione delle somme nei limiti di stanziamento annuali iscritti in bilancio.

8-quater. Agli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse effettivamente disponibili di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

8-quinquies. Tutti gli assegnatari di alloggi del Progetto Case e MAP sono tenuti al pagamento del canone concessorio stabilito dai comuni e a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria degli stessi e delle parti comuni. Per la gestione della complessa situazione emergenziale delineatasi a seguito degli eventi sismici, per l'Edilizia Residenziale Pubblica, Progetto CASE e MAP, i comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, secondo le superfici lorde coperte degli alloggi.

La manutenzione straordinaria degli alloggi del progetto C.A.S.E e dei M.A.P. è effettuato dai comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi, nei limiti delle risorse disponibili stanziare per la ricostruzione dei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, e assegnate a tale finalità con delibera CIPE, nell'ambito delle risorse destinate alle spese obbligatorie, sulla base delle esigenze rilevate dagli Uffici Speciali per la ricostruzione e su proposta del Coordinatore della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2014.

8-sexies. In fase di esecuzione delle sentenze di condanna dei Comuni e degli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a provvedere sulle domande disciplinate, rispettivamente, dall'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3790 del 9 luglio 2009, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2013, il commissario *ad acta*, nominato dall'Autorità giudiziaria, è tenuto a rispettare l'ordine di priorità nell'erogazione dei contributi predisposto dai Comuni in conformità ai vincoli della pianificazione della ricostruzione e della programmazione finanziaria e di bilancio e della assunzione a protocollo delle richieste di contributo.

8-septies. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma, decorre dalla data in cui l'ufficio, in ragione dei criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all'istante l'avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare i 180 giorni.

8-octies. Per ultimare le attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, le operazioni di

movimentazione e trasporto dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale, da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione, sono a carico delle Amministrazioni competenti che li gestiscono in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente e con particolare riferimento al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 63 e al decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152/2006. Le stesse pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad avvalersi dei siti di deposito temporaneo autorizzati e localizzati in uno dei Comuni del Cratere che abbiano in disponibilità aree per il trattamento del rifiuto.

8-novies. Le Pubbliche Amministrazioni vigilano affinché i soggetti incaricati dei lavori effettuino la demolizione selettiva e/o la raccolta selettiva per raggruppare i materiali di cui al comma precedente in categorie omogenee, caratterizzarli ed identificarli con il corrispondente codice CER, nel rispetto delle disposizioni di legge di cui al decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152/2006, e, infine, procedano al trasporto verso siti di recupero e smaltimento autorizzati.

8-decies. Gli Uffici Speciali di cui all'articolo 67-ter, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, incaricati del monitoraggio finanziario e attuativo, si occupano anche del monitoraggio delle macerie. A questo fine, per garantire la tracciabilità dei materiali di cui al comma 1 e il monitoraggio delle informazioni relative alla movimentazione degli stessi, i soggetti incaricati dei lavori sono obbligati a registrarsi nella banca dati di gestione delle macerie secondo modalità che verranno definite con provvedimenti dei Responsabili degli Uffici speciali. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni di cui sopra, comporta la revoca dei finanziamenti, nonché la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti.

8-undecies. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal Protocollo di

Intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la Provincia dell'Aquila e con il Comune dell'Aquila in data 2 dicembre 2010, e dall'Accordo di Programma siglato in data 14 gennaio 2013 tra il Ministero Ambiente ed il Comune dell'Aquila, concernenti, tra l'altro, le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava ex Teges in località Pontignone – Paganica – Comune dell'Aquila, i materiali classificati con codice CER 200399, vengono prioritariamente conferiti presso il deposito temporaneo localizzato nella cava ex Teges. Il termine di autorizzazione per l'esercizio del detto impianto, fissato dal decreto Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 16 del 6 agosto 2009, è prorogato fino all'esaurimento della sua capacità.

8-duodecies. Nell'ambito delle risorse destinate alla ricostruzione privata una quota fino ad un massimo dell'1 per cento delle suddette risorse, confluisce in un fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2014.

8-terdecies. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma, le risorse del fondo possono essere utilizzate, per provvedere ai fabbisogni di prestazioni e servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, in qualunque forma resi, degli enti locali e degli uffici statali istituzionalmente preposti alle attività della ricostruzione, anche in deroga ai limiti assunzionali vigenti.

8-quaterdecies. Tale fabbisogno è definito sulla base di un programma di assistenza tecnica, con cadenza biennale, posto in essere, su proposta degli enti locali e degli uffici interessati, dalla Presidenza del consiglio dei Ministri.

8-quinquiesdecies. Al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Gli Uffici speciali si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del Regio Decreto del 30 ottobre 1933, n. 1611. ».

- 4. 11.** (Nuova formulazione) Castricone, Amato, D'Incecco, Ginoble.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: ai pagamenti dei debiti delle regioni, *inserire le seguenti:* sostenuti successivamente alla data del 1° luglio 2014,.

- 4. 2.** Speranza, Antezza, Folino.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

10. All'articolo 13, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

11. Al fine di consentire l'integrale attribuzione delle risorse di cui al comma 8, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. acquisisce le richieste di anticipazione di liquidità di cui al comma 9 da parte degli enti locali non pervenute entro i termini stabiliti a causa di errori meramente formali relativi alla trasmissione telematica.

- 4. 50.** Amoddio, Causi, Mariastella Bianchi.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

10. All'articolo 1, comma 10-bis, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: « in data successiva » sono inserite le seguenti: « , ove necessario, previo contestuale incremento fino a pari importo degli stanziamenti iscritti in bilancio, in conformità alla legislazione vigente, per il pagamento dei debiti pregressi, comunque denominati ».

- 4. 52.** Melilli, Causi, Mariastella Bianchi.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

10. Per l'anno 2014, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome, non rilevano i trasferimenti effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispettivi residui attivi degli enti locali effettuati a valere sulla liquidità rinveniente dai decreti legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

- 4. 53.** Causi, Melilli, Mariastella Bianchi.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Pubblicazione dei dati in formato aperto).

1. I dati relativi alle opere di cui agli articoli 1, 3, e 4 dovranno essere resi pubblici sul sito internet del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni, e in formato *open data*.

- 4. 77.** Catalano, Zaccagnini.

ART. 12

Al comma 1, dopo le parole: risorse non impegnate, *inserire le seguenti:* fermo restando il principio di territorialità.

- 12. 39.** (Nuova formulazione) Manfredi, Tartaglione, Tino Iannuzzi, Bonavita-cola.

ART. 16

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nel periodo 2015-2017, la Regione Sardegna e il Ministero della salute sono tenuti a monitorare l'effettiva rispon-

denza della qualità delle prestazioni sanitarie e la loro piena integrazione con la restante offerta sanitaria pubblica in Sardegna nonché la mobilità sanitaria verso altre regioni.

16. 1. (Nuova formulazione) Vargiu, Matarrese.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Disciplina degli accessi su strade in gestione ANAS S.p.A.).

1. All'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 23 sono aggiunti i seguenti:

« 23-bis. Per gli accessi esistenti su strade in gestione di ANAS S.p.A. alla data del 31 dicembre 2014, già autorizzati dall'ANAS S.p.A. medesima, a decorrere dal 1° gennaio 2015 non è più dovuta alcuna somma fino al rinnovo dell'autorizzazione. Per il rinnovo si applica la disciplina prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 23-quinquies.

23-ter. Per gli accessi esistenti alla data del 31 dicembre 2014 privi di autorizzazione, ANAS S.p.A. provvede, a seguito dell'istanza di regolarizzazione da parte del titolare dell'accesso, alla verifica delle condizioni di sicurezza e determina, in base ai criteri contenuti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 23-quinquies, la somma da corrispondere in unica soluzione ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

23-quater. Le somme dovute e non corrisposte al 31 dicembre 2014 in base alla disciplina in vigore fino alla predetta data, sono ridotte nella misura del settanta per cento, a condizione che il versamento avvenga in un'unica soluzione ovvero nella misura del quaranta per cento in nove rate annuali, oltre agli interessi legali. Entro il 28 febbraio 2015 ANAS spa invia la

richiesta di opzione ai titolari degli accessi fissando il termine di sessanta giorni per il versamento dell'intero importo ovvero della prima rata.

23-quinquies. Per i nuovi accessi la cui richiesta di autorizzazione è presentata successivamente al 31 dicembre 2014 è dovuta esclusivamente una somma ai fini del rilascio dell'autorizzazione da corrispondere all'ANAS S.p.A. in unica soluzione e determinata in base alle modalità ed ai criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il 31 dicembre 2014. Tale somma non potrà superare l'importo del canone preesistente all'entrata in vigore della legge n. 449 del 1997, aggiornato agli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

23-sexies. La disciplina di cui ai commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies non si applica agli accessi commerciali con impianti di distributore carburanti annessi e agli accessi ad impianti carburanti.

23-septies. Alle eventuali minori entrate di ANAS S.p.A. conseguenti l'attuazione dei commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies, si provvede nell'ambito delle risorse previste dal Contratto di programma – parte servizi.

23-octies. ANAS S.p.A. provvede, entro il 30 giugno 2015, al censimento di tutti gli accessi esistenti, autorizzati e non, sulle strade di propria competenza al fine di garantire le condizioni di sicurezza della circolazione anche attraverso l'eventuale chiusura degli accessi abusivi e ne trasmette gli esiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ».

16.01. (Nuova formulazione) Borghi.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il termine ultimo per conformarsi ai predetti adempimenti secondo quanto disposto dal citato decreto ministeriale non può essere in ogni caso superiore a 24 mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo.

0. 16. 016. 6. Mariani.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

« ART. 16-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di metropolitane in esercizio).

1. Gli adempimenti di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, si applicano alle metropolitane in esercizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, con le procedure previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

16. 016. La Relatrice.

ART. 17

All'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera c), numero 5) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e le parole: "258 euro." sono sostituite dalle seguenti: "1000 euro." »;

2) alla lettera g):

2.1) *sopprimere i numeri 1) e 2);*

2.2) *sostituire il numero 3) con i seguenti:*

« 3) al comma 4, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

« d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova costruzione;

d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale

maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, viene suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzarsi nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale o opere pubbliche. »;

3-bis) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Con riferimento a quanto previsto al secondo periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali. »;

alla lettera e).1 sopprimere la parola: « e di ristrutturazione urbanistica ».

2.3) *sostituire il numero 4) con il seguente:*

« 4) *al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* , secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto al comma 4-bis.;

17. 163 (Nuova formulazione) Morassut, Marroni, Carnevali, Piccione, Pastorino.

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 3-bis », dopo la parola: *compensazione inserire le seguenti:* incidenti sull'area interessata e senza aumento della superficie coperta.

17. 136. Catania, D'Agostino, Galgano, Matarrese.

Al comma 1, lettera c), al numero 1), *premettere il seguente:*

01. Al comma 1, lettera a) dopo le parole: « manutenzione ordinaria » sono aggiunte le seguenti: « di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli in-

terventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kw ».

* **17. 119.** (Nuova formulazione) Bianchi Dorina, Tancredi.

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: all'amministrazione comunale aggiungere le seguenti: l'elaborato progettuale e; *dopo le parole:* nonché che aggiungere le seguenti: sono compatibili con la normativa sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che.

17. 173. Realacci, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: la comunicazione di inizio dei lavori sono inserite le seguenti parole: , laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori,.

17. 195. Il Governo.

Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: interesse pubblico aggiungere le seguenti: a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione.

17. 137. Catania, D'Agostino, Galgano, Matarrese.

Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: l'interesse pubblico aggiungere le seguenti: fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni.

17. 69. Taranto, Benamati.

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Decorso tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari ».

17. 21. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 1, lettera h), al numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: e dopo le parole: « delle sole opere di urbanizzazione » sono aggiunte le seguenti: « , purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile ».

17. 19. (Nuova formulazione) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Conseguentemente:

a) *al comma 1, lettera h), n. 1), dopo le parole:* di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti: qualora comportanti aumento del carico urbanistico,;

b) *al comma 1, lettera n), capoverso comma 3, premettere le seguenti parole:* Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi del presente articolo entro 90 giorni dalla data della relativa entrata in

vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni di cui al presente articolo.

17. 111. Bianchi Dorina, Vignali, Tancredi.

Al comma 1, lettera n), capoverso Art. 23-ter, comma 1, sostituire la lettera:

a) con le seguenti:

a) residenziale;

a-bis) turistico-ricettiva.

* **17. 182.** Petitti, Cominelli, Montroni, Pagani, Camani, Giovanna Sanna, Marantelli, Giulietti, Marchi, Moscatt, Valeria Valente, Orfini, Paris, Giuliani, Naccarato, Narduolo, Miotto, Sbroolini, Ginato, Zardini, Crivellari, Rubinato, Moretto, Murer, Casellato, Fabbri.

Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:

p-bis) all'articolo 31, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione pecuniaria da 2000 a 20000 euro, fatte salve l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27 ivi comprese le aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, viene irrogata sempre nella misura massima.

La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma *4-bis* sono di competenza comunale e vengono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino

delle opere abusive e alla acquisizione e attrezzatura di aree a verde pubblico.

4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative previste dal comma *4-bis* e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione.

17. 38. Mannino, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. La disposizione di cui al comma 1, lettera *i)* non si applica ai comuni obbligati all'esercizio in forma associata della funzione fondamentale della pianificazione urbanistica ed edilizia, prima che sia decorso un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* **17. 183.** Sanna Giovanna, Cominelli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di incentivare il recupero edilizio, gli interventi di ristrutturazione degli edifici che beneficiano delle detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (ECOBONUS), e di cui all'articolo *16-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917 (50 per cento), usufruiscono di un'aliquota dell'imposta del valore aggiunto agevolata del 4 per cento. Ai relativi oneri si provvede con l'applicazione dell'aliquota IVA al 10 per cento per le nuove costruzioni.

17. 40. (Nuova formulazione) Crippa.

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

ART. 17-bis.

(Regolamento unico edilizio).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 1-*quinquies* è inserito il seguente:

« 1-*sexies*. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo al fine di semplificare ed uniformare gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m) della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo è adottato nei termini fissati con i suddetti accordi »;

b) all'articolo 24, comma 1, le parole: « igiene, salubrità » sono sostituite dalle seguenti: « conformità delle opere eseguite al progetto assentito ».

* **17. 04.** Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Scotto, Pannarale, Paglia, Airaudo, Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Palazzotto, Piras, Placido, Quaranta, Sannicandro.

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

ART. 17-bis.

(Regolamento unico edilizio).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edi-

lizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 1-*quinquies* è inserito il seguente:

« 1-*sexies*. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo al fine di semplificare ed uniformare gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m) della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo è adottato nei termini fissati con i suddetti accordi »;

b) all'articolo 24, comma 1, le parole: « igiene, salubrità » sono sostituite dalle seguenti: « conformità delle opere eseguite al progetto assentito ».

* **17. 017.** Realacci, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini.

ART. 5

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Norme in materia di concessioni autostradali).

1. Nel rispetto dei principi dell'Unione europea, al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrut-

ture autostradali nazionali, nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie, nonché per assicurare un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti, i concessionari di tratte autostradali nazionali entro il 31 dicembre 2014 sottopongono al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le modifiche del rapporto concessorio in essere finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. Entro la medesima data il concessionario sottopone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un nuovo piano economico finanziario, corredato da idonee garanzie e asseverazione da parte di soggetti autorizzati, per la stipula di un atto aggiuntivo o di apposita convenzione unitaria, che devono intervenire entro il 31 agosto 2015. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita per quanto di sua competenza l'Autorità dei trasporti, trasmette gli schemi di atti aggiuntivi o di convenzione e i relativi piani economici finanziari, corredati dei pareri prescritti dalla normativa vigente, alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, decorso il quale il procedimento ha comunque corso. Le richieste di modifica di cui al presente articolo prevedono nuovi investimenti da parte dei concessionari, i quali sono comunque tenuti alla realizzazione degli investimenti già previsti nei vigenti atti di concessione.

2. Il piano deve assicurare l'equilibrio economico finanziario, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti nelle originarie concessioni e di quelli ulteriori per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 e per il mantenimento di un regime tariffario più favorevole per l'utenza.

3. L'affidamento dei lavori, nonché delle forniture e dei servizi, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti con-

venzioni, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ai relativi affidamenti si applica l'articolo 11, comma 5, letterali, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

4. Al fine di accelerare l'iter relativo al riaffidamento delle concessioni autostradali A21 « Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d'Arda (PC) » e A3 « Napoli-Pompei-Salerno » sono approvati gli schemi di convenzione, come modificati secondo le prescrizioni del NARS rese con i pareri nn. 6 e 7 del 7 agosto 2014 da considerarsi parte integrante della Convenzione, e i relativi piani economici finanziari già trasmessi al CIPE.

5. 40. *(Nuova formulazione)* Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche ricorrendo alle forme di defiscalizzazione previste dalla normativa vigente.

5. 28. Bianchi Dorina, Tancredi, Vignali.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata al rilascio del preventivo assenso da parte dei competenti organi dell'Unione europea.

5. 23. Borghi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Gli introiti pubblici derivanti da canoni di concessioni autostradali provenienti dall'applicazione del comma 1 sono destinati, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le

Commissioni parlamentari competenti per materia, ad interventi di manutenzione della rete stradale in gestione all'ANAS S.p.A., nonché ad alimentare il Fondo unico nazionale per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, per finalità di investimenti e compensazioni ambientali, il fondo di cui all'articolo 2 della legge 32 gennaio 1994 n. 97.

5. 25. *(Nuova formulazione)* Realacci, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini, De Menech, Malisani.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-*bis*.

1. L'asse autostradale che connette l'A22, dal casello di Reggiolo/Rolo con l'A23 al casello di Ferrara Sud è qualificata come infrastruttura di rilevanza strategica internazionale, in coerenza con il suo inserimento nella nuova intesa generale quadro sottoscritta dal Governo con la regione Emilia Romagna e, conseguentemente nell'XI Programma infrastrutture strategiche.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, subentra alla regione Emilia Romagna nelle funzioni di concedente e conseguentemente in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla concessione di costruzione e gestione dell'asse autostradale di cui al comma 1, di seguito denominato Autostrada Cispadana, e dalla medesima data il riferimento alla regione Emilia Romagna quale ente concedente è sostituito dal riferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Società concessionaria provvedono ad adeguare la convenzione in

essere alla disciplina procedurale prevista dalla legislazione vigente in materia di infrastrutture strategiche di interesse nazionale.

4. La regione Emilia Romagna, tenuto conto di quanto già disposto nel quadro degli articoli 164-*ter* e 167, comma 2, lettera *f-bis*) della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, e successive modificazione e sue misure attuative, provvede conseguentemente a trasferire la partecipazione finanziaria alla costruzione dell'opera al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. 05. *(Nuova formulazione)* Il Relatore.

ART. 20

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

* **20. 12.** Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

Al comma 4, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

d) dopo il comma 20, è inserito il seguente comma 20-*bis*:

« 1. Agli immobili oggetto di conferimenti o trasferimenti del patrimonio abitativo dell'istituto Nazionale di Previdenza Sociale, a uno o più fondi comuni di investimento immobiliare di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 febbraio 2014, continuano ad applicarsi le normative previste dai commi da 3 a 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 »;

e) al fine di accelerare il processo di dismissione del patrimonio suddetto ai conduttori, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 30

settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, è prorogato al 31 dicembre 2013 ».

20. 17. Morassut.

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

4-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, è aggiunto il seguente:

« ART. 13-bis.

(Disposizione interpretativa dell'articolo 13, comma 2).

1. Il comma 2 dell'articolo 13 si interpreta nel senso che il requisito di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 13, e conseguentemente la tutela prevista in detto comma 2, non viene meno anche nei casi di acquisto della proprietà o di conseguimento dell'assegnazione in base ad accordi negoziali o all'aggiudicazione all'asta, avvenuti in qualunque procedura esecutiva ».

20. 14. Borghi.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: e all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

0. 20. 21. 1. Carrescia.

Dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

4-bis. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« È, altresì, esclusa la soppressione delle esenzioni ed agevolazioni tributarie riferite agli atti di cui ai precedenti commi 1 e 2 aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta, dalle procedure di cui agli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla

legge 23 novembre 2001, n. 410, all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ed agli articoli 33 e 33-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ».

20. 21. Il Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. All'articolo 11-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo del comma 1, dopo le parole: "degli enti territoriali", sono aggiunte le seguenti: "e delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

b) al terzo periodo del comma 1, dopo le parole: "che intendono dismettere", sono aggiunte le seguenti: " , le altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, provvedono secondo i rispettivi ordinamenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 183." ». 6, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

20. 22. Il Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. 133, convertito, con all'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. modificazioni:

a) il comma 2-*quater* è soppresso;

b) al comma 2-*quinquies* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In assenza della predetta individuazione, all'Agenzia del demanio è in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei beni da essa individuati, salvo

parere contrario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendersi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.”;

c) al comma 2-*sexies*, nel primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: “Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il”, e la parola: “comunicano”, è sostituita da: “comunica”; dopo il secondo periodo è aggiunto in fine il seguente: “In assenza della predetta comunicazione, all’Agenzia del demanio è in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei beni da essa individuati, salvo parere contrario del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendersi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.” ».

20. 23. Il Governo.

ART. 22

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici).

1. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito dalla legge n. 116 del 2014, non si applicano agli impianti i cui soggetti responsabili erano, alla data di entrata in vigore della predetta legge, enti locali o scuole.

22. 03. Il Relatore.

ART. 23

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1.*bis*. Le parti definiscono in sede contrattuale la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve resti-

tuire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà dell'immobile entro il termine stabilito.

23. 22. *(Nuova formulazione)* Vazio.

ART. 26

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: il Comune presenta *aggiungere le seguenti:* fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: diversa destinazione urbanistica *aggiungere le seguenti:* fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214.

26. 28. Taranto, Benamati.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Hanno priorità di valutazione i progetti di recupero di immobili a fini di edilizia residenziale pubblica, da destinare a nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia economica e popolare e a nuclei sottoposti a provvedimenti di rilascio per morosità incolpevole, nonché gli immobili da destinare ad auto recupero, affidati a cooperative composte esclusivamente da soggetti aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

Le valutazioni di progetti aventi scopi differenti sono valutate, in sede di accordo di programma, in relazione agli interventi di cui al periodo precedente, finalizzati alla riduzione del disagio abitativo, ovvero alla dimostrazione che non sussistano le necessità o le condizioni per tali progetti.

26. 6. Morassut.

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il provvedimento di individuazione degli immobili della Difesa non più utilizzati è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari.

26. 42. (Nuova formulazione) Basilio, Rizzo, Artini, Corda, Tofalo, Paolo Bernini, Frusone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, la parola: demaniali, è sostituita dalla seguente: pubblici;

b) al comma 1, nel primo periodo, le parole: L'accordo, sono sostituite dalle seguenti: In considerazione dell'eccezionalità della situazione economico finanziaria del Paese, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria nazionale anche ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e promuovere iniziative di valorizzazione del patrimonio pubblico volte allo sviluppo economico e sociale, l'accordo; nel secondo periodo, le parole: un proprio progetto, sono sostituite dalle seguenti: una proposta; le parole: al Ministero titolare del bene che è tenuto a valutarlo, sono sostituite dalle seguenti: all'Agenzia del demanio che è tenuta a valutarla, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa; dopo la parola: finanziamento, sono inserite le seguenti: valorizzazione o alienazione; il terzo periodo è soppresso;

c) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: Il Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio ed il Ministero della difesa, laddove le operazioni di cui al presente articolo ricomprendono immobili in uso a quest'ultimo Dicastero e non più utili alle proprie finalità istituzionali, effettuano la prima individuazione degli immobili entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

d) al comma 3, nel primo periodo, le parole: e il Ministero della difesa possono, sono sostituite dalle seguenti:, d'intesa con

il Ministero della difesa limitatamente a immobili in uso al medesimo e non più utili alle proprie finalità istituzionali di cui al comma 2, può; le parole: un progetto, sono sostituite dalle seguenti: una proposta; le parole: del progetto, sono sostituite dalle seguenti: della proposta;

e) al comma 4, nel primo periodo, le parole: il progetto, sono sostituite dalle seguenti: la proposta; le parole: ovvero con il Ministero della difesa, sono sostituite dalle seguenti:, e con il Ministero della difesa limitatamente a immobili in uso al medesimo e non più utili alle proprie finalità istituzionali di cui al comma 2;

f) al comma 6, le parole: ovvero il Ministero della difesa procedono, sono sostituite dalle seguenti: e il Ministero della difesa limitatamente a immobili in uso al medesimo e non più utili alle proprie finalità istituzionali di cui al comma 2,;

g) al comma 7, dopo le parole: variante urbanistica, sono aggiunte le seguenti:, ferme restando le volumetrie e le superfici esistenti;

h) al comma 8, le parole: del Ministro della difesa, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono sostituite dalle seguenti: del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare limitatamente agli immobili della difesa, di concerto con il Ministro della difesa.

26. 67. Il Governo.

Dopo il comma 8, è inserito il seguente comma:

8-bis. Il comma 12, dell'articolo 3-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato ».

26. 66. Il Governo.

ART. 36

Sostituirlo con il seguente:

(Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi).

1. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera *n-sexies*) è aggiunta la seguente:

«*n-septies*) delle spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata per gli importi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio di ciascun anno, sulla base dell'ammontare delle maggiori entrate riscosse dalla Regione, rivenienti dalla quota spettante alle stesse Regioni dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, nel limite delle aliquote di prodotto relative alle produzioni incrementali rispetto all'anno 2013. ».

2. Con la legge di stabilità per il 2015 e con quelle successive è definito per le Regioni, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il limite della esclusione dal patto di stabilità interno delle spese in conto capitale finanziate con le entrate delle aliquote di prodotto di cui all'articolo 20, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

36. 1. *(Nuova formulazione)* Antezza, Folino.

ART. 27

Al comma 1, dopo le parole: in avanzato stato di realizzazione *aggiungere le seguenti:* ed in particolare per la bonifica dall'amianto, la messa in sicurezza, l'efficientamento energetico di scuole, asili

nido, strutture socio sanitarie, edilizia residenziale pubblica.

27. 3. Marroni, Mariani, Arlotti.

ART. 28

Al comma 7, dopo le parole: 31 ottobre 2014, *aggiungere le seguenti:* previo parere del Ministero della salute.

28. 3. Vargiu, Matarrese.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di assicurare il mantenimento di livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali del trasporto aereo o la modifica di quelli vigenti. Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti. l'ENAC, al fine di garantire la massima accessibilità internazionale ed intercontinentale diretta, rilascia ai vettori che ne fanno richiesta autorizzazioni temporanee – incluse le autorizzazioni per le quinte libertà per voli passeggeri e cargo – la cui validità non può essere inferiore a diciotto mesi, automaticamente rinnovabili nelle more del perfezionamento dei relativi accordi bilaterali.

28. 1. *(Nuova formulazione)* Gadda, Marantelli, Rossi, Senaldi, Borghi, Mauri, Peluffo, Catalano.

ART. 29

Al comma 1, dopo le parole: la crescita dei traffici *aggiungere le seguenti:* delle merci e delle persone.

29. 2. Meta, Garofalo, Oliaro, Tullo, Coppola, Pagani, Giacobbe, Catalano, Basso.

Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Lo schema di decreto recante la proposta di piano di cui al presente comma è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è espresso entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

29. 3. Meta, Garofalo, Oliaro, Tullo, Coppola, Pagani, Catalano, Basso, Giacobbe.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 5, comma 2-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sostituire le parole: « nella predisposizione del piano regolatore portuale, deve essere valutata, con priorità, la possibile, » con le seguenti: è valutata con priorità la.

29. 6. Realacci, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini, De Menech.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

(Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in materia di requisiti di onorabilità dei titolari delle imprese di autotrasporto, nonché disposizione in materia di forme di pubblicazione dei dati della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia).

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

h-bis) sia stata oggetto di un'informativa antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

29. 01. *(Nuova formulazione)* Catalano, Zaccagnini.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

ART. 31-bis

(Operatività degli impianti a fune).

1. I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla scadenza di vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non è scaduta possono godere di una proroga di un anno, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.

3. Possono godere dei benefici di cui ai precedenti comma anche gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, è scaduta da non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente norma, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali.

31. 01. Bianchi Dorina, Vazio, Fanucci, Bini, Taricco, Borghi, Donati, Crimi, Tancredi, Vignali, Piso, Romanini.

ART. 32

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

ART. 32-bis.

(Disposizioni in materia di autotrasporto).

1. All'articolo 46-bis, della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « regolamento (CEE) 3118/1993 del Consiglio, del 25 ottobre 1993 », sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ».

b) Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Le medesime sanzioni si applicano nel caso di circolazione in territorio nazionale di veicoli immatricolati all'estero qualora sia riscontrata, durante la circolazione, la non corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo o altri elementi relativi alla stessa circolazione e le prove documentali che devono essere fornite ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009, nonché nel caso in cui le prove stesse non siano conservate a bordo ed esibite ad ogni controllo. ».

2. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di beni capitali, a valere sulle risorse finanziarie destinate al settore dell'autotrasporto dall'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'esercizio finanziario 2013, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'esercizio finanziario 2014, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e, comunque, non oltre complessivi 39 milioni di euro, sono fruiti mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i desti-

nari presentino espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al versamento all'Agenzia delle entrate delle somme occorrenti, fornendo all'Agenzia medesima gli elenchi dei beneficiari, i relativi codici fiscali e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione. Al credito d'imposta riconosciuto per le finalità di cui alla presente norma non trova applicazione il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le medesime disposizioni si applicano agli incentivi per la formazione professionale solo nel caso in cui il beneficiario presenti espressa dichiarazione di voler fruire del credito di imposta.

All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, e successive modificazioni, dopo la lettera l-*quater*, aggiungere la seguente:

« l-*quinquies*: decide sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dagli Uffici della Motorizzazione Civile in materia di iscrizione, sospensione, cancellazione e radiazione dall'albo degli autotrasportatori, nonché di applicazione delle sanzioni disciplinari. Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato. Le decisioni del comitato centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e all'Ufficio Motorizzazione Civile competente. I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati al competente Ufficio Motorizzazione Civile per la revoca o la sospensione dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori. ».

3. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del danaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attra-

verso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto. Per le violazioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.

32. 017. Il Relatore.

ART. 35

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1 sostituire le parole:* capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati *con le seguenti:* capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento;

2) *al comma 3:*

a) *sostituire le parole:* devono essere *con la seguente:* sono;

b) *nell'ultimo periodo dopo le parole:* degli impianti esistenti, *inserire le seguenti:* qualora la valutazione di impatto ambientale sia stata autorizzata a saturazione del carico termico;

3) *sostituire il comma 8 con il seguente:*

« 8. I termini previsti per le procedure di espropriazione per pubblica utilità per gli impianti di cui al comma 1 sono ridotti della metà. Nel caso tali procedimenti siano in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti di un quarto i termini residui. I termini previsti dalla legislazione vigente per le procedure di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1 si considerano perentori. »;

0. 35. 125. 9. *(Nuova formulazione)* Bratti, Cominelli, Arlotti.

Al comma 1, dopo le parole: a livello nazionale inserire le seguenti: con l'indicazione espressa della capacità di ogni singolo impianto;

0. 35. 125. 10. *(Nuova formulazione)* Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

Al comma 2, sopprimere le parole: individuati con CER 200108.

0. 35. 125. 14. *(Nuova formulazione)* Carrescia.

Al comma 2 aggiungere infine le seguenti parole: « e la produzione di compost di qualità ».

0. 35. 125. 15. Zolezzi.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano smaltiti rifiuti urbani indifferenziati prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima di euro 20, per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale. Il contributo incassato e versato a cura del gestore su un apposito fondo regionale, è destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, ad interventi di bonifica ambientale ed al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani. Il contributo è corrisposto annualmente dai gestori degli impianti localizzati nel territorio della regione che riceve i rifiuti a valere sulla quota incrementale dei ricavi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale e i relativi oneri comunque non possono essere traslati sulle tariffe poste a carico dei cittadini.

0. 35. 125. 18. *(Nuova formulazione)* Bratti, Marco Di Maio, Arlotti.

Al comma 11, capoverso 3-bis, sostituire le parole: devono essere avviati a smaltimento con le seguenti: Il presidente della Regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea.

0. 35. 125. 36. Mariani.

Sostituire l'articolo 35 con il seguente:

ART. 35.

(Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio; Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata at-

tuazione delle norme europee di settore, e limitano il conferimento di rifiuti in discarica.

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, effettua la ricognizione dell'offerta esistente e individua, con proprio decreto, il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per Regioni; sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per la integrale copertura del fabbisogno residuo così determinato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10 per cento della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici individuati con CER 200108 per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio.

3. Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti che da realizzare, devono essere autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 237-*sexies* del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, così come modificato con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto operativo incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti esistenti, tenendo in considerazione lo stato della qualità dell'aria così come previsto dal decreto legislativo n. 155 del 2010.

4. Gli impianti di nuova realizzazione devono essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero

energetico di cui alla nota 4, del punto R1, dell'allegato C, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1 e, quando ne ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguano in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali.

6. Ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, non sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni. Sono altresì ammessi, in via complementare, rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo nel pieno rispetto del principio di prossimità sancito dall'articolo 182-*bis*, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 152 del 2006 e delle norme generali che disciplinano la materia, a condizione che l'impianto sia dotato di sistema di caricamento dedicato a bocca di forno che escluda anche ogni contatto tra il personale addetto ed il rifiuto; a tal fine sono adeguate le autorizzazioni integrate ambientali nei termini sopra stabiliti.

7. Nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano trattati rifiuti urbani prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima di euro 20, per ogni tonnellata di rifiuto trattato di provenienza extraregionale. Il contributo è versato a cura del gestore su un apposito fondo regionale destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, ad interventi di bonifica ambientale ed al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani.

8. I termini previsti per le procedure di espropriazione per pubblica utilità, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1, sono ridotto alla metà. Se tali procedimenti sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti di un quarto i termini residui.

9. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3, 5 e 8 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

10. Al comma 9-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: « il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » sono aggiunte le seguenti: « , anche avvalendosi di Consip S.p.A., per lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti, ».

11. All'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: « 3-*bis*. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che devono essere avviati a smaltimento fuori dal territorio della Regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 »;

12. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso, del consiglio di amministrazione del Consorzio deve fare parte un rappresentante indicato da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive interessate, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico »;

c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il contributo percentuale di riciclaggio è stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma è stabilita anche l'entità del contributo di cui al comma 10, lettera b). »;

13. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 13 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo, i contributi previsti dal medesimo articolo 234, commi 10 e 13, sono dovuti nella misura del trenta per cento dei relativi importi ».

35. 125. Il Relatore.

ART. 25

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 14-*quater*, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole: « rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che » sono inserite le seguenti: « ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri »;

2) al terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: « , motivando un'eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso ».

25. 32. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-*bis*) all'articolo 19, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « degli articoli 21-*quinquies* e 21-*novies* » sono aggiunte le seguenti: « , nei casi di cui al comma 4 del presente articolo »;

b-*ter*) all'articolo 21-*quinquies*, comma 1, le parole da: « Per sopravvenuti » fino a: « pubblico originario » sono sostituite dalle seguenti: « Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario »;

b-*quater*) all'articolo 21-*novies*, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « articolo 21-*octies* » sono inserite le seguenti: « , esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-*octies*, comma 2, »;

25. 7. (Nuova formulazione) Bianchi Dorina, Tancredi, Vignali.

ART. 14

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « essere richieste », aggiungere le seguenti: « da parte degli organi competenti »;

b) dopo le parole: « per i gestori dell'infrastruttura », aggiungere le seguenti: « o dell'opera ».

14. 1. (Nuova formulazione) Arlotti, Mariani.

Al comma 1, sostituire le parole: che prescrivano livelli di sicurezza superiori a quelli minimi, con le seguenti: più stringenti rispetto a quelli.

14. 3. (Nuova formulazione) Realacci, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini.

Sostituire la rubrica con la seguente:
Disposizioni in materia di standard tecnici.

14. 2. Borghi.

ART. 19

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Nella definizione degli accordi di cui al presente articolo, anche nell'ambito di iniziative intraprese dalle Agenzie o Istituti per le locazioni comunque denominati, le parti possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, sia in relazione ai contratti di cui all'articolo 2 comma 1, sia ai contratti di cui all'articolo 2 comma 3 e 5 della legge n. 431 del 1998.

Il conduttore, con propria comunicazione, può avanzare richiesta motivata di riduzione del canone contrattuale.

Ove la trattativa si concluda con la determinazione di un canone ridotto è facoltà dei comuni riconoscere una aliquota Imu ridotta.

19. 2. Arlotti.

ART. 21

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Per l'acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari in questione;

21. 1. (Nuova formulazione) Marroni.

Al comma 1, dopo le parole: di nuova costruzione, *aggiungere le seguenti:* invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

21. 3. (Nuova formulazione) Mariani.

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sostituire il testo in rubrica con il seguente: Misure per l'incentivazione del mercato immobiliare.

21. 35. Alberti, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi, Cancelleri.

Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

21. 9. Borghi.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Le persone fisiche non esercenti attività commerciale possono cedere in usufrutto, anche contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno 10 anni nel settore dell'alloggio sociale di cui al DM 22 aprile 2008, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazione alle medesime condizioni stabilite dal precedente comma 4 lettere a) ed e) e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su

base annua, non sia superiore all'importo dei canoni di locazione calcolati con le modalità stabilite dal medesimo comma 4 lettera e).

21. 6. Mariani, Arlotti.

ART. 24

Sostituire l'articolo 24 con il seguente:

ART. 24

(Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio).

1. I Comuni possono definire con apposita delibera, i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare.

Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade, o interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai Comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni vengono concesse prioritariamente a « comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute ».

24. 1 *(Nuova formulazione)* Marroni, Morassut.

ART. 37

Al comma 1, dopo le parole: rete nazionale di trasporto del gas naturale, aggiungere le seguenti: individuati con de-

creto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di intesa con il Ministro dello Sviluppo Economico e con la Conferenza Unificata,

Conseguentemente, al comma 2:

alla lettera a) sopprimere le parole: e in fine allo stesso primo periodo aggiungere le parole: comunque denominati.

alla lettera b) sopprimere le parole: nonché paesaggistici.

dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) all'articolo 52-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla fine del comma, 4, sono inserite le seguenti parole: , oltre alle adeguate forme di compensazione per i Comuni interessati.

dopo la lettera c) aggiungere: « c-bis) all'articolo 52-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla fine del comma 5, sono inserite le seguenti parole: , previa acquisizione del parere degli Enti locali ove ricadono le infrastrutture, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali il parere si intende acquisito.

37. 2. *(Nuova formulazione)* Sanna Giovanna, Cominelli.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: e le opere accessorie, con le seguenti: , incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazioni dei progetti e le relative opere connesse.

* **37. 5.** Matarrese, D'Agostino, Causin, Vecchio.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: e le opere accessorie, con le se-

guenti: incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse.

* **37. 8.** Piso.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Ai fini di cui al comma 1 e, in particolare, per accrescere la risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di erogazione e di iniezione, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a decorrere dal periodo di regolazione che inizia dal 2015, stabilisce meccanismi regolatori incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta effettuati a decorrere dal 2015, anche asimmetrici, privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema nazionale del gas.

37. 18. (Nuova formulazione) Gutgeld.

ART. 38

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministero dello sviluppo economico con proprio decreto, sentito il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1.

38. 161 (Nuova formulazione) Bianchi Mariastella, Bratti, Ginefra, Famiglietti, Paris, Mariano, Mariani, Dallai, Giovanna Sanna, Pastorelli, Morassut, Cominelli, Tino Iannuzzi, Mazzoli, Arlotti, Borghi, Ghizzoni, Luciano Agostini, De Menech, Crimi, Cova, Castricone, Manfredi, Ginoble, Amoddio, Zardini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: decreti autorizzativi con le seguenti: titoli abilitativi.

38. 154. Abrignani.

Apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al punto 7) dell'Allegato 11 alla Parte n, dopo le parole: « coltivazione di idrocarburi » sono inserite le seguenti: « sulla terraferma e »; b) Alla lettera v) dell'Allegato W alla Parte II, sono soppresse le seguenti parole: « degli idrocarburi liquidi e gassosi »; c) Alla lettera I) dell'Allegato IV alla parte II, sono soppresse le seguenti parole: « , di petrolio, di gas naturale »; d) è abrogata la lettera g), punto 2 dell'Allegato IV alla Parte II;

2) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

Per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso presso le Regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, la Regione presso la quale è stato avviato il procedimento conclude lo stesso entro il 31 marzo 2015. Decorso inutilmente tale termine, la Regione trasmette la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico. I conseguenti oneri di spesa istruttori rimangono a carico delle società proponenti e sono versati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.;

3) *al comma 5 sostituire le parole da « a seguito della quale » fino a « trenta anni da prorogare » con le seguenti: « a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trenta anni prorogabile »;*

4) *al comma 6 sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:*

a) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito è svolta anche la valutazione ambientale preliminare del programma complessivo dei lavori espressa, entro sessanta giorni, con parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

b) con decreto del Ministro dello sviluppo economico previa intesa con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, per le attività da svolgere in terraferma, sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioni territoriali dell'ufficio nazionale minerario idrocarburi e georisorse;

c) a soggetti che dispongono di capacità tecnica, economica ed organizzativa ed offrono garanzie adeguate, alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea e, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi. Il rilascio del titolo concessorio unico ai medesimi soggetti è subordinato alla presentazione di idonee fidejussioni bancarie o assicurative commisurate al valore delle opere di recupero ambientale previste.

5) *al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* « I progetti di opere ed interventi relativi alle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi relativi ad un titolo concessorio unico di cui al comma 5 sono sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) nel rispetto della normativa dell'Unione europea. La valutazione di impatto ambientale è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

6) *dopo il comma 6 inserire il seguente:*

6-bis. Il rilascio di nuove autorizzazioni per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi è vincolato ad una verifica sull'esistenza di tutte le garanzie economiche da parte della società richiedente, per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attività, commisurati a quelli derivanti dal più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi.

7) *al comma 7 aggiungere in fine le seguenti parole:* « a norma del presente articolo ».

8) *il comma 8 è sostituito dal seguente:*

« 1 commi 5 e 6 si applicano, su istanza del titolare o del richiedente, da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai titoli rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ai procedimenti in corso. Il comma 4 si applica fatta salva l'opzione, da parte dell'istante, di proseguimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale presso la Regione, da esercitarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9) *sopprimere il comma 9;*

10) *al comma 10, capoverso 1-bis., dopo le parole:* « sentite le Regioni interessate, può autorizzare » *inserire le seguenti:* « previo espletamento della procedura di valutazione impatto ambientale che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici ».

11) *al comma 10, dopo il capoverso 1-ter aggiungere il seguente:* « 1-quater. All'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modificazioni, dopo le parole: « Le Regioni » sono aggiunte le seguenti: « gli enti pubblici territoriali ».

12) *al comma 11 aggiungere in fine le seguenti parole:* « Le autorizzazioni relative alla reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che esse non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi ».

13) *dopo il comma 11 aggiungere il seguente:* 11-bis. 1. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene il rischio sismico e la prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato è vietata la ricerca e l'estrazione di shale gas e shale oil e il rilascio dei relativi titoli minerari. A tal fine è vietata qualunque tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo shale gas e lo shale oil. I titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano entro il 31 dicembre 2014 al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, i dati e le informazioni relative all'utilizzo pregresso di tali tecniche per lo shale gas e lo shale oil, anche in via sperimentale, comprese quelle sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le violazioni accertate delle prescrizioni previste dal presente articolo determinano l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso.

38.91 *(Nuova formulazione)* Borghi, Speranza, Arlotti, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech,

Gadda, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Antezza, Ghizzoni, Baruffi, Mariastella Bianchi, Amoddio, Zappulla.

Al comma 10, capoverso 1-bis, dopo le parole: Al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate *inserire le seguenti:* nel mare continentale e.

38. 83. Tancredi.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Ai fini di una efficace applicazione delle disposizioni dei commi 1 a 4, l'operatore è tenuto ad avere un registro delle quantità esatte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi pena la revoca dell'autorizzazione all'attività estrattiva ».

38. 40. *(Nuova formulazione)* Liuzzi, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Al comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 239 del 2004, le parole: « 0,5 per mille » sono sostituite dalle seguenti: « 1 per mille ».

38. 38. Liuzzi, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

All'articolo 38, aggiungere il seguente comma:

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite condizioni e modalità per il riconoscimento di una mag-

giore valorizzazione dell'energia da cogenerazione ad alto rendimento, ottenuta a seguito della riconversione di impianti esistenti di generazione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili, che alimentano siti industriali o artigianali, in unità di cogenerazione asservite ai medesimi siti. La predetta maggiore valorizzazione è riconosciuta nell'ambito del regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento, come disciplinato in attuazione dell'articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009e in conformità alla disciplina comunitaria in materia.

38. 177 Il Relatore.

Dopo l'articolo 38 inserire il seguente

ART. 38-bis

(Misure per la valorizzazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale).

1. Dopo l'articolo 1, comma 1 lettera a), punto 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge in data 9 agosto 2013, recante: « Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia » è aggiunto il punto 2-bis: « Operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività di impresa di cui all'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, n. 193, alle quali, in luogo del limite previsto dal comma 4, si applica la garanzia diretta del Fondo fino al 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale e interessi, per un plafond massimo ammissibile di cento milioni di euro annui, concessi su richiesta delle imprese beneficiarie a condizione che comprovino il rilascio del titolo concessorio.

38. 015. *(Nuova formulazione)* Abrignani.

ART. 1

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. Al fine di garantire la tempestività degli investimenti negli aeroporti, il modello tariffario e il livello dei diritti aeroportuali sono elaborati entro ottanta giorni dall'apertura della procedura di consultazione e trasmessi all'Autorità di regolazione dei trasporti per la successiva approvazione entro i successivi quaranta giorni. Decorsi tali termini la tariffa aeroportuale entra in vigore, fatti salvi i poteri dell'Autorità di sospendere il regime tariffario ai sensi della'articolo 80, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Per i contratti di programma vigenti e per la loro esecuzione resta ferma la disciplina in essi prevista sia in relazione al sistema di tariffazione, sia alla consultazione, salvo il rispetto del termine di centoventi giorni dall'apertura della procedura di consultazione per gli adeguamenti tariffari.

11-ter. In attuazione degli articoli 1, comma 5, e 11, comma 6, della direttiva 11 marzo 2009, n. 2009/12/CE, la procedura per la risoluzione di controversie tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto non può essere promossa quando riguarda il piano di investimento approvato dall'ENAC e le relative conseguenze tariffarie né quando il Piano di investimento risulta già approvato dalle competenti amministrazioni.

11-quater. Per consentire la prosecuzione degli interventi previsti nel piano di investimento degli aeroporti i cui contratti di programma risultano scaduti alla data del 31 dicembre 2014, i corrispettivi tariffari per l'anno 2015 sono determinati applicando il tasso di inflazione programmata ai livelli tariffari in vigore per l'anno 2014. Tali corrispettivi si applicano dal 1° gennaio 2015 – previa informativa alla IATA ai fini dell'aggiornamento dei sistemi di biglietteria presso le agenzie di vendita dei titoli di viaggio – fino alla entrata in

vigore dei livelli tariffari determinati in applicazione dei modelli di tariffazione di cui al Capo II del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

- 1. 127.** *(Nuova formulazione)* Dorina Bianchi.

ART. 10

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: anche con riferimento a quelli interessanti i territori montani e rurali per investimenti nel campo della green economy.

- 10. 29.** *(Nuova formulazione)* Borghi, De Menech, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 31 della legge 11 agosto 2014, n. 125 rubricato « Abrogazioni e modifiche di disposizioni vigenti », il comma 5 è così modificato:

1. Alla lettera *a)* le parole: « Tali operazioni » sono sostituite dalle seguenti: « Le operazioni adottate nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di cui all'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125 »;

2. Alla lettera *b)*, tra le parole: « per l'effettuazione delle operazioni » e « di cui al comma 7 » sono inserite le seguenti: « adottate nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo ».

- 10. 45.** Il Relatore.

ART. 42

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

14-bis. Per l'anno 2014 al fine di consentire l'accelerazione delle procedure per l'intesa finalizzata alla determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di sanità, le Regioni di riferimento di cui al comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono quelle stabilite nella seduta del Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 5 dicembre 2013.

14-ter. All'articolo 2, comma *67-bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « per l'anno 2014, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2014, la percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari all'1,75 per cento ».

- 42. 37.** Il Relatore.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

14-bis. Per l'anno 2014, le riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferenti al territorio della regione Sardegna, sono finalizzate alla riduzione dei debiti commerciali contratti dalla medesima Regione.

14-ter. Alla copertura dell'onere di cui al comma *14-bis* in termini di saldo netto da finanziare, pari a 230 milioni di euro,

si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della « Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari ». Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2.760.000 euro per l'anno 2016, a 2.683.024 euro per l'anno 2017, a 2.605.123 euro per l'anno 2018 e a 2.526.288 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 2.376.000 euro per l'anno 2016, a 2.299.024 euro per l'anno 2017, a 2.221.123 euro per l'anno 2018 e a 2.142.288 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a 384.000 euro a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

14-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

42. 36. Il Governo.

Dopo l'articolo 42 è aggiunto il seguente:

ART. 42-*bis*.

« I termini per la richiesta di ammissione al finanziamento cui all'articolo 1,

comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono fissati in 30 mesi, dalla sottoscrizione degli accordi di programma, per gli accordi di programma di edilizia sanitaria sottoscritti nell'anno 2013 ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Sono conseguentemente fissati in 36 mesi, dalla sottoscrizione degli accordi di programma, i termini relativi agli interventi per i quali la domanda ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento ai sensi del medesimo articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ».

42. 02. Il Governo.

ART. 43

Aggiungere, infine, il seguente periodo:

Su richiesta dei comuni che abbiano attivato nell'anno 2014 la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di quelli che nel medesimo anno hanno deliberato il dissesto finanziario il pagamento della sanzione di cui al primo periodo può essere rateizzato in dieci anni e gli effetti finanziari determinati dalla sua applicazione non concorrono alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui al comma 122, dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

0. 43. 29. 1. (Nuova formulazione) Guerra.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. La sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per inadempienza del patto di stabilità interno del 2013, ferme restando le rimanenti sanzioni, nel 2014 si applica fino ad un importo pari al tre per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile del comune inadempiente.

43. 29. Il Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono adottate, previa intesa in Conferenza Stato – città ed autonomie locali, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

43. 28. Il Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 1, comma 729-*quater* della legge 23 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «I comuni per i quali, alla data del 20 settembre 2014, non sia stato possibile recuperare sul fondo di solidarietà comunale 2014 le somme risultanti a debito per effetto delle variazioni sulle assegnazioni del fondo di solidarietà 2013 di cui al comma 129-bis, possono chiedere la rateizzazione triennale, decorrente dal 2015, delle somme ancora da recuperare, ivi comprese quelle da trattenere per il tramite dell'Agenzia delle entrate, con le modalità che sono rese note dal Ministero dell'interno mediante apposito comunicato. A seguito delle richieste di rateizzazione di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno comunica, ai comuni beneficiari delle maggiori assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013 di cui al comma 129-bis, gli importi da riconoscere in ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017. ».

43. 30. Il Governo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 32, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 3, secondo periodo, le parole: « 95 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 75 per cento ».

43. 20. Melilli, Causi.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis.

« 1. Le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. »

43. 024 (*Nuova formulazione*) Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

ART. 43-bis.

(*Misure finanziarie per la realizzazione di opere pubbliche da parte degli Enti locali sciolti a seguito di infiltrazioni e/o condizionamento da parte della criminalità organizzata*).

1. Le eventuali economie a valere sullo stanziamento a favore delle fusioni di comuni di cui all'articolo 1, comma 380-*ter*, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono destinate, per il triennio 2014-2016, alle finalità di cui all'articolo 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

43. 025. Il Governo.

ALLEGATO 2

D.L. 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo.

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 2:

al comma 1:

le parole da: Al decreto legislativo fino a: all'articolo 174, sono sostituite dalle seguenti: All'articolo 174 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,;

al capoverso 4-ter, le parole: « Il bando di gara, può » sono sostituite dalle seguenti: « Il bando di gara può » e le parole: « o, nei casi » sono sostituite dalle seguenti: « o nei casi »;

al comma 3, dopo le parole: « comma 5-bis » sono inserite le seguenti: « , del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, » e le parole: « si applicano » sono sostituite dalle seguenti: « Si applicano »;

al comma 4, le parole: « l'ultimo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « le parole » e le parole: « è soppresso » sono sostituite dalle seguenti: « sono sopprese ».

All'articolo 3:

al comma 2, lettera c), le parole: « Lauretana Borrello » sono sostituite dalle seguenti: « Laureana di Borrello »;

al comma 4:

alla lettera a), dopo le parole: « 39 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro »;

alla lettera b), dopo le parole: « 11 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro »;

alla lettera c), dopo le parole: « 15 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro »;

alla lettera d), dopo le parole: « 94,8 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro »;

alla lettera e), dopo le parole: « 79,8 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro »;

alla lettera f), le parole: « 51,200 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 51,2 milioni di euro »;

al comma 5, la parola: « determinano » è sostituita dalla seguente: « determina »;

al comma 8:

le parole: « delibera CIPE 60 del 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 8 agosto 2013, n. 60/2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2014 »;

le parole: « e di 42,5 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e a 42,5 milioni »;

al comma 9:

al primo periodo, le parole: « alla data del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « alla data di entrata in vigore del presente decreto »;

al secondo periodo, le parole: « capoverso precedente, » sono sostituite dalle seguenti: « primo periodo »;

al comma 10, le parole: « delibera CIPE n. 158 del 2007 » sono sostituite dalle seguenti: « delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 2007, n. 158/2007, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2008, »;

al comma 12, capoverso 2-bis, le parole: « con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze » e le parole: « dello Stato di previsione » sono sostituite dalle seguenti: « dello stato di previsione ».

All'articolo 4:

al comma 5, le parole: « Rilevano ai fini della predetta esclusione » sono sostituite dalle seguenti: « 5-bis. Rilevano ai fini dell'esclusione prevista dal comma 5 »;

al comma 6:

al primo periodo, dopo le parole: « al secondo periodo » sono inserite le seguenti: « dell'alinea »;

al comma 8, lettera b), la parola: « provvedimento » è sostituita dalla seguente: « decreto »;

al comma 9:

all'alinea, dopo le parole: « a complessivi 450 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro »;

alla lettera d), dopo le parole: « 50 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro ».

All'articolo 6:

al comma 1:

al capoverso 7-ter, lettera d), le parole: « del presente decreto-legge » sono sostituite dalle seguenti: « della presente disposizione »;

al capoverso 7-quater, la parola: « sussistono » è sostituita dalla seguente: « sussistano » e le parole: « superiori a 50.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « con popolazione superiore a 50.000 abitanti »;

all'emendamento 6.55 del relatore, al comma 1, al capoverso 7 – ter, e al capoverso 7 – octies sostituire le parole: « dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » con le seguenti: « dalla data di entrata in vigore della presente disposizione », e al capoverso 7- septies, sostituire le parole: « della presente legge » con le seguenti: « della presente disposizione » (si tratta di una novella ad un decreto convertito nel 2012)

Al medesimo emendamento, sostituire le parole « alla dichiarazione dei redditi ed alla determinazione del calcolo dell'Irap » con le seguenti « all'imposta sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive ».

All'articolo 7:

al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso 1, le parole: « come convertito » sono sostituite dalle seguenti: « convertito, con modificazioni »;

al numero 2), le parole: « l'alinea è sostituita dalla seguente » sono sostituite dalle seguenti: « l'alinea è sostituito dal seguente »;

al numero 5) dopo le parole: « le seguenti » è inserita la seguente: « parole »;

al numero 7), la parola: « soppresso » è sostituita dalla seguente: « abrogato »;

alla lettera h), capoverso ART. 158-bis, comma 1:

al primo periodo, le parole: « compresi dei » sono sostituite dalle seguenti: « compresi nei »;

alla lettera i), capoverso 3, primo periodo, le parole: « dell'articolo 150-bis » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 149-bis »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « avvalendosi di Istituto superiore » *sono sostituite dalle seguenti:* « avvalendosi dell'Istituto superiore » *e le parole:* « con il decreto ministeriale adottati ai sensi dell'articolo 32 » *sono sostituite dalle seguenti:* « con il decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 32 »;

al terzo periodo, la parola: « rinvenienti » *è sostituita dalla seguente:* « rivenienti » *e le parole:* « di cui al comma 11, dell'articolo 10, del decreto-legge n. 91 del 2014 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 »;

al comma 4, le parole: « n. 91 del 2014 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 24 giugno 2014, n. 91 »;

al comma 6:

al secondo periodo, le parole: « Delibera CIPE n. 60/2012 » *sono sostituite dalle seguenti:* « delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 30 aprile 2012, n. 60/2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 2012, ».

al subemendamento Zaratti 0.7.146.1, dopo le parole 50 milioni *inserire le seguenti:* « ovunque ricorrano » (la disposizione novellata contiene due volte le parole 50 milioni e l'intento dell'emendamento era quello di sostituirle con 100 milioni tutte e due le volte)

all'emendamento relatore 7.145, sostituire le parole: « ad adempiere entro sessanta giorni dalla delibera di individuazione » *con le seguenti:* « ad adempiere entro ulteriori trenta giorni ».

All'articolo 8:

al comma 1, lettera d), le parole: « direttiva 2008/98/UE » *sono sostituite dalle seguenti:* « direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 ».

All'articolo 10, comma 1, lettera d), le parole: « del capoverso » *sono sostituite dalle seguenti:* « della lettera ».

All'articolo 13:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1), le parole: « fermo restando » *sono sostituite dalle seguenti:* « , fermo restando » *e le parole:* « commi 1 e 2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « commi primo e secondo »;

All'articolo 17:

al comma 1:

alla lettera n), sono premesse le seguenti parole: « nel capo III del titolo II della parte I, » *e la parola:* « inserito » *è sostituita dalla seguente:* « aggiunto »;

alla lettera q), capoverso ART. 28-bis, comma 6, le parole: « del presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « della presente parte »;

al comma 2, le parole: « Le espressioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « L'espressione ».

All'articolo 20:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1), dopo le parole: « « del 51 per cento » » *sono inserite le seguenti:* « , ovunque ricorrano, »;

alla lettera b), capoverso 119-bis, ultimo periodo, le parole: « da scomputare » *sono sostituite dalla seguente:* « utilizzabile »;

alla lettera f), capoverso 123-bis, le parole: « sono soggette » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono soggetti »;

alla lettera h), le parole: « relative a quote » *sono sostituite dalle seguenti:* « relativi a quote »

alla lettera i), numero 1), le parole: « tale disposizione fa eccezione » *sono sostituite dalle seguenti:* « la presente disposizione costituisce deroga »;

alla lettera l), le parole: « optato per l'opzione » sono sostituite dalle seguenti: « espresso l'opzione » e le parole: « , legge 27 dicembre 2006, n. 296 » sono soppresse;

al comma 3, dopo le parole: « 1,06 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro ».

All'articolo 21:

al comma 1, le parole: « lettere d) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera d) »

al comma 4:

alla lettera a), le parole: « carattere continuativo, » sono sostituite dalle seguenti: « carattere continuativo; »;

alla lettera c), le parole: « Decreto ministeriale » sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Ministro dei lavori pubblici »;

alla lettera d), le parole: « Decreto Ministeriale 26 giugno 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009 »;

al comma 7, lettera b), le parole: « per l'anno anni » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno ».

All'articolo 22:

al comma 1, la parola: « accessibilità » è sostituita dalla seguente: « accesso »;

al comma 2, la parola: « relazionando » è sostituita dalla seguente: « riferendone ».

All'articolo 23:

al comma 6, le parole: « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « terzo comma »;

al comma 8, le parole: « della procedimento » sono sostituite dalle seguenti: « del procedimento ».

All'articolo 25:

al comma 4, le parole: « 14 aprile 2006, n. 163 » sono sostituite dalle seguenti: « 12 aprile 2006, n. 163 ».

All'articolo 28:

al comma 3, le parole: « Al comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « Al quarto comma » e le parole: « di base » sono sostituite dalle seguenti: « avendo base operativa »;

al comma 8, lettera a), le parole: « « se del caso » » sono sostituite dalle seguenti: « « , se del caso, » ».

All'articolo 30:

ai commi 3 e 5, lettera a), le parole: « ICE-Agenzia » sono sostituite dalle seguenti: « ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane »;

al comma 4, le parole: « n. 1407 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 1407/2013 della Commissione, »

al comma 5, alinea, le parole: « ICE Agenzia » sono sostituite dalle seguenti: « ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane »;

al comma 6, le parole: « L'Agenzia ICE, » sono sostituite dalle seguenti: « L'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane »;

al comma 9, le parole: « all'Agenzia ICE » sono sostituite dalle seguenti: « all'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ».

All'articolo 31:

al comma 1, le parole: « per i beni e le attività culturali » sono sostituite dalle seguenti: « dei beni e delle attività culturali »;

al comma 3, le parole: « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277, del 26 no-

vembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 225 del 25 settembre 2002 ».

All'articolo 32:

al comma 3, lettera a), le parole: « delle unità da diporto » sono sostituite dalle seguenti: « delle unità da diporto, » »;

All'articolo 33:

*al comma 11, le parole: « con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 agosto 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 2001 ».*

All'articolo 35:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « mentre deprimono » sono sostituite dalle seguenti: « e riducono »;

All'articolo 36:

al comma 1, capoverso n-septies), le parole: « alle produzioni incrementali realizzate » sono sostituite dalle seguenti: « agli incrementi di produzione realizzati ».

All'articolo 37:

al comma 1, le parole: « alla redazioni » sono sostituite dalle seguenti: « alla redazione »;

al comma 2, lettera c), le parole: « dal seguente » sono sostituite dalle seguenti: « dai seguenti »;

al comma 3, le parole: « e il servizio idrico » sono sostituite dalle seguenti: « e il sistema idrico ».

All'articolo 38:

al comma 6, le parole: « Le attività di perforazione » sono sostituite dalle seguenti: « 6-bis. Le attività di perforazione »;

al comma 8, le parole: « I commi 5 e 6 » sono sostituite dalle seguenti: « I commi

5, 6 e 6-bis » e le parole: « della presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto ».

All'articolo 39:

al comma 1, lettera b):

al numero 1), dopo le parole: « Al comma 1, » sono inserite le seguenti: « alinea, » e le parole: « da almeno dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da almeno dodici mesi, »;

al numero 10), le parole: « « da almeno dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « « , da almeno dodici mesi ».

All'articolo 40:

al comma 1, le parole: « Fondo sociale per l'occupazione e la formazione » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo sociale per occupazione e formazione »;

al comma 3, le parole: « le parole « ripartiti » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: « , ripartiti » e la parola: « abrogate » è sostituita dalla seguente: « soppresse »;

al comma 4, le parole: « Fondo per l'occupazione e formazione » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo sociale per occupazione e formazione ».

All'articolo 42:

al comma 1, capoverso 7-ter, le parole: « all'entrata di Bilancio statale la quota non effettuata » sono sostituite dalle seguenti: « all'entrata del bilancio dello Stato la quota di spesa non effettuata »;

al comma 10, secondo periodo, la parola: « applica » è sostituita dalla seguente: « applicano ».

All'articolo 43:

al comma 3, dopo le parole: « 100 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro »;

al comma 4, secondo periodo, le parole: « alla disposizioni » sono sostituite dalle seguenti: « alle disposizioni » e le parole: « dall'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 2014, n. 88 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88 ».

ALLEGATO 3

D.L. 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo.

EMENDAMENTO DEL GOVERNO

ART. 37.

All'articolo 37, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. «Le disposizioni in materia di regime autorizzato di cui all'articolo 52 quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal presente articolo, si applicano altresì, in quanto compatibili, alle

opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere necessarie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori esistenti. Tali opere sono assimilate alle opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, di cui al comma 1 ».

37. 52. Il Governo.

(Inammissibile)